




L'Informatore

Commercio Turismo Servizi e Professioni

Sindacale

Lavoro minorile
Nuovi limiti



Welfare

Pensionati over 64
somma aggiuntiva



Ambiente Sicurezza Politiche energetiche

La tessera
di riconoscimento



Tributario

Tassa sulle società
diritto al rimborso



Legale

Fallimenti
decreto correttivo



Formazione

Formazione professionale
La legge regionale

Bandi e finanziamenti

Logistica e merci
prossima iniziativa




Commercio estero

Beni destinati
a deposito Iva



Economico

Ambiti territoriali
commerciali



Unione

COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

Organo di Informazione e Documentazione dell'Unione
del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni
della Provincia di Milano
N° 180 - Novembre 2007 - Anno LI Una copia € 0,568
Poste Italiane S.p.A. - spedizione in A.P. - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/04 n.46) - art. 1, comma 1 DCB Milano



Sindacale

L'Informatore

novembre 2007

Leggi decreti circolari

SINDACALE

Indice

LEGGI DECRETI CIRCOLARI

Rapporti di lavoro

- ▶ Lavoratori minorenni. Nuovi limiti **Pag. 1**
- ▶ Lavoratori extracomunitari. Permesso per attesa di occupazione. **Pag. 3**
- ▶ Fondo Est. Codice identificativo **Pag. 4**
- ▶ Maternità parto plurimo **Pag. 4**
- ▶ Fondo FonTe e i lavoratori silenti **Pag. 5**
- ▶ Congedo straordinario e congedo di maternità. **Pag. 6**
- ▶ Lavoratori disabili. Risorse per il diritto al lavoro **Pag. 6**
- ▶ Adozione o affidamento. Congedo parentale. **Pag. 7**

Imposte sui redditi di lavoro dipendente

- ▶ Modello 770 semplificato. Chiarimenti **Pag. 8**
- ▶ Detrazioni per i non residenti **Pag. 10**

GIURISPRUDENZA

Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro

- ▶ Trasferimento di azienda. Effetti. **Pag. 11**
- ▶ Associazione in partecipazione e subordinazione. Differenze. **Pag. 12**

Estinzione del rapporto di lavoro

- ▶ Licenziamento del dirigente. **Pag. 12**

in linea con quanto recentemente disposto dal ministero del Lavoro (Lavoronews n. 32 del 23 luglio 2007), l'età per l'accesso al lavoro è elevata da quindici a sedici anni. ▼

▶ DECRETO n. 139 del Ministero della pubblica istruzione del 22 agosto 2007. **Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.**

Articolo 1

Adempimento dell'obbligo di istruzione

1. L'istruzione obbligatoria è impartita per almeno dieci anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, in prima attuazione, per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 anche con riferimento ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del richiamato articolo.
2. L'adempimento dell'obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, con il conseguimento dei quali si assolve il diritto/dovere di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.
3. L'obbligo di istruzione di cui al presente articolo decorre a partire dall'anno scolastico 2007/2008 per coloro che hanno conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo nell'anno scolastico 2006/2007.
4. Ai fini di cui al comma 1, sono fatte salve le particolari disposizioni previste per la provincia di Bolzano dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 623.

Articolo 2

Acquisizione di saperi e competenze

1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, i saperi e le competenze, articolati in conoscenze e abilità, con l'indicazione degli assi culturali di riferimento, sono descritti nell'allegato documento tecnico, che fa parte integrante del presente regolamento e si applicano secondo le modalità ivi previste.
2. I saperi e le competenze di cui al comma 1 assicurano l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio. Per il loro recepimento nei curricula dei primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore di ordine classico, scientifico, magistrale, tecnico, professionale e artistico previsti dai vigenti ordinamenti, le istituzioni scolastiche possono avvalersi degli strumenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con particolare riferimento all'articolo 4, comma 2, nonché dell'utilizzazione della quota di flessibilità oraria del 20% ai sensi del decreto del ministro della Pubblica

IN PRIMO PIANO

RAPPORTI DI LAVORO

Lavoratori minorenni

Limiti per l'accesso al lavoro Dieci anni di istruzione e sedici di età

Dando attuazione a quanto stabilito dal comma 622 della Legge Finanziaria 2007 il ministero dell'Istruzione ha emanato un decreto che determina in dieci anni il ciclo di istruzione obbligatoria a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008. Conseguentemente, e



Sindacale

istruzione 13 giugno 2006, n. 47.

3. Le modalità di attuazione delle indicazioni relative ai saperi e alle competenze di cui al comma 1 nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 624, sono stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata ivi prevista, anche ai fini della ripartizione delle risorse statali destinate ai predetti percorsi.

Articolo 3

Interventi a sostegno dell'adempimento dell'obbligo di istruzione

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte degli alunni diversamente abili, si fa riferimento al piano educativo individualizzato nella progettazione delle attività didattiche educative.

2. Per coloro che non hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo e che hanno compiuto il sedicesimo anno di età è prevista la possibilità di conseguire tale titolo anche nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 632.

3. Per l'anno scolastico 2007/2008 e, comunque sino alla completa attuazione di quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 632, gli interventi di cui al comma 2 possono essere realizzati presso i Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti.

Articolo 4

Certificazione dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione

1. La certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui al presente regolamento è rilasciata a domanda. Per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età è rilasciata d'ufficio.

2. Nelle linee guida di cui all'articolo 5 sono contenute indicazioni in merito ai criteri generali per la certificazione dei saperi e delle competenze di cui all'articolo 2, comma 1, ai fini dei passaggi a percorsi di diverso ordine, indirizzo e tipologia nonché per il riconoscimento dei crediti formativi, anche come strumento per facilitare la permanenza, nei percorsi di istruzione e formazione.

3. Con decreto del ministro della Pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono adottati modelli di certificazione dei saperi e delle competenze di cui all'articolo 2, comma 1, acquisite dagli studenti nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Articolo 5

Linee guida

1. Con apposite linee guida, adottate dal ministro della Pubblica istruzione, sono indicate le misure per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie, la formazione dei docenti, il sostegno, il monitoraggio, la valutazione e la certificazione dei percorsi in relazione all'attuazione sperimentale delle

L'Informatore

novembre 2007

Leggi decreti circolari

indicazioni di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Per la realizzazione delle misure di cui al comma 1, il ministero della Pubblica istruzione si avvale della assistenza dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e, con riferimento ai percorsi di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 624, anche dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 28, comma 2.

Articolo 6

Disposizione finale

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Allegato

Documento tecnico

Il contesto e il metodo

Con la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente, l'Unione europea ha invitato gli Stati membri a sviluppare, nell'ambito delle loro politiche educative, strategie per assicurare che:

l'istruzione e la formazione iniziali offrano a tutti i giovani gli strumenti per sviluppare le competenze chiave a un livello tale che li preparino alla vita adulta e costituiscano la base per ulteriori occasioni di apprendimento, come pure per la vita lavorativa;

si tenga debitamente conto di quei giovani che, a causa di svantaggi educativi determinati da circostanze personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di un sostegno particolare per realizzare le loro potenzialità;

gli adulti siano in grado di sviluppare e aggiornare le loro competenze chiave in tutto il corso della vita, con un'attenzione particolare per i gruppi di destinatari riconosciuti prioritari nel contesto nazionale, regionale e/o locale.

Le competenze chiave indicate dalla raccomandazione sono le seguenti: comunicazione nella madre lingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica, competenze di base in scienza e tecnologia, competenza digitale, imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale. In questo contesto, l'articolo 1, comma 622, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che:

l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;

l'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore.



Sindacale

L'Informatore

novembre 2007

Leggi decreti circolari

SINDACALE

L'elevamento dell'obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale.

L'elevamento dell'obbligo di istruzione offre anche strumenti per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e formativa, che rappresenta uno dei problemi ancora presente drammaticamente nel nostro Paese, soprattutto per i giovani di 14/18 anni.

I saperi e le competenze per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione sono riferiti ai quattro assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale), contenuti nell'allegato 1). Essi costituiscono "il tessuto" per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati all'acquisizione delle competenze chiave che preparino i giovani alla vita adulta e che costituiscano la base per consolidare e accrescere saperi e competenze in un processo di apprendimento permanente, anche ai fini della futura vita lavorativa.

I saperi sono articolati in abilità/capacità e conoscenze, con riferimento al sistema di descrizione previsto per l'adozione del Quadro europeo dei Titoli e delle qualifiche (Eqf) (1). La competenza digitale, contenuta nell'asse dei linguaggi, è comune a tutti gli assi, sia per favorire l'accesso ai saperi sia per rafforzare le potenzialità espressive individuali.

(1) Si fa riferimento alla proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2006. Il Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli contiene le seguenti definizioni:

"Conoscenze": indicano il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono l'insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche;

"Abilità": indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti);

"Competenze": indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.

Le competenze chiave proposte nell'allegato 2) sono il risultato che si può conseguire - all'interno di un unico processo di insegnamento/apprendimento - attraverso la reciproca integrazione e interdipendenza tra i saperi e le competenze contenuti negli assi culturali.

L'integrazione tra gli assi culturali rappresenta uno strumento per l'innovazione metodologica e didattica; offre la possibilità alle istituzioni scolastiche, anche attraverso la quota di flessibilità del 20%, di progettare percorsi di apprendimento coerenti con le aspirazioni dei giovani e del loro diritto ad un orientamento consapevole, per una partecipazione efficace e costruttiva alla vita sociale e professionale.

L'obbligo di istruzione si caratterizza, dunque, per la congruenza dei saperi e delle competenze acquisite, che assicu-

rano l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio.

L'accesso ai saperi fondamentali è reso possibile e facilitato da atteggiamenti positivi verso l'apprendimento. La motivazione, la curiosità, l'attitudine alla collaborazione sono gli aspetti comportamentali che integrano le conoscenze, valorizzano gli stili cognitivi individuali per la piena realizzazione della persona, facilitano la possibilità di conoscere le proprie attitudini e potenzialità anche in funzione orientativa. A riguardo, possono offrire contributi molto importanti - con riferimento a tutti gli assi culturali - metodologie didattiche capaci di valorizzare l'attività di laboratorio e l'apprendimento centrato sull'esperienza.

L'obbligo di istruzione si realizza, a partire dall'anno scolastico 2007/2008, in una prima fase di attuazione, che assume carattere di generale sperimentazione. In questo modo può svilupparsi un progressivo e condiviso processo di innovazione, che prevede il coinvolgimento attivo delle istituzioni scolastiche e delle autonomie territoriali.

A questo fine, l'innovazione è accompagnata da linee guida e dalla predisposizione di un piano d'intervento, sostenuto dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione.

Il metodo che si intende seguire ha lo scopo di promuovere la partecipazione delle istituzioni educative e formative autonome, nella loro progettualità e nel loro rapporto con le comunità locali, in un'ampia fase di attuazione nella quale l'innovazione si può affermare e consolidare attraverso la metodologia della ricerca/azione.

La promozione di un dibattito culturale ampio e articolato, la ricognizione e la diffusione di positive esperienze già avviate dalle istituzioni scolastiche in questo ambito, la sperimentazione di modelli di certificazione delle competenze corrispondenti a percorsi di apprendimento largamente condivisi, il costante monitoraggio delle innovazioni realizzate e la loro valutazione di sistema potranno consentire la piena messa a regime dell'obbligo di istruzione nel quadro della riforma del primo e secondo ciclo.

Lavoratori extracomunitari La mancata stipula del contratto per indisponibilità del datore di lavoro consente di richiedere il permesso per attesa occupazione

Il ministero dell'Interno con una circolare del 20 agosto precisa che nel caso in cui il datore di lavoro che ha richiesto l'in-



Sindacale

gresso in Italia del lavoratore extracomunitario, nell'ambito delle procedure previste nei flussi d'ingresso, non si renda disponibile alla sottoscrizione del contratto di soggiorno, il lavoratore potrà richiedere allo Sportello unico per l'immigrazione un permesso di soggiorno per attesa di occupazione.

► CIRCOLARE ministero dell'Interno del 20 agosto 2007. **Ingresso in Italia di lavoratore straniero. Mancata stipula del contratto di soggiorno per indisponibilità del datore di lavoro.**

Da parte di numerosi Sportelli unici per l'immigrazione è stata segnalata la problematica relativa alla posizione dello straniero che, giunto in Italia con regolare visto di ingresso per lavoro subordinato rilasciato a seguito di nulla osta al lavoro, non riesce a formalizzare il rapporto di lavoro per sopravvenuta indisponibilità del datore.

La problematica ha già costituito oggetto della circolare n. 2570 del 7 luglio 2006 limitatamente alle ipotesi di decesso del datore di lavoro o di cassazione della azienda.

Nel caso in esame, poiché la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro dipende da causa non riconducibile allo straniero, d'intesa con il dipartimento della Pubblica sicurezza, si ritiene che lo straniero possa richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione allegando alla domanda una apposita dichiarazione a firma del responsabile dello Sportello unico dell'immigrazione dalla quale risulti il venir meno dalla quale risulti il venir meno della disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l'assunzione.

Si confida nella consueta puntuale osservanza e si resta in attesa di cortese cenno di assicurazione.

Fondo Est Necessario indicare il Codice identificativo del versamento nel bonifico di versamento dei contributi

Con la circolare n. 6/2007 il Fondo Est ribadisce che tutti i versamenti effettuati devono necessariamente contenere il Codice identificativo del versamento. Il Civ risulta indispensabile per poter individuare l'azienda e consentire l'immediato accredito delle somme versate.

► CIRCOLARE 6/07 prot. n. 412 del 31 agosto 2007. **Fondo Est - Modalità versamento contributi - Codice identificativo del versamento.**

6.1 - Codice identificativo del versamento

È necessario richiamare l'attenzione delle aziende, dei consulenti e dei centri servizi sul Codice identificativo del versamento. Tutti i versamenti effettuati a favore del Fondo Est debbono

essere immediatamente identificabili dal sistema informatico per consentire l'immediato accredito delle somme corrispondenti a ciascuna azienda.

Sono ancora molti i versamenti che risultano "non identificabili" e sono ancora molte le aziende che risultano morose e rischiano di incappare in provvedimenti regolamentari solo perché non è possibile determinare l'origine del bonifico.

Il sistema informatico del Fondo Est identifica inequivocabilmente ciascun bonifico, associandolo all'azienda ordinante, attraverso il Codice identificativo del versamento.

Il sistema informatico del Fondo Est, al termine della procedura, fornisce una stampa del bonifico che contiene nella causale il Codice identificativo di versamento.

Utilizzando lo stampato preparato dal sistema si è sicuri che il bonifico giunge a buon fine ed è accreditato all'azienda giusta. Se non si utilizza il bonifico stampato dal sistema, si deve aver cura di far riportare dall'istituto di credito il Codice identificativo del versamento dell'ordinante.

Il Codice identificativo del versamento è così composto:

AZ 222222	indica l'ordinante
07A	per il versamento mensile
072	per il versamento trimestrale

indica il periodo di contribuzione per il quale si versa e lo associa alla corrispondente lista di dipendenti, cui sono garantite le prestazioni

Codice numerico 00000	identificativo del pagamento
Denominazione dell'azienda	identificativo dell'azienda

Esempio per azienda che versa mensilmente:

AZ 22222 / 07B / 000000 - AAAAAAAAAAAAA

Esempio per azienda che versa trimestralmente:

AZ 33333 / 073 / 000000 - AAAAAAAAAAAAA

La non ottemperanza alla seguente procedura causerà la non identificazione dell'ordinante, che risulterà moroso, e l'impossibilità per il Fondo Est di erogare le prestazioni al dipendente.

Qualsiasi variazione effettuata manualmente dall'ordinante sul bonifico, rende impossibile l'identificazione dell'azienda.

Maternità Riposi giornalieri aggiuntivi per parto plurimo al padre lavoratore

Il ministero del Lavoro, allineandosi al parere già espresso dall'Inps, ha ritenuto che i riposi aggiuntivi (raddoppiati) previsti in caso di parto plurimo e non goduti dalla madre in quanto lavoratrice autonoma, possano essere fruiti dal padre lavoratore dipendente.

► RISPOSTA del ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 3 settembre 2007. **Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Risposta istanza di interpello avanzata dal consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro - Riposi giornalieri aggiuntivi al padre lavoratore.**



Sindacale

Il consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro ha inoltrato a questa direzione generale richiesta di interpello al fine di conoscere se al padre lavoratore dipendente spettino o meno i riposi giornalieri aggiuntivi, previsti in caso di parto plurimo, non goduti dalla madre in quanto lavoratrice parasubordinata o autonoma.

Al riguardo, acquisito il parere della direzione generale della Tutela delle condizioni di lavoro, si rappresenta quanto segue. Va preliminarmente precisato che per riposi giornalieri si intendono i periodi di riposo di cui la lavoratrice madre può fruire durante il primo anno di vita del bambino per provvedere alle esigenze del bambino stesso. Originariamente tale possibilità era strettamente collegata al parto e alle necessità proprie dell'allattamento. Successivamente l'art. 10 della legge n. 1204/1971 ha escluso ogni nesso fra riposo e allattamento, tant'è vero che le ore previste per il riposo possono essere cumulate per assicurare alla madre la possibilità di assolvere ai compiti delicati e impegnativi legati alle esigenze del neonato nel primo anno di vita.

Attualmente la disciplina dei riposi giornalieri è disciplinata dal Dlgs n. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). Ai sensi dell'art. 39 del suddetto decreto legislativo la madre lavoratrice subordinata ha diritto fino al primo anno di età del bambino a due periodi di riposo, anche cumulabili, di un'ora ciascuno se l'orario giornaliero di lavoro è superiore o pari a sei ore, ovvero di un'ora qualora l'orario giornaliero di lavoro sia inferiore alle sei ore.

Il padre, lavoratore dipendente, può usufruire dei periodi di riposo, ai sensi dell'art. 40 Dlgs n. 151/2001, qualora:

- a) i figli siano stati affidati al solo padre;
- b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
- c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
- d) in caso di morte o grave infermità della madre.

In caso di parto plurimo l'art. 41 del Dlgs n. 151/2001 prevede a favore del padre e della madre lavoratrice che le ore di riposo siano raddoppiate.

Con circ. n. 8/2003 l'Inps aveva escluso che il padre avesse diritto ai permessi aggiuntivi in caso di parto plurimo, qualora la madre fosse lavoratrice autonoma in base all'assunto che in quanto "aggiuntive" rispetto alle ore previste dall'art. 39 era, di fatto, impossibile aggiungere delle ore alla madre che non aveva diritto al riposo giornaliero. Il diritto del padre ai riposi in questione risultava essere, dunque, una sorta di diritto derivato da quello della madre.

In sintonia con l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale sempre più tendente ad assicurare ad entrambi i genitori un ruolo paritario nelle cure fisiche ed affettive del bambino, l'Inps con circolare n. 95 bis del 6 settembre 2006 modifica la propria posizione a riguardo. Invero, fermo restando che per madre lavoratrice non dipendente deve intendersi la lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, colona, mezzadra, imprenditrice agricola professionale, parasubordinata e libera professionista) avente diritto ad un trattamento economico di maternità a carico dell'Inps o di altro ente previdenziale, nulla osta a che il padre, lavoratore

dipendente, possa fruire, in caso di parto plurimo, dei riposi giornalieri aggiuntivi (e quindi raddoppiati) secondo quanto previsto dall'art. 41 Dlgs n. 151/2001.

Fondo FonTe Le procedure per comunicare il flusso contributivo dei lavoratori silenti

Il Fondo FonTe indica alle imprese le procedure telematiche per comunicare il flusso contributivo dei lavoratori silenti. I versamenti relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre dovranno essere effettuati entro e non oltre il 16 ottobre 2007.

► CIRCOLARE Fondo FonTe. **Procedure di comunicazione al fondo del flusso contributivo dei lavoratori silenti.**

Si definiscono lavoratori "silenti":

1. Lavoratori con prima occupazione antecedente al 29/4/1993 con rapporto di lavoro in essere al 31/12/2006 che a tale data versino una quota del proprio Tfr ad una forma di previdenza complementare e che non abbiano effettuato esplicitamente la scelta di destinare il residuo Tfr sulla base del modulo Tfr 1 allegato al decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 entro il 30/06/2007.

2. Lavoratori con rapporto di lavoro in essere successivamente al 31/12/2006 che a tale data non erano iscritti ad alcuna forma di previdenza complementare e che non abbiano effettuato esplicitamente la scelta di destinare il proprio Tfr in tutto o in parte, sulla base del modulo Tfr 2 allegato al decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 entro il 30/6/2007 (la data di prima occupazione non è rilevante per tale categoria di lavoratori). La destinazione del Tfr al Fondo di categoria decorre dal 1/7/2007, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza presso l'azienda.

I versamenti a FonTe, sono trimestrali pertanto le mensilità di luglio, agosto e settembre dovranno essere versate al Fondo entro e non oltre il 16/10/2007.

Per tale data FonTe deve essere in grado di attribuire i flussi che affluiranno, ai titolari della posizione pensionistica individuale. A riguardo il Fondo ha predisposto un programma, TFRAs, a cui si accede direttamente dalla home page del sito. (Link sulla destra).

Questo programma, inoltre, permette a tutte le aziende di ricevere in maniera più agevole i codici identificativi con cui adempiere alle procedure contabili del Fondo (CA: Codice Azienda - User Id - Password).

Qualora l'azienda non abbia ancora provveduto alla registrazione telematica è opportuno che la procedura venga effettuata il prima possibile, per eliminare eventuali inconvenienti che potrebbero sorgere all'atto del versamento.



Sindacale

A seguito della registrazione, all'interno del programma compariranno una serie di link tra cui "importazione silenti". Cliccando su questa voce potranno essere trasmessi al Fondo, i dati necessari per identificare il destinatario del Tfr versato, soprattutto nel caso in cui si tratti di un silente caso 2).

All'interno si troverà il tracciato relativo alla trasmissione, di cui si fornisce l'esempio in formato excel ed una agevole descrizione:

«Tipo record»

Dovrà essere riportata necessariamente la lettera "S": silente

«Codice Azienda»

Dovrà essere inserito il codice che verrà attribuito dal Fondo all'azienda (CA); o 5

numeri (es. 0000) o 5 numeri preceduti dalla lettera T (es. T1111);

Seguono le richieste relative ai dati anagrafici del lavoratore «Iscrizione alla previdenza obbligatoria prima del 29/4/1993»

Dovrà essere riportato SI nel silente caso n. 1) di cui sopra, SI o No nel silente caso n. 2) di cui sopra

«Già aderente ad un fondo pensione previsto dal Ccnl prima dell'1/1/2007»

Nella riga dovrà essere riportato SI nel silente caso n. 1) di cui sopra, SI o No nel silente caso n. 2) di cui sopra

«Quota di Tfr già versata al Fondo»

Nella riga va inserito il valore 1 (minima=50%) solo se nel campo precedente è stato inserito SI (silente caso 1) altrimenti lasciare la cella vuota.

NB. Tutte le date richieste dal file devono avere il formato AAAAMMGG.

Inps Compatibilità del congedo straordinario con il congedo di maternità fruiti contemporaneamente dai genitori

L'Inps, con messaggio n. 22912, precisa che il congedo straordinario ex art. 42, comma 5, Dlgs n. 151/2001, può essere concesso ad un genitore nello stesso periodo in cui l'altro genitore fruito del congedo di maternità o del congedo parentale per il medesimo figlio, dal momento che si tratta di due situazioni diverse e non tutelabili con lo stesso istituto.

► MESSAGGIO Inps n. 022912 del 20/9/2007. **Compatibilità del congedo straordinario ex art 42, comma 5, Dlgs 151/2001 fruito da un genitore con il congedo di maternità e con il congedo parentale goduto dall'altro genitore per il medesimo figlio.**

A integrazione e chiarimento di quanto indicato al punto 7

L'Informatore

novembre 2007

Leggi decreti circolari

della circolare 64/2001, relativamente alla possibilità da parte di un genitore di fruire dell'astensione facoltativa durante il godimento del congedo straordinario da parte dell'altro genitore per il medesimo figlio, si precisa quanto segue.

Si ritiene che il congedo straordinario possa essere concesso ad un genitore nello stesso periodo in cui l'altro genitore fruito del congedo di maternità o del congedo parentale per il medesimo figlio.

I benefici in oggetto, infatti, sono previsti in favore di due situazioni completamente diverse e non contemporaneamente tutelabili tramite l'utilizzazione di un solo istituto.

Tale interpretazione, del resto, non comporta alcun onere economico aggiuntivo, ma esclusivamente una anticipazione dell'esercizio del diritto al congedo straordinario, fruibile, comunque, per un massimo complessivo, tra tutti gli aventi diritto, di due anni per ogni soggetto in condizione di handicap grave.

Ovviamente permane l'impossibilità, da parte di entrambi i genitori, di fruire dei benefici di cui all'art. 33 della legge 104/192 durante il periodo di congedo straordinario, trattandosi in tal caso, di benefici diretti al medesimo fine.

Ripartite le risorse del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili

Con decreto del 19 luglio 2007 (in Gu del 28.9.2007, n. 226) il ministero del Lavoro ha effettuato la ripartizione regionale delle risorse economiche del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili. Le risorse rese disponibili serviranno per la concessione alle aziende che hanno stipulato specifiche convenzioni con le province, a) della fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento; b) della fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima di cinque anni, per ogni lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento c) del rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile. Le agevolazioni sono estese anche ai datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della legge 68/99, procedono all'assunzione di disabili. Le risorse assegnate alla Regione Lombardia ammontano a 8.510.000.

► DECRETO ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 19 luglio 2007. **Ripartizione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili.**



Sindacale

L'Informatore

novembre 2007

Leggi decreti circolari

SINDACALE

Articolo 1

1. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di euro 37.000.000,00 è ripartito tra le Regioni e Province autonome secondo l'elenco allegato (Tabella 1, che forma parte integrante del presente decreto) tranne che per le Regioni: Valle d'Aosta e Calabria che hanno comunicato di non avere ancora esaurito i fondi derivanti dalle assegnazioni degli anni precedenti.

Ministero del Lavoro e della previdenza sociale
Direzione generale del mercato del lavoro divisione III
Fondo per il diritto al lavoro dei disabili anno 2007
L. 68/99

Regioni	Ripartizione definitiva
Valle d'Aosta	—
Piemonte	€ 3.345.084,82
Lombardia	€ 8.510.000,00
Liguria	€ 1.410.735,77
Prov. Aut. Trento	€ 402.496,72
Prov. Aut. Bolzano	€ 121.081,91
Veneto	€ 5.373.324,07
Friuli V.G.	€ 847.888,20
Emilia Romagna	€ 4.578.423,06
Toscana	€ 2.510.729,40
Umbria	€ 375.363,79
Marche	€ 2.528.767,00
Lazio	€ 2.477.907,17
Abruzzo	€ 923.221,88
Molise	€ 115.479,25
Campania	€ 1.240.146,09
Puglia	€ 994.877,33
Basilicata	€ 51.322,14
Calabria	—
Sicilia	€ 557.395,99
Sardegna	€ 635.755,41
Totale	€ 37.000.000,00

Inps - Congedo parentale in caso di adozione o di affidamento

L'Inps, con messaggio n. 22913, chiarisce che il congedo parentale, in caso di adozione o affidamento, può essere fruito in ogni caso entro i primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, oltre i tre anni dall'ingresso, non spettano né il congedo né la relativa indennità. Occorre però verificare, ai fini dell'indennizzabilità di tale congedo, se il minore,

all'atto dell'adozione o affidamento, abbia o meno compiuto i sei anni di età in quanto se il bambino ha un'età inferiore a 6 anni, al momento dell'adozione o affidamento, spetterà l'indennità, pari al 30% della retribuzione, indipendentemente dalle condizioni reddituali del richiedente, per un periodo massimo complessivo di sei mesi tra i due genitori, fino al compimento dei 6 anni di età del bambino, mentre se il bambino ha un'età compresa tra i 6 e i 12 anni, al momento dell'adozione o affidamento, quindi ha già superato i sei anni, qualunque periodo di congedo richiesto è indennizzabile sempre subordinatamente alle condizioni reddituali.

► MESSAGGIO Inps n. 022913 del 20/9/2007. **Congedo parentale in caso di adozione o di affidamento. Chiarimenti.**

In attuazione dell'art. 36 del vigente Tu della maternità/paternità (Dlgs 151/2001), si forniscono nuove istruzioni operative a parziale rettifica di quelle a suo tempo fornite con circolare n. 33 del 17 febbraio 2004 di pari oggetto.

Occorre premettere che, conformemente a quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art. 36 Tu, il congedo parentale può essere fruito in ogni caso entro i primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare; pertanto, oltre i predetti tre anni dall'ingresso, non spettano né il congedo né la relativa indennità (es: bambino che all'atto dell'adozione o affidamento abbia un anno e tre mesi: il congedo parentale e il relativo trattamento economico non potranno mai essere concessi oltre il compimento dei quattro anni e tre mesi di vita del bambino). Tanto premesso, ai fini dell'indennizzabilità del congedo parentale, occorre distinguere a seconda che il minore, all'atto dell'adozione o affidamento, abbia compiuto o meno sei anni di età.

1) Bambini di età inferiore ai 6 anni al momento dell'adozione/affidamento (art. 36, comma 2).

In tale ipotesi l'indennità, pari al 30% della retribuzione, è riconoscibile indipendentemente dalle condizioni reddituali del richiedente, per un periodo massimo complessivo di sei mesi tra i due genitori, fino al compimento dei 6 anni di età del bambino adottato/affidato.

L'indennità è riconoscibile subordinatamente alle condizioni di reddito per i periodi eccedenti i sei mesi (anche se fruiti entro i 6 anni di età del bambino) nonché per qualunque periodo di congedo fruito una volta che il bambino abbia superato i 6 anni di età.

2) Bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni al momento dell'adozione/affidamento (art. 36, comma 3).

In tale ipotesi, considerato che il minore all'atto dell'adozione/affidamento ha già superato i sei anni, qualunque periodo di congedo richiesto (anche i primi sei mesi, fino ad un massimo complessivo tra i due genitori pari a 11 mesi), è indennizzabile sempre subordinatamente alle condizioni reddituali.

Modulario

Il modello di domanda di indennità per congedo parentale è stato aggiornato anche alla luce delle istruzioni di cui alla presente circolare.



Sindacale

IMPOSTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Modello 770 I chiarimenti dell'Inps per la compilazione del mod. 770 Semplificato

L'Inps fornisce i chiarimenti utili alla compilazione del modello 770/2007 Semplificato parte C - dati previdenziali e assistenziali Inps, a seguito della pubblicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate del modello 770/2007 Semplificato relativo all'anno 2006.

► CIRCOLARE n. 115 Inps del 7 settembre 2007. **Provvedimento 15 gennaio 2007 dell'Agenzia delle Entrate pubblicato sul supplemento ordinario alla Gu n. 41 del 19 febbraio 2006. Approvazione del modello 770/2007 Semplificato, relativo all'anno 2006, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d'imposta dei dati delle certificazioni rilasciate, dell'assistenza fiscale prestata, dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati.**

Premessa

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2007, pubblicato sul supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 41 del 19 febbraio 2007 - Serie generale (Allegato 1), è stato approvato, il modello 770/2007 Semplificato, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni e i prospetti attestanti le somme o i valori che i sostituti d'imposta hanno corrisposto nell'anno 2006 soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 33, comma 4, del Dpr n. 42 del 1998, i dati previdenziali e assistenziali Inps, Inpdap e Ipost, i dati assicurativi Inail, quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 2006 per il periodo d'imposta precedente, nonché i versamenti, i crediti e le compensazioni effettuati.

Il Mod. 770/2007 Semplificato deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, comprese le amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali, relativi alle ritenute operate nell'anno 2006 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

Detto modello contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nello stesso anno 2006 per il periodo d'imposta precedente.

I soggetti obbligati alla presentazione sono indicati dettagliatamente al punto 1 delle istruzioni per la compilazione del

modello (Allegato 2).

Modalità e termini di presentazione della dichiarazione

La dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 del Dpr 22 luglio 1998 n. 322 Mod. 770/2007 Semplificato deve essere presentata esclusivamente per via telematica direttamente o tramite intermediario abilitato, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato Dpr n. 322/1998 e successive modificazioni.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione rilasciata per via telematica dall'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 1 ottobre 2007 (il 30 settembre è festivo), presentando il modello 770/2007 Semplificato.

Composizione del modello 770/2006 Semplificato

Il modello e le relative istruzioni sono prelevabili dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Le istruzioni relative ai dati previdenziali ed assistenziali Inps sono analoghe a quelle contenute nel mod. Cud 2007 e sono riportate integralmente in appendice al modello 770/2006 Semplificato.

La parte C (Dati previdenziali e assistenziali Inps), (All. 2) non ha subito modifiche nella composizione del prospetto rispetto all'anno precedente. Ciò in quanto i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi e l'implementazione delle posizioni assicurative individuali provengono mensilmente attraverso il modello di denuncia telematica EMens, introdotto dall'art. 44 del Dl 30 settembre 2003, n. 269, convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326.

Modalità di compilazione

Per le modalità di compilazione si rinvia alle istruzioni allegata al citato provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (All. 3 - APPENDICE).

Dati previdenziali e assistenziali Inps

La parte C dei dati previdenziali e assistenziali Inps è suddivisa in due sezioni:

- Sezione 1 per i lavoratori subordinati;
- Sezione 2 per i collaboratori coordinati e continuativi

Sezione 1

Lavoratori subordinati

Punto 1 del campo - Matricola aziendale - indicare il numero di matricola

attribuito dall'Inps al datore di lavoro. Nel caso in cui nel corso dell'anno solare il datore di lavoro abbia versato contributi per lo stesso dipendente utilizzando più posizioni aziendali contrassegnate da matricole Inps diverse, devono essere compilati distinti riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali.

Punto 2 - Ente pensionistico Inps - barrare unicamente quando i contributi pensionistici sono versati all'Inps (Fpld, ex fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, ex fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell'Enel e delle aziende elettriche private, ex fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione, fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione



Sindacale

L'Informatore

novembre 2007

Leggi decreti circolari

SINDACALE

area, fondo speciale di previdenza per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, fondo speciale di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo (dazieri), gestione speciale ex enti pubblici creditizi.

Punto 3 - Altro ente pensionistico - barrare per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici, ad enti diversi dall'Inps (ad esempio: Inpdap, Inpgi, Enpals, forme pensionistiche estere, ecc).

Punto 4 - Imponibile previdenziale - indicare l'importo complessivo delle retribuzioni mensili dovute nell'anno solare, sia intere che ridotte (stipendio base, contingenza, competenze accessorie, ecc.) nonché l'importo complessivo delle competenze non mensili (arretrati relativi ad anni precedenti dovuti in forza di legge o di contratto, emolumenti ultra-mensili come la 13a o 14a mensilità ed altre gratifiche, premi di risultato, importi dovuti per ferie e festività non godute, valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a premi per polizze extra professionali, mutui a tasso agevolato, utilizzo di autovetture o altri fringe benefits). Gli arretrati di retribuzione da includere nel punto 4, sono unicamente quelli corrisposti nell'anno 2006 a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo.

Sono invece esclusi gli arretrati corrisposti nell'anno 2006 ma riferiti ad anni precedenti, liquidati a seguito di transazione, conciliazione o sentenza che debbono essere assoggettati a contribuzione utilizzando il DM10/V e imputati agli anni e/o ai mesi di spettanza, utilizzando i modelli O1/M-vig, SA/vig, dal 1° gennaio 2005 EMens rettificativi. Per questa tipologia di arretrati dovrà essere consegnata al lavoratore un certificazione sostitutiva per la parte previdenziale di quella eventualmente già emessa (O1/M-vig o CUD sostitutivo).

Riguardo all'imponibile, si forniscono le precisazioni che seguono:

- per i lavoratori per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti su retribuzioni convenzionali, devono essere indicate le predette retribuzioni convenzionali;

- per i lavoratori occupati all'estero in Paesi con i quali vigono convenzioni parziali, per i lavoratori soggetti al massimale di cui all'art. 2, c. 18, della legge n.335/1995, fissato per l'anno 2006 in euro 85.478,00 e per i soci di cooperative ex Dpr n. 602/70, la retribuzione da indicare al punto 4 deve essere quella assoggettata al contributo lvs.

- per i lavoratori cessati al 31 dicembre 2006 (ultimo giorno lavorato), l'indennità sostitutiva del preavviso va inclusa in tale campo anche per la parte che copre l'anno 2007; ai fini del relativo accredito contributivo, infatti, il periodo di riferimento viene specificato nell'elemento «Preavviso» dell'EMens.

Per i lavoratori iscritti anche ai fondi integrativi gestiti dall'Inps (Fondo esattoriali, Gas e Porto di Genova e Trieste) dovrà essere indicato il solo imponibile riferito alla contribuzione al Fpld.

Per i premi di risultato deve essere indicata nel punto 4 la parte assoggettata a contribuzione previdenziale ed assistenziale e non quella soggetta al contributo di solidarietà del 10 per cento, non pensionabile (legge n. 67 del 1997).

Per i sindacalisti (contribuzione "aggiuntiva" art. 3, c. 5 e 6 Dlgs 564/96) dovrà essere indicato l'imponibile assoggettato a contribuzione aggiuntiva nell'anno 2006, ancorché riferito

alla competenza 2005, dato il più ampio termine di versamento della contribuzione in questione (30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento). Il periodo di riferimento viene specificato nell'elemento «contribuzione aggiuntiva» attribuito "ANNO", «Imponibile», periodo «Dal» «Al» dell'EMens.

Relativamente alla contribuzione "figurativa" art. 6, c. 3, L 28 aprile 2000, n. 157 (credito cooperativo) e n. 158 (credito) per i periodi per i quali è stata versata la contribuzione correlata all'assegno a sostegno del reddito, deve essere indicato l'importo complessivo della retribuzione di riferimento. Qualora nell'anno 2006 siano state corrisposte competenze (ad esempio premi di produzione) riferite a periodi antecedenti l'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse andranno aggiunte all'imponibile stesso. Le informazioni riferite alla collocazione temporale dei predetti imponibili sono desumibili dall'unica denuncia EMens, che dovrà essere prodotta per il mese in cui è stata versata oltre alla contribuzione "figurativa" anche quella ordinaria.

La suddetta denuncia sarà composta di due sezioni «DatiRetributivi»: una identificata dal tipo lavoratore CR o CF, l'altra dal tipo lavoratore "normalmente" utilizzato, ovvero caratterizzata dall'assenza del tipo lavoratore.

Variabili retributive

Si rammenta che l'imponibile riferito al 2006 deve essere rettificato:

- degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2006, ma riferiti al mese di dicembre 2005;
- degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2007, ma riferiti al mese di dicembre 2007.

Si tratta degli importi indicati sul DM10 con i codici A000 e D000.

I punti da 5 a 7 - Contributi dovuti - Tali punti riguardano l'attestazione del versamento intero o parziale ovvero il mancato versamento del complesso dei contributi dovuti, sia per la quota a carico del datore di lavoro, che per quella a carico del lavoratore dipendente.

In particolare:

Punto 5 - va barrato se i contributi sono stati interamente versati -

Punto 6 - va barrato se i contributi sono stati parzialmente versati -

Punto 7 - va barrato se i contributi non sono stati versati -

Nel caso in cui i contributi non siano stati versati in tutto o in parte (ad esempio per calamità naturali) nelle annotazioni potrà essere indicato il motivo dell'omesso versamento.

Si osserva che il DL 233/2006 (art. 37, commi 32 e 33) convertito con modificazioni dalla legge n.248/2006, ha previsto delle novità in materia di deducibilità fiscale dei contributi in caso di sospensione dei termini per calamità naturali. Pertanto, nei periodi di imposta in cui i termini di versamento di contributi deducibili dal reddito o che non concorrono a formare il reddito sono sospesi in conseguenza di calamità naturali, resta ferma la deducibilità degli stessi, se prevista da apposite disposizioni di legge. Tali contributi non possono essere ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito di imposta in cui sono effettivamente versati.



Sindacale

Punto 8 - Contributi a carico del lavoratore trattenuti - indicare l'importo dei contributi obbligatori trattenuti al lavoratore. In tale punto non deve essere indicata né la trattenuta per i pensionati che lavorano, né le altre contribuzioni, anche se obbligatorie, non dovute all'Inps (es: contributi Inpdap, ecc.). Di norma devono essere indicati i seguenti contributi a carico del lavoratore:

- 8,89 % (Ivs) o diversa aliquota dovuta a fondi pensionistici;
- 0,30% (Cigs);
- 0,125% (contributo lavoratori aziende del credito e credito cooperativo, (Dm n. 157 e 158 del 2000);
- 1% (Ivs) sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile;
- contributo integrativo per i lavoratori in miniera;
- contributo di solidarietà del 2% a carico degli iscritti agli ex fondi integrativi gestiti dall'Inps.

Le ritenute previdenziali ed assistenziali riferite a componenti variabili della retribuzione (Dm 7 ottobre 1993), per le quali gli adempimenti contributivi vengono assolti nel mese di gennaio dell'anno successivo, non devono essere riportate nel campo in questione.

Punto 9 - Bonus L. 243/2004 - esporre l'ammontare del bonus riferito ai contributi pensionistici maturati nell'anno di competenza della certificazione, per i lavoratori che hanno esercitato la facoltà prevista dall'art. 1, c. 12, della legge 29 agosto 2004, n. 243.

Nel caso di disposizioni che determinano la sospensione della contribuzione come a seguito di calamità naturali, anche il bonus sarà assoggettato alla stessa normativa (messaggio n. 017966 del 22.6.2006).

Mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMens, punti 10 e 11.

La compilazione di tale campo è obbligatoria e ha la funzione di certificare i mesi per i quali, sono state trasmesse le denunce retributive individuali con il flusso telematico EMens, indipendentemente dal mese in cui è stata effettuata la trasmissione.

Il punto 10 deve essere barrato qualora in tutti i mesi dell'anno solare di riferimento sia stata presentata la denuncia dei lavoratori EMens.

Nel punto 11, alternativo al punto 10, devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell'anno solare in cui non è stata presentata la denuncia EMens. Ad esempio nel caso di assunzioni, cessazioni, sospensioni avvenute nel corso dell'anno ovvero per i lavoratori intermittenti.

Sezione 2

Collaborazioni coordinate e continuative

Questa sezione è riservata alla certificazione dei compensi corrisposti, durante l'anno 2006, ai collaboratori coordinati e continuativi, ivi compresi i collaboratori a progetto e agli altri soggetti iscritti alla gestione separata Inps, di cui all'art. 2, comma 26, legge 8/8/1995, n. 335, il cui reddito è assimilato a quello di lavoro dipendente.

Punto 12 - Compensi corrisposti al collaboratore - indicare il totale dei compensi corrisposti al collaboratore nel 2006, ma nei limiti del massimale contributivo annuo, di cui all'art. 2, comma 18, legge n. 335/1995, pari per il 2006 ad euro

85.478,00. Si rammenta che si devono considerare erogate nel 2006 anche le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio 2007, ma relative all'anno 2006 "cosiddetto principio di cassa allargata" (art. 48, art. 51, c. 1, Dpr n. 917/1986).

Punto 13 - Contributi dovuti - indicare il totale dei contributi dovuti all'Inps in base alle aliquote vigenti nella gestione separata nell'anno 2006;

Punto 14 - Contributi a carico del collaboratore trattenuti - indicare il totale dei contributi trattenuti al collaboratore per la quota a suo carico (un terzo dei contributi dovuti);

Punto 15 - Contributi versati - il totale dei contributi effettivamente versati dal committente.

Mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMens, punti 16 e 17

La compilazione di tale campo è obbligatoria e riguarda le denunce dei dati retributivi e contributivi del collaboratore trasmesse con il flusso telematico EMens.

La casella del punto 16 dovrà essere barrata qualora le denunce telematiche siano state presentate in tutti i mesi del 2006, mentre nel punto 17, alternativo al punto 16, dovranno essere barrate le caselle dei mesi in cui non è stata presentata la denuncia telematica.

Al riguardo valgono le medesime considerazioni svolte nell'analogo punto della Sezione 1 per i lavoratori subordinati.

Irpef Detrazioni carichi di famiglia per i non residenti

Il ministero dell'Economia, con il decreto n. 149 del 2 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 210 del 10 settembre 2007, ha individuato la documentazione che i soggetti non residenti nel territorio italiano debbono presentare per poter usufruire della detrazione per i familiari a carico per gli anni 2007, 2008, 2009.

► DECRETO n. 149 del ministero dell'Economia e delle finanze del 2 agosto 2007. **Regolamento concernente le detrazioni per i carichi di famiglia ai soggetti non residenti, di cui all'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.**

Articolo 1

1. Le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spettano alle condizioni ivi previste, per gli anni 2007, 2008 e 2009, ai soggetti residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto



Sindacale

del ministro delle Finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, che attestano, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) il grado di parentela del familiare per il quale intendono fruire della detrazione, con indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate;

b) che il predetto familiare possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dal territorio dello Stato di residenza, riferito all'intero periodo d'imposta, non superiore a 2.840,51 euro;

c) di non godere nel Paese di residenza ovvero in nessun altro Paese diverso da questo di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia (*avvertenze: omissis*).

Articolo 2

1. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle condizioni ivi previste, per i soggetti residenti in uno Stato diverso da quelli indicati nell'articolo 1, l'attestazione di cui al medesimo articolo 1 è effettua-

ta mediante:

a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese di origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;

b) documentazione con apposizione dell'Apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;

c) documentazione validamente formata dal Paese di origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata, come conforme all'originale, dal consolato italiano nel Paese di origine.

Articolo 3

1. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per il tramite del sostituto d'imposta l'attestazione di cui agli articoli 1 e 2 è parte integrante della dichiarazione di spettanza di cui all'articolo 23, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. In sede di controllo, l'Agenzia delle Entrate può, altresì, richiedere ai soggetti di cui all'articolo 1 e 2 l'esibizione della certificazione rilasciata dall'autorità fiscale del Paese di residenza attestante la sussistenza delle condizioni indicate dall'articolo 1.

COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Trasferimento d'azienda Effetti

► CASSAZIONE Sez. lav. 7 dicembre 2006, n. 26215 (da Dir. & Prat. Lav. n. 29/07, pag. 1867). **Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - In genere - Presupposti - Rapporto contrattuale tra l'imprenditore uscente e quello subentrante - Necessità - Esclusione - Continuità dell'attività imprenditoriale con conservazione dell'oggetto e del complesso organizzato dei beni - Rilevanza - Effetti del trasferimento - Individuazione - Fattispecie.**

Si configura trasferimento di aziende in tutti i casi in cui, ferma restando l'organizzazione del complesso dei beni destinati all'esercizio dell'attività economica, ne muta il titolare in virtù

di una vicenda giuridica, riconducibile al fenomeno della successione in senso ampio, dovendosi così prescindere da un rapporto contrattuale diretto tra l'imprenditore uscente e quello subentrante nella gestione: sicché il trasferimento di azienda è realizzabile, sempre che si abbia un passaggio dei beni di non trascurabile entità, anche in due fasi per effetto dell'intermediazione di un terzo. Una volta realizzatosi il trasferimento di azienda, i rapporti di lavoro preesistenti al trasferimento proseguono con il nuovo titolare senza necessità del consenso da parte dei lavoratori, con l'effetto che ogni lavoratore può far valere nei confronti del nuovo titolare i diritti maturati in precedenza ed esercitabili nei confronti del cedente. (Nella specie, la S.C., alla stregua del principio enunciato, ha confermato la sentenza impugnata dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento di un lavoratore e di condanna della ditta cessionaria al pagamento di differenze retributive, sul presupposto che si era venuto a verificare un trasferimento di azienda risultante dalla cessione, in un primo tempo, di un complesso funzionalmente organizzato di beni per lo svolgimento dell'attività produttiva, a cui aveva fatto seguito la successione formalizzata con atto notarile della società ricorren-

Giurisprudenza



Sindacale

te in tutti i beni della iniziale datrice di lavoro). (Rigetia, App. Catania, 11 maggio 2004).

Associazione in partecipazione e subordinazione Differenze

► CASSAZIONE Sez. lav. 22 novembre 2006, n. 24781 (da Dir. & Prat. Lav. n. 28/07, pag. 1799). **Associazione in partecipazione - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Contratto di associazione con apporto di prestazioni lavorative dell'associato e contratto di lavoro subordinato con partecipazione agli utili - Distinzione - Criteri - Fattispecie.**

In tema di distinzione fra contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato e contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili dell'impresa, l'elemento differenziale tra le due fattispecie risiede nel contesto regolarmente pattizio in cui si inserisce l'apporto della prestazione lavorativa da parte dell'associato e l'espletamento di analoga prestazione lavorativa da parte di un lavoratore subordinato. Tale accertamento implica necessariamente una valutazione complessiva e comparativa dell'assetto negoziale, quale voluto dalle parti e quale in concreto posto in essere, e la possibilità che l'apporto della prestazione lavorativa dell'associato abbia connotazioni in tutto analoghe a quelle dell'espletamento di una prestazione lavorativa in regime di lavoro subordinato comporta che il fulcro dell'indagine si sposta nella verifica dell'autenticità del rapporto di associazione. Ove la prestazione lavorativa sia inserita stabilmente nel contesto dell'organizzazione aziendale, senza partecipazione al rischio d'impresa stessa, si ricade nel rapporto di lavoro subordinato in ragione di un generale favore accordato dall'art. 35 Cost. che tutela il lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni". (Nella specie, relativa a opposizione a sanzioni amministrative per evasione contributive, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, verificato che all'assetto contrattuale voluto dalle parti non corrispondeva la concreta attuazione di un rapporto di associazione in partecipazione, aveva correttamente valutato, nella diversa prospettiva dell'inesistenza di un rapporto di associazione in partecipazione tra le parti, l'espletamento di una prestazione lavorativa da parte di lavoratori in favore della società imprenditrice, ed aveva proceduto alla qualificazione giuridica del rapporto di fatto intercorso tra le parti, una volta esclusa l'autenticità della qualificazione formale). (Rigetia, App. Bolzano, 22 marzo 2004).

L'Informatore

novembre 2007

Giurisprudenza

ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Licenziamento del dirigente

► CASSAZIONE Sez. lav. 20 dicembre 2006, n. 27197 (da Dir. & Prat. Lav. n. 31/07, pag. 1973). **Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - In genere - Licenziamento del dirigente - Assoggettamento alla disciplina limitativa prevista per i licenziamenti individuali ordinari - Esclusione - Fondamento - Indennità supplementare - Presupposti per il relativo esonero in favore del datore di lavoro - Giustificatazza del recesso del datore di lavoro - Criteri - Individuazione.**

Il rapporto di lavoro del dirigente non è assoggettato alle norme limitative dei licenziamenti individuali di cui agli artt. 1 e 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e la nozione di "giustificatazza" posta dalla contrattazione collettiva al fine della legittimità del suo licenziamento non coincide con quella di giustificato motivo di licenziamento contemplato dall'art. 3 della stessa legge n. 604 del 1966. Ne consegue che, ai fini dell'indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva in caso di licenziamento del dirigente, la suddetta "giustificatazza" non deve necessariamente coincidere con l'impossibilità della continuazione del rapporto di lavoro e con una situazione di grave crisi aziendale tale da rendere impossibile o particolarmente onerosa tale prosecuzione, posto che il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con quello di iniziativa economica, garantita dall'art. 41 Cost., che verrebbe realmente negata ove si impedisce all'imprenditore, a fronte di razionali e non arbitrarie ristrutturazioni aziendali, di scegliere discrezionalmente le persone idonee a collaborare con lui ai più alti livelli della gestione dell'impresa. In ogni caso, il recesso in questione non può risultare privo di qualsiasi giustificazione sociale perché concretizzantesi unicamente in condotte lesive, nella loro oggettività, della personalità del dirigente e, ai fini di accertare la configurabilità del diritto del dirigente all'indennità supplementare di preavviso, l'ingiustificatazza del recesso datoriale può evincersi da una incompleta o inveritiera comunicazione dei motivi di licenziamento ovvero da un'infondata constatazione degli addebiti, potendo tali condotte rendere quantomeno più disagiata la verifica che il recesso sia eziologicamente riconducibile a condotte discriminatorie ovvero prive di adeguatezza sociale. (Rigetia App. Bologna, 18 dicembre 2003).



Sindacale

'Informatore

novembre 2007

Amministrazione del personale

SINDACALE

TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/9/2006)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/1/90)
	Euro	Euro	Euro
Quadro	1339,34+180,76	540,37	25,46
I	1206,49	537,52	24,84
II	1043,60	532,54	22,83
III	892,00	527,90	21,95
IV	771,46	524,22	20,66
V	696,98	521,94	20,30
VI	625,75	519,76	19,73
VII	535,73+5,16	517,51	19,47

Apprendisti

Livello	Paga base (1/9/2006)	Contingenza (1/9/99)
	Euro	Euro
II Prima metà	730,52	424,47
II Seconda metà	887,06	428,67
III Prima metà	624,40	420,77
III Seconda metà	758,20	424,93
IV Prima metà	540,02	417,83
IV Seconda metà	655,74	421,97
V Prima metà	487,89	416,31
V Seconda metà	592,43	420,13
VI Prima metà	438,02	414,28
VI Seconda metà	531,89	418,38

Il trattamento economico per gli apprendisti assunti a far data dal 2 luglio 2004 sarà di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.

Terzo elemento o assegno supplementare

Provincia	Importo	Euro
Bergamo		10,33
Brescia		8,78
Como		7,75
Cremona		2,07
Lecco		7,75
Lodi		11,36
Mantova		2,07
Milano		11,36
Pavia		2,07
Sondrio		2,07
Varese		7,75

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Dirigente in forza al 30 giugno 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.7.1997	325.000	167,85+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.317,48



Sindacale

L'Informatore

novembre 2007

Amministrazione del personale

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.149,63

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.033,43

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.930,14

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.723,56

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002

	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.7.2004	210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005	125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006	120,00=
Totale	3.455,00

Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004

	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	3.000,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005	125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006	120,00=
Totale	3.245,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005

	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	3.000,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006	120,00=
Totale	3.120,00

1) Gli scatti di anzianità sono abrogati dal 1° luglio 2004. Per i dirigenti in forza al 30 giugno 2004 gli importi già maturati saranno aumentati nel biennio 1-7-2004/30 giugno 2006 di un importo di euro 258,22 mensili (pari a due scatti), non assorbibile da alcuna voce retributiva, di cui da corrispondersi € 129,11 alla maturazione del nuovo scatto e € 129,11 sei mesi dopo. Ai dirigenti che nel periodo 1/7/2004-30/6/2006 maturano l'11° ed ultimo scatto, sarà corrisposto solo l'importo di 129,11 €.



Sindacale

L'Informatore

novembre 2007

Amministrazione del personale

SINDACALE

Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Categoria	Paga base (1/9/2006) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Scatti di anzianità (1/10/86) Euro
I	728,23	530,04	15,49
II	611,39	526,11	14,46

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)

	Euro
Categoria I	10,52
Categoria II	9,54

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria lusso, I e II				
Livello	Paga base (1/7/2007) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Totale Euro	Terzo elemento Euro
Q.A	1.242,74	542,70	1.785,44	5,18
Q.B	1.115,37	537,59	1.652,96	5,18
I	1.003,38	536,71	1.540,09	4,18
II	876,02	531,59	1.407,61	7,43
III	799,29	528,26	1.327,55	3,36
IV	727,75	524,94	1.252,69	3,72
V	652,43	522,37	1.174,80	3,63 *
VI S	608,99	520,64	1.129,63	5,97
VI	593,11	520,51	1.113,62	5,97
VII	525,10	518,45	1.043,55	6,87

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria III e IV				
Livello	Paga base (1/7/2007) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Totale Euro	Terzo elemento Euro
Q.A	1.237,06	542,19	1.779,25	5,18
Q.B	1.110,21	537,12	1.647,33	5,18
I	998,22	536,24	1.534,46	4,18
II	871,63	531,20	1.402,83	7,43
III	795,42	527,91	1.323,33	3,36
IV	724,39	524,64	1.249,03	3,72
V	649,33	522,09	1.171,42	3,63 *
VI S	606,15	520,38	1.126,53	5,97
VI	590,27	520,25	1.110,52	5,97
VII	522,52	518,22	1.040,74	6,87

* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescrivente, magazziniere comune, centralista, allestire catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.

N.B. La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%

(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

I anno 75% - II anno 80% - III anno 85% - IV anno 90%

(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.

(3) A partire da aprile 2006 e per i 6 mesi successivi è stato fissato l'elemento provvisorio della retribuzione da erogare a copertura a seguito della formale disdetta Ccnl Turismo di settembre 2005. Da luglio 2006 l'importo è stato incrementato nelle cifre inserite in colonna.



Sindacale

L'Informatore

novembre 2007

Amministrazione del personale

Dettaglio contributi previdenziali e assistenziali (terziario e pubblici esercizi) - 1° gennaio 2007

		OPERAI IMPIEGATI	DIRIGENTI	OPERATORI DI VENDITA	PUBBLICI ESERCIZI E LABORATORI PASTICCERIA
Fondo pensioni	datore di lavoro	23,81	23,81	23,81	23,81
	lavoratore (1)	9,19	9,19	9,19	9,19
Assicurazione contro la disoccupazione (2)		1,61	1,61	1,61	1,61
Cassa unica assegni familiari (3)		1,68	1,68	1,68	1,68
Fondo garanzia T.F.R.		0,20	0,20	0,20	0,20
Cassa integrazione guadagni straordinaria (4)	datore di lavoro	0,60	-	0,60	0,60
	lavoratore	0,30	-	0,30	0,30
Contributo di mobilità (4)		0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economiche di maternità (5)		0,24	0,24	0,24	0,24
Indennità economiche di malattia		2,44	-	-	3,21 (6)
Contributo ASCOM (compreso apprendisti e contratto di formazione)		1,20	-	1,20	1,20
Contributo COVELCO (compreso apprendisti e contratto di formazione)		0,10	-	0,10	0,10

(1) Per le quote retributive eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari per il 2007 a € 40.083,00 annuali; € 3.340,00 mensili) l'importo va aumentato dell'1% qualora l'aliquota contributiva complessiva a carico del lavoratore sia inferiore al 10% (L. 14/11/1992, n. 438, art. 3 ter).

(2) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, la contribuzione contro la disoccupazione è ridotta all'1,48%.

(3) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, l'aliquota CUAUF, fissata nella misura dello 0,43%, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, non è più dovuta.

(4) Da applicarsi alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti (c.s.c. 7.01.XX e 7.02.XX).

(5) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, la contribuzione per l'indennità economica di maternità non è più dovuta.

(6) Compreso il supplemento dello 0,77% di cui al DM 1/2/1957 adottato in forza del Dlgs C.P.S. 31/10/1947 n. 1304. Per le aziende alberghiere il contributo aggiuntivo è dovuto solo per il personale adibito a mansioni tipiche degli addetti ai pubblici esercizi (circ. INPS n. 2084 R.C.V./71 del 21/3/1985).

N.B. Da gennaio 2006 è prevista una riduzione contributiva di un punto percentuale che opera principalmente sull'aliquota contributiva per gli assegni familiari, e, nel caso di insufficienza, sui contributi di maternità, disoccupazione, Cigs e malattia.

TABELLE CONTRIBUTI

Minimali

	Inps (1/1/2007)		Inail (1/1/2007)	
	Tempo pieno	Tempo parziale	Tempo pieno	Tempo parziale
Impiegati / operai	€ 41,43 giorn. € 1077,18 mensili	€ 6,21 orari	Impiegati / operai € 42,74 giorn. € 1068,55 mensili	€ 6,41 orari
Dirigenti	€ 112,38 giorn. € 2921,88 mensili	€ 16,86 orari	Dirigenti (1) € 79,38 giorn. € 1984,50 mensili	€ 9,92 orari

(1) Dal 1° luglio 2006

Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità - Indennità di disoccupazione ordinaria

Retribuzione di riferimento (1/1/2007)	Limite massimo (1/1/2007)	Riduzione contributiva (1/1/2007)
Fino a € 1826,07 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 844,06 mensili	5,84%
Oltre € 1826,07 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 1014,48 mensili	5,84%

La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Sull'indennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più alcuna riduzione. La misura dell'indennità di mobilità è pari al 100% dell'importo stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, l'indennità è ridotta all'80% della misura iniziale.



Sindacale

L'Informatore

novembre 2007

Amministrazione del personale

SINDACALE

Aziende commerciali fino a 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%
Impiegati	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%
Dirigenti	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%
Operatori di vendita	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.340,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%
ASCOM (escluso dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (escluso dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

N.B. La tabella si applica anche alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti il cui codice contributivo sia diverso da 7.01.XX o 7.02.XX.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomodatori sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2007, è di € 40.083,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.

Aziende commerciali che occupano più di 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%
Impiegati	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%
Dirigenti	retribuzione totale	36,03%	9,19%	33,98%	9,19%
Operatori di vendita	retribuzione totale	36,93%	9,49%	34,88%	9,49%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.340,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%
ASCOM (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

N.B. Sono da considerare commerciali le imprese contraddistinte dai codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX. I dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio e, limitatamente alla quota dello 0,60%, i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione ridotta come per gli apprendisti, sono esclusi dal versamento del contributo per la Cigs (pari allo 0,90%, L. 407/1990, art. 9, di cui lo 0,30% a carico del dipendente). Il contributo per l'indennità di mobilità (art. 16, L. 223/1991) è dovuto per tutti i dipendenti eccetto gli apprendisti ed i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione come per gli apprendisti.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomandatari sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2007, è di € 40.083,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.



Sindacale

L'Informatore

novembre 2007

Amministrazione del personale

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECOR- RENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda (A)	Dirig. (B)	Totale (A+B)
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	56.404,32 annui	1.1.2001	a. 6.542,90 t. 1.635,73 m. 545,24	564,04 141,01 47,00	7.106,94 1.776,74 592,24
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	59.224,54 annui	1.1.2002	a. 6.870,05 t. 1.717,51 m. 572,50	592,25 148,06 49,35	7.462,30 1.865,57 621,85
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,48%	1%	12,62%	59.224,54 annui	1.1.2003	a. 6.881,89 t. 1.720,47 m. 573,49	592,25 148,06 49,35	7.474,14 1.868,53 622,84
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,50%	1%	12,64%	59.224,54 annui	1.1.2004	a. 6.893,74 t. 1.723,43 m. 574,48	592,25 148,06 49,35	7.485,99 1.871,49 623,83
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,52%	1%	12,66%	59.224,54 annui	1.1.2005	a. 6.905,58 t. 1.726,40 m. 575,47	592,25 148,06 49,35	7.497,83 1.874,46 624,82
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,54%	1%	12,68%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 6.917,43 t. 1.729,36 m. 576,45	592,25 148,06 49,35	7.509,68 1.877,42 625,80
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 2,84% Agg. 1,54%	1%	5,38%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 2.594,03 t. 648,51 m. 216,17	592,25 148,06 49,35	3.186,28 796,57 265,52
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,95%	7,65%	44.194,25 annui	1.1.1996	a. 2.519,07 t. 629,77 m. 209,92	861,79 215,45 71,82	3.380,86 845,22 281,74
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,87%	7,57%	45.940,00 annui	1.1.2004	a. 2.618,58 t. 654,65 m. 218,22	859,08 214,77 71,59	3.477,66 869,42 289,81
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig	1.7.2000	a. 3.873,43 t. 968,36 m. 322,79	1.394,43 348,61 116,20	5.267,86 1.316,97 438,99
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	48.030,50 annui-azienda 4.648,10 annui-dirig	1.7.2004	a. 4.803,05 t. 1.200,76 m. 400,25	464,81 116,20 38,73	5.267,86 1.316,97 438,98
FORMAZIONE	-	-	-	-	1.7.1992	a. 129,11 t. 32,28 m. 10,76	129,11 32,28 10,76	258,22 64,56 21,52

Versamento trimestrale contributi: **Fondo previdenza Mario Negri** (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001) - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484 - c.c. n. 9100 presso B.N.L. Via Bissolati, 2 - 00187 Roma; **Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O) - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. - Fax 06/80910237 - c.c. n. 45360 presso B.N.L. Via Bissolati, 2 - 00187 Roma; **Associazione Antonio Pastore** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97) - via Stoppioni, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448 - c.c.n. n. 13790 presso Banca Nazionale del Lavoro. Il contributo per la **formazione**, pari a € 129,11 annui a carico dell'azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio) con mod. FN001.



Sindacale

L'Informatore

novembre 2007

Amministrazione del personale

SINDACALE

Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI		
		Azienda (A*)	Quadro (B)	Totale (A+B)
Qu.A.S.	1.1.1989	247,90	-	247,90
	1.1.1995	247,90	36,15	284,05
	1.1.2005	302,00	42,00	344,00
Quadrifor	1.1.1995	25,82	15,49	41,31
	1.1.2004	45,00	20,00	65,00
	1.1.2005	50,00	25,00	75,00

Versamento annuale contributi: **Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri** (scadenza 31 gennaio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: www.quas.it - c.c. n. 18000 - Abi 08327 - Cab 03399 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. *Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. **Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario** - Via Alvisè Cadamosto, 14 - 00154 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - c/c 4106/13 - Abi 05696 - Cab 03202 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

Impiegati - Operai - Assistenza sanitaria integrativa

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI	
		Iscrizione	Contributo mensile
EST	1.10.2006	30,00	10,00

Versamento contributi: EST - Ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi - Via Pisanelli, 40 - 40A 00196 Roma - Tel. 06/369937 - fax 06/36007110 - sito internet: www.fondoesit.it - c.c. n. 58300 - Abi 05584 - Cab 03200 - Cin A, presso Banca Popolare di Milano.

Quadri - Impiegati - Operai - Previdenza integrativa

DENOMINAZIONE FONDO FON.TE	IMPORTI			
	Quota d'iscrizione		Contribuzione ⁽¹⁾	
	Azienda	Lavoratore	Azienda	Lavoratore
Lavoratori occupati prima del 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (2) 50% TFR
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (3) 100% TFR

Versamento quota d'iscrizione: Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Via I. Rossellini, 16 - 20124 Milano - Codice filiale 0555 - c.c. n. 000010010001 - ABI 01030 - CAB 01696 - CIN V - Intestato al Fondo Pensione FON.TE
Trasmissione adesione: Previnet Spa, via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Tel. 041/5907054 - Fax 041/5907069 - email: fonte@previnet.it - sito internet: www.fondofonte.it

- (1) La contribuzione va determinata sulla retribuzione utile per il computo del trattamento di fine rapporto
- (2) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere il 5%.
- (3) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere il 10%.
- (4) Nuova percentuale dal 1° gennaio 2006.



Sindacale

L'Informatore

novembre 2007

Amministrazione del personale

Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano

Versamenti trimestrali dell'importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Intesa-San Paolo Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E oppure tramite modello F24, codice EBCM.

Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da settembre 2006	Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da settembre 2006
Quadri	2,82	Apprendisti 2a metà (1)	
1	2,62	2	1,97
2	2,36	3	1,77
3	2,13	4	1,62
4	1,94	5	1,52
5	1,83	6	1,43
6	1,72	Operatori di vendita	
7	1,59	1a categoria	1,89
Apprendisti 1a metà (1)		2a categoria	1,71
2	1,73		
3	1,57		
4	1,44		
5	1,36		
6	1,28		

(1) Assunti fino al luglio 2004. Dal 2 luglio 2004 vale la tabella relativa ai livelli contrattuali ordinari.

Si rammenta che qualora l'azienda non versi la contribuzione all'Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.

Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Tabella	Periodi	Classi di importo annuo delle provvigioni computabili		Indennità base più indennità integrativa %		
		Agenti e rappresentanti senza esclusiva	Agenti e rappresentanti in esclusiva			
A	dal 1°/1/1959 al 31/12/1968	sino a L.	2.000.000	sino a L.	2.500.000	4%
		da 2.000.001 a	3.000.000	da 2.500.001 a	3.500.000	2%
		oltre	3.000.000	oltre	3.500.000	1%
B	dal 1°/1/1969 al 31/12/1976	sino a L.	2.500.000	sino a L.	3.000.000	4%
		da 2.500.001 a	4.000.000	da 3.000.001 a	4.500.000	2%
		oltre	4.000.000	oltre	4.500.000	1%
C	dal 1°/1/1977 al 31/12/1980	sino a L.	4.500.000	sino a L.	6.000.000	4%
		da 4.500.001 a	6.000.000	da 6.000.001 a	8.000.000	2%
		oltre	6.000.000	oltre	8.000.000	1%
D	dal 1°/1/1981 al 31/12/1988	sino a L.	6.000.000	sino a L.	12.000.000	4%
		da 6.000.001 a	9.000.000	da 12.000.001 a	18.000.000	2%
		oltre	9.000.000	oltre	18.000.000	1%
E	dal 1°/1/1989	sino a L.	12.000.000	sino a L.	24.000.000	4%
		da 12.000.001 a	18.000.000	da 24.000.001 a	36.000.000	2%
		oltre	18.000.000	oltre	36.000.000	1%
F	dal 1°/1/2002	sino a €	6.197,00	sino a €	12.395,00	4%
		da 6.197,01 a	9.296,00	da 12.395,01 a	18.592,00	2%
		oltre	9.296,00	oltre	18.592,00	1%



Sindacale

L'Informatore

novembre 2007

Amministrazione del personale

SINDACALE

Contributi previdenziali Enasarco

	AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI		AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI		Aliquota contributiva (preponente + agente)
	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50)	9.000.000	60.000	7.500.000	36.000	3% + 3%
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231)	12.000.000	240.000	7.500.000	120.000	4% + 4%
Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157)	24.000.000	240.000	10.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	30.000.000	240.000	16.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	34.000.000	240.000	20.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/7/1998	42.000.000	480.000	24.000.000	240.000	5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001	€ 21.691,00	€ 247,90	€ 12.395,00	€ 123,95	5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*	€ 24.548,00	€ 248,00	€ 14.027,00	€ 124,00	6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005	€ 24.548,00	€ 700,00	€ 14.027,00	€ 350,00	6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006	€ 25.481,00	€ 727,00	€ 14.561,00	€ 364,00	6,75%+6,75%

Nel caso di agenti o rappresentanti che esercitano la propria attività in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, il preponente verserà un contributo pari al 2% per importi provvigionali annui fino a euro 13.000.000,00. Un contributo pari all'1% per importi compresi tra euro 13.000.000,01 e 20.000.000,00. Un contributo pari allo 0,5% per importi tra euro 20.000.000,01 e 26.000.000,00. Un contributo pari allo 0,1% per importi da euro 26.000.000,01 in poi. I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell'anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d'imposta (1/1/2007)

LIMITE SCAGLIONE ANNUO	SCAGLIONE ANNUO	ALIQUOTA	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE	IMPOSTA TOTALE	ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1)
Fino a euro 15.000,00	15.000,00	23%	3.450,00	3.450,00	-
Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	13.000,00	27%	3.510,00	6.960,00	-
Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	27.000,00	38%	10.260,00	17.220,00	-
Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	20.000,00	41%	8.200,00	25.420,00	-
Oltre euro 75.000,00	-	43%	-	-	-
Limite scaglione mensile					
Fino a euro 1.250,00	1.250,00	23%	287,50	287,50	-
Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33	1.083,33	27%	292,50	580,00	-
Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33	2.250,00	38%	855,00	1.435,00	-
Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00	1.666,67	41%	683,33	2.118,33	-
Oltre euro 6.250,00	-	43%	-	-	-

(1) L'addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.



Sindacale

L'Informatore

novembre 2007

Amministrazione del personale

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito

ADDIZIONALE REGIONALE (1) - Scaglioni di reddito	
Fino a euro 10.329,14	1,20
Oltre euro 10.329,14 fino a euro 15.493,71	1,20
Oltre euro 15.493,71 fino a euro 30.987,41	1,30
Oltre euro 30.987,41 fino a euro 69.721,68	1,40
Oltre euro 69.721,68	1,40

(1) In attesa dell'adeguamento della Regione Lombardia alla modifica degli scaglioni di reddito ai fini del calcolo Irpef, avvenuta mediante la Legge Finanziaria 2003, il contribuente dovrà far riferimento, per il calcolo dell'addizionale regionale Irpef, alla seguente tabella (Legge Regionale 18 dicembre 2001, n. 27). L'addizionale regionale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Deduzioni per familiari a carico

A) Lavoro dipendente e assimilato

reddito complessivo fino a 8.000 €	1.840 € con le seguenti particolarità: a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 € b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 €
reddito complessivo compreso tra 8.001 e 15.000 €	1.338 € + l'importo derivante dal seguente calcolo: $502 \text{ €} \times \frac{15.000 - \text{reddito complessivo}}{7.000}$
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 55.000 €	1.338 € X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$

Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali

Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell'anno.

Quando il reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non supera i 28.000 euro, la detrazione per lavoro dipendente è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 23.001 e 24.000 euro	10 euro	compreso tra 26.001 e 27.700 euro	40 euro
compreso tra 24.001 e 25.000 euro	20 euro	compreso tra 27.701 e 28.000 euro	25 euro
compreso tra 25.001 e 26.000 euro	30 euro		

B) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni)

Coniuge

reddito complessivo fino a 15.000 €	800 € - l'importo derivante dal seguente calcolo: $110 \text{ X } (\text{reddito complessivo} : 15.000)$ se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 € se uguale a zero la detrazione non spetta
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 €	690 € (detrazione fissa)
reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 €	$690 \text{ € (detrazione base) X il coefficiente derivante dal seguente calcolo:}$ $\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta

A seconda del reddito complessivo, la detrazioni per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 29.001 e 29.200 euro	10 euro	compreso tra 35.001 e 35.100 euro	20 euro
compreso tra 29.201 e 34.700 euro	20 euro	compreso tra 35.101 e 35.200 euro	10 euro
compreso tra 34.701 e 35.000 euro	30 euro		

Figli a carico

figlio di età inferiore a 3 anni	900 €	figlio di età superiore a 3 anni	800 €
figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni (900+220)	1.120 €	superiore a 3 anni (800+220)	1.020 €

con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo

Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:

$$\frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$$

In sostanza, per determinare l'importo spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali).

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Quindi, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

Altri familiari a carico

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali):

$$\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$$

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta.



Sindacale

L'Informatore

novembre 2007

Amministrazione del personale

SINDACALE

MOD. DM10/2-89 - Codici di trasmissione di uso più frequente

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
ALLATTAMENTO	D D	Art. 8 L. 903/77 Res. art. 8 L. 903/77	D 800 D 900	Importo ore di allattamento corrisposte nel mese corrente. Importo ore di allattamento relative a mesi precedenti
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	B e C B e C B e C B e C B e C B e C		5B00 5B0P 5B10 5B1P 5B20 5B2P	Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti con qualifica di apprendista (10%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time con qualifica di apprendista (10%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti con qualifica di apprendista in aziende fino a 9 addetti nel primo anno di contratto (1,5%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time in aziende fino a 9 addetti nel primo anno di contratto (1,5%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti in aziende fino a 9 addetti nel secondo anno di contratto (3%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time in aziende fino a 9 addetti nel secondo anno di contratto (3%).
ASCOM	B e C		W 020	1,20% a carico del datore di lavoro calcolato sulle retribuzioni di operai, impiegati, viaggiatori, apprendisti e contratti di formazione
ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE	D D B e C	Prestampata A.N.F. arr. Rec. A.N.F.	35 L 036 F 110	Importo complessivo degli assegni per il nucleo familiare. Importo degli assegni per il nucleo familiare corrisposti nel mese ma relativi a periodi di paga scaduti nei mesi precedenti. Recupero degli assegni per il nucleo familiare indebitamente corrisposti.
ASSISTENZA AI DISABILI	D D D D D D B e C B e C	Mat. fac. L. 104/92 Ind. art. 33 c. 2 L. 104/92 Ind. art. 33 c. 3 L. 104/92 Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92 Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92 Ind. cong. art. 80 L. 388/2000 Cong. straord. Rest. cong. straord.	L 053 L 054 L 056 L 057 L 058 L 070 C S01 M 070	Importo di maternità facoltativa corrisposta nel mese per l'assistenza del minore disabile. Importo di ore giornaliere corrisposte nel mese, per l'assistenza del minore disabile. Importo di giornate mensili corrisposte per l'assistenza al minore disabile o a una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado. Importo delle ore giornaliere spettanti al lavoratore disabile. Importo delle giornate mensili spettanti al lavoratore disabile. Indennità e assistenza soggetti handicappati da almeno 5 anni, ai sensi dell'art. 80 comma 2, legge 388/2000. Numero dipendenti ai quali è riconosciuta l'indennità ex art. 80 L. 388/2000. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito del datore di lavoro". Restituzione indennità indebitamente corrisposta.
COMPONENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE	B e C B e C	Retrib. dicembre Retrib. dicembre	A 000 D 000	Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato un aumento dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro". Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato una diminuzione dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero di giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro".
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO	B e C B e C D	Art. 3 ter L. 438/92 Vers. Contr. Agg. Rec. Contr. Agg.	M 950 M 951 L 951	Aliquota aggiuntiva dell'1%, a carico del dipendente, da applicare alle retribuzioni che superano il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari a € 3.340,00 mensili e € 40.083,00 annuali per il 2007). Numero dipendenti, ammontare delle retribuzioni eccedenti il limite. Nessun dato va riportato nella casella "numero giornate". Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo aggiuntivo. Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo aggiuntivo non dovuto.



Sindacale

L'Informatore

novembre 2007

Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
CO.VE.L.CO	B e C	Prestampata	W 030	0,10% a carico del lavoratore calcolato sulla retribuzione corrisposta.
DATI STATISTICI	B e C	Lav. maschi	MA 00	Numero dipendenti di sesso maschile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. Femm.	FE 00	Numero dipendenti di sesso femminile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. non retr.	NR 00	Numero dipendenti in forza per i quali non sono stati effettuati versamenti contributivi. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
DATI STATISTICI	B e C	Lav. comun.	C 000 CE00 - ES00 - LE00 - LI00 - PL00 - SL00 - SV00 - UN00 X 000	Numero lavoratori comunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Repubblica Ceca - Estonia - Lettonia - Lituania - Polonia - Slovacchia - Slovenia - Ungheria.
	B e C	Lav. E.C.	XZ00	Numero lavoratori extracomunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. E.C. D.L. 195/02	XZ00	Numero lavoratori extracomunitari regolarizzati e retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. Quadro	Q 000	Numero lavoratori occupati aventi qualifica di quadro. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Forza aziendale	FZ00	Numero totale dipendenti, comprensivo dei lavoratori a tempo parziale. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche elettive	E000	Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche sindacali	S000	Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. comunitari occupati	C000	Numero dei lavoratori comunitari occupati anche se distaccati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. beneficiari del congedo straordinario per l'assistenza a persone handicappate	CS01	Numero dei lavoratori beneficiari del congedo straordinario fino a due anni per l'assistenza a persone handicappate (art. 42, comma 5, Dlgs 151/2001). Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
DECONTRIBUZIONE	B e C	Ctr. Sol. D.L. 295/96	M 930	Interessa le aziende che per contratto integrativo aziendale o di secondo livello sono tenute a corrispondere retribuzioni di cui siano incerti la corresponsione o l'ammontare. Numero dipendenti, retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nella casella "numero giornate".
	B e C	Cong. Contr. 10%	M 931	Sulle somme erogate va pagato un contributo di solidarietà pari al 10%. Da utilizzare sul mod. DM 10-2 del mese di gennaio di ciascun anno (ovvero, per i dipendenti che terminano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno, sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo di solidarietà.
	D	Rec. Contr. 10%	L 931	Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". Da utilizzare sul mod. DM 10-2 del mese di gennaio di ciascun anno (ovvero, per i dipendenti che terminano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno, sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo di solidarietà non dovuto.
DIRIGENTI	B e C	Dirigenti	300	Numero dirigenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quote dei contributi obbligatori.
	B e C	Dirigenti P.T.	300 P	Numero dirigenti, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi che sarebbero dovuti.
DONATORI SANGUE	D	Donatori sangue	S 110	Importo retribuzione giornaliera a carico INPS.
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FON.DIR (Dirigenti)	B e C	Adesione fondo Fond.dir	FODI	Numero dirigenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FOR.TE (operai, impiegati, quadri)	B e C	Adesione fondo For.Te	FITE	Numero dipendenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
IMPIEGATI	B e C	Prestampata	11	Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.



Sindacale

L'Informatore

novembre 2007

Amministrazione del personale

SINDACALE

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
INDENNITÀ DI MALATTIA	D	Prestampata	52	Indennità di malattia già erogata dall'Inam. Importo erogato ai lavoratori a titolo di differenza di indennità di malattia, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Diff. Ind. Mal.	E 778	
	B e C	Rest. Ind. Mal.	E 775	
INDENNITÀ DI CONGEDO PER MATERNITÀ	D	Ind. maternità ex art. 78 D.lgs. 151/2001	M053	Indennità di maternità obbligatoria nel limite di euro 1813,08.
	D	Prestampata	53	Indennità di maternità obbligatoria eccedente il limite di euro 1813,08 per l'anno 2007.
	D	Diff. Ind. Mat. Obbl.	E 779	Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità obbligatoria, a seguito di rideterminazione della stessa.
	B e C	Rec. ind. mat. ex art. 78 D.lgs. 151/2001	E 780	Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme pari o inferiori a euro 1813,08.
	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme superiori a euro 1813,08.
INDENNITÀ DI CONGEDO PARENTALE	D	Ind. Mat. Fac.	L 050	Indennità giornaliera di maternità facoltativa corrisposta nel mese. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità facoltativa, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Diff. Ind. Mat. Fac.	L 055	
	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	
INTERESSI DI DIFFERIMENTO	B e C	Interessi	D 100	Importo interessi a carico dell'azienda autorizzata al differimento degli adempimenti contributivi.
LAVORATORI DISOCCUPATI O SOSPESI IN CIGS DA 24 MESI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO	B e C	Op. L. 407/90	158	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 407/90	258	
	B e C	Op. P.T. L. 407/90	O58	Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y58	
	B e C	Op. L. 407/90	159	Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 407/90	259	Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Op. O.T. L. 407/90	O59	Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y59	Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
LAVORATORI IN ASPETTATIVA	B e C	Lav. L. 300/1970	E 000	Da utilizzarsi per i lavoratori in aspettativa per funzioni pubbliche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro".
	B e C	Lav. L. 300/1970	S 000	Da utilizzarsi per i lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e nel quadro "somme a carico del datore di lavoro".
LAVORATORI IN CIGS DA 3 MESI DIPENDENTI DA IMPRESE BENEFICIARIE DI CIGS DA ALMENO 6 MESI ASSUNTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO	B e C	Op. DI 398/92	186	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. DI 398/92	286	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO PIENO INDETERMINATO EX ART. 25 COMMA 9, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	175	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. L. 223/91	275	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 75	Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 75	



Sindacale

L'Informatore

novembre 2007

Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	176	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. L. 223/91	276	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 76	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 76	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91 TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO PRIMA DELLA SCADENZA	B e C	Op. L. 223/91	177	Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Contributo a favore dell'azienda (pari al 50% dell'indennità di mobilità) che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità. Per ottenere questa agevolazione è necessaria la preventiva autorizzazione dell'INPS. Arretrati del contributo a favore delle aziende che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità.
	B e C	Imp. L. 223/91	277	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	077	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 77	
	D	Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 400	
D	Arr. Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 401		
LAVORATORI INTERINALI	B e C	Lav. interinali	Z 000	Numero dei prestatori di lavoro temporaneo occupati nel mese di riferimento della denuncia DM 10/2. Nessun dato deve essere inserito nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni", e "somme a debito del datore di lavoro".
LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO	D	Rid. L.E.	S 189	Importo relativo alla riduzione di 10 punti dell'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro per contributi previdenziali dovuti per i lavoratori all'estero in paesi extracomunitari non convenzionati.
LAVORO STRAORDINARIO	B e C	Lav. Str. 5%	S 005	Interessa aziende commerciali che occupano più di 15 dipendenti. Il contributo aggiuntivo (5%) è dovuto per le ore di lavoro straordinario prestate oltre la 40ma. Numero dipendenti, numero ore straordinarie, retribuzione corrisposta per le ore straordinarie.
MULTE DISCIPLINARI	B e C	Multe	A 700	Multe disciplinari a carico dei lavoratori.
OPERAI	B e C	Prestampata	10	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
OPERATORI DI VENDITA	B e C	Viaggiatori	800	Numero di operatori di vendita, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero di operatori di vendita, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Viaggiatori P.T.	800 P	
PREVIDENZA E/O ASSISTENZA INTEGRATIVE	B e C	Contr. Solidarietà 10% ex art. 9 bis, c. 1, L. 166/91	M980	Numero dipendenti, retribuzioni imponibili e contributo dovuto (10%).
PREVIDENZA COMPLEMENTARE	B e C	Contr. Solidarietà 10% ex art. 16 Dlgs n. 252/05	M900	Numero dipendenti, retribuzioni imponibili e contributo dovuto (10%).



Sindacale

L'Informatore

novembre 2007

Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
RIDUZIONE ONERI CONTRIBUTIVI	D	Esonero CUAF	R 600	Riduzione dell'aliquota contributiva della cassa unica assegni familiari (CUAF). Per le aziende iscritte negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397 la riduzione è dello 0,43%. Per le aziende non iscritte la riduzione è dello 0,80%. Da gennaio 2006 tale riduzione riguarda solo i lavoratori dipendenti occupati in Paesi esteri parzialmente convenzionati.
TEMPO PARZIALE	B e C	Operai a tempo P.	O	Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Imp. a tempo P.	Y	
TRATTENUTA DI PENSIONE	B e C	Prestampata	23	Numero dipendenti e importo della trattenuta operata ai lavoratori pensionati. Rimborso trattenuta di pensioni indebitamento operata.
	D	Res. Tratt. Pens.	L 000	
VERSAMENTI ACCESSORI	B e C	Vers. Accessori	Q 900	Interessi moratori.

SINDACALE



Sindacale

L'Informatore

novembre 2007

Amministrazione del personale

TABELLE VARIE Indice di rivalutazione T.F.R.

		INDICE ISTAT COSTO VITA	% DI INCREMENTO	PERCENTUALE DA APPLICARE (*)
ANNO 1995	Dicembre	116,7	5,802	5,852
ANNO 1996	Dicembre	104,9	2,564	3,423
ANNO 1997	Dicembre	106,5	1,525	2,644
ANNO 1998	Dicembre	108,1	1,502	2,627
ANNO 1999	Dicembre	110,4	2,128	3,096
ANNO 2000	Dicembre	113,4	2,717	3,538
ANNO 2001	Dicembre	116,0	2,293	3,220
ANNO 2002	Dicembre	119,1	2,672	3,504
ANNO 2003	Dicembre	121,8	2,267	3,200
ANNO 2004	Dicembre	123,9	1,724	2,793
ANNO 2005	Dicembre	126,3	1,937	2,953
ANNO 2006	Dicembre	128,4	1,662	2,747
ANNO 2007	Gennaio	128,5	0,078	0,183
	Febbraio	128,8	0,311	0,483
	Marzo	129,0	0,467	0,725
	Aprile	129,2	0,623	0,967
	Maggio	129,6	0,934	1,325
	Giugno	129,9	1,168	1,626
	Luglio	130,2	1,401	1,926
	Agosto	130,4	1,557	2,168

(*) - 75% dell'incremento del costo della vita più i ratei della percentuale fissa, pari all'1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Casistica	Contributi Inps/Inail		IRPEF	
	Italia	Estero	Italia	Estero
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto	Esente fino a € 46,48 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 46,48 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto, alloggio o vitto (o vitto o alloggio fornito gratuitamente)	Esente fino a € 30,99 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 30,99 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio, trasporto, alloggio, vitto	Esente fino a € 15,49 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 15,49 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)
Rimborso spese a piè di lista	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)
Diaria oltre il rimborso spese a piè di lista	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche con resa di conto	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche senza resa di conto	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)



Welfare

Indice

PREVIDENZA

- ▶ La somma aggiuntiva per i pensionati ultrasessantatrenni. **Pag. 29**
- ▶ Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili. **Pag. 32**

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

- ▶ Regime fiscale delle prestazioni dei fondi pensione. **Pag. 34**

ASSISTENZA

- ▶ Concessione di Cigs, mobilità e disoccupazione speciale in deroga alle disposizioni vigenti. **Pag. 35**

ORIENTAMENTI E GIURISPRUDENZA

- ▶ Cessione del quinto della pensione. **Pag. 36**

IN PRIMO PIANO

La somma aggiuntiva per i pensionati ultrasessantatrenni

Con la mensilità di ottobre è stata corrisposta ai titolari di pensione d'importo modesto l'intera somma aggiuntiva prevista, per l'anno 2007, dalla legge 127/2007. Nel fornire le istruzioni applicative, l'Inps ha precisato che, a partire dal 2008, il beneficio verrà erogato in unica soluzione con la mensilità di luglio ovvero con l'ultima mensilità dell'anno. ▼

Come si ricorderà, l'aumento delle "pensioni basse" rientra tra le misure messe a punto dal governo nell'ambito del recente Protocollo su previdenza, lavoro e competitività. Nell'evidenziare di seguito le modalità operative emanate dall'Istituto, ribadiamo la nostra ferma contrarietà a che le risorse della collettività (cosiddetto "tesoretto") vengano utiliz-

zate per erogare trattamenti di sostegno al reddito differenziati tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi. La somma aggiuntiva è concessa ai pensionati di età pari o superiore a 64 anni che abbiano un reddito complessivo personale non superiore ad una volta e mezza il trattamento minimo e cioè non superiore a 654 euro al mese nel 2007. Qualora il reddito sia superiore al predetto limite mensile ma inferiore al medesimo livello reddituale maggiorato della somma aggiuntiva, il beneficio viene concesso soltanto fino a concorrenza del limite mensile maggiorato (693 euro al mese). Nel computo del reddito vengono presi in considerazione i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte. Restano, invece, esclusi gli assegni al nucleo familiare, gli assegni familiari, le indennità di accompagnamento, il reddito della casa di abitazione, trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Qualora l'interessato sia titolare di pensione diretta e di pensione ai superstiti si tiene conto della sola anzianità contributiva dei trattamenti diretti. Nel caso in cui il soggetto sia titolare solo di pensione ai superstiti l'anzianità contributiva è commisurata all'aliquota di reversibilità riconosciuta nel caso specifico. Per le pensioni liquidate in regime internazionale viene considerata utile solo la contribuzione italiana. Nell'ipotesi di pensioni in totalizzazione viene valutata solo l'anzianità contributiva relativa alle quote di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria. Sono esclusi eventuali periodi contributivi relativi a casse professionali. Qualora la pensione non spetti per l'intero anno, il beneficio spetta in proporzione ai mesi di erogazione della pensione. Analoga riduzione si verifica nel caso in cui il requisito anagrafico dei 64 anni venga compiuto nel corso dell'anno. La somma aggiuntiva non costituisce reddito né ai fini fiscali né previdenziali, ad esclusione per l'incremento delle maggiorazioni sociali a partire dal 2008.

▶ CIRCOLARE Inps n. 119/2007. **Articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n. 127.**

1. Premessa

Sul supplemento ordinario n. 182 alla Gazzetta ufficiale n. 190 del 17 agosto 2007 è stata pubblicata la legge 3 agosto 2007, n. 127, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, avente ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia finanziaria". L'articolo 5, commi da 1 a 4, della predetta legge prevede a partire dall'anno 2007 la corresponsione di una somma aggiuntiva (cosiddetta 14.ma), in presenza di determinate condizioni reddituali, in favore dei pensionati ultrasessantatrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria (allegato 1). Ai sensi del comma 1 del citato articolo 5 tale somma aggiun-



Welfare

L'Informatore

novembre 2007

Previdenza

tiva deve essere corrisposta, in unica soluzione, per l'anno 2007, in sede di erogazione della mensilità di novembre ovvero della tredicesima mensilità e, dall'anno 2008, in sede di erogazione della mensilità di luglio ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno.

Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 70, commi da 7 a 10 della legge 23 dicembre 2000, n.388, in materia di importo aggiuntivo.

Con la presente circolare, i cui contenuti sono stati condivisi dal ministero del Lavoro e della previdenza sociale, si forniscono ulteriori istruzioni per il riconoscimento del diritto e per la determinazione della misura della somma aggiuntiva prevista dalla normativa in argomento ad integrazione della prima informativa alle strutture periferiche contenuta nel messaggio n. 22211 dell'11 settembre 2007.

2. Somma aggiuntiva

Come detto in premessa, il comma 1 dell'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 127, ha previsto, per i soggetti ultrasessantatrenni titolari dei trattamenti pensionistici indicati nella norma stessa, che non superino determinati limiti di reddito personale, la corresponsione di una somma aggiuntiva.

L'importo della somma aggiuntiva è determinato come indicato nella tabella A allegata alla legge stessa in funzione dell'anzianità contributiva complessiva e della gestione a carico della quale è liquidato il trattamento principale (vedi successivo punto 4).

Il beneficio in argomento spetta, in presenza delle condizioni richieste, ai titolari di pensione a carico:

- dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;
- della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere;
- delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;
- della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- del fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di

quota di pensione sia a carico di una delle predette gestioni. Ai sensi del comma 4 della legge in esame la somma aggiuntiva non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, con esclusione dall'anno 2008, (N.d.R. il riferimento è limitato al solo periodo 2007) per un importo pari a 156 euro, dell'incremento delle maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come determinato in applicazione del comma 5 della legge stessa.

3. Condizioni per il diritto: età e limiti di reddito

Ai sensi del comma 1 della norma in argomento sono destinatari della somma aggiuntiva i pensionati di età pari o superiore ai 64 anni.

Il beneficio spetta a condizione che il pensionato non possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Per l'anno 2007 tale limite è pari ed euro 8.504,73.

A norma del comma 2, in favore dei soggetti il cui reddito annuo sia superiore al limite reddituale di cui al comma 1 e inferiore al limite costituito dal predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva di cui al medesimo comma 1, la somma aggiuntiva è corrisposta fino a concorrenza del predetto limite.

Nell'allegato 2 vengono riportati i limiti di reddito, valevoli per l'anno 2007, che consentono il diritto alla somma aggiuntiva in misura intera o ridotta a seconda del reddito personale posseduto.

4. Misura della somma aggiuntiva

La norma in esame non prevede un importo fisso di somma aggiuntiva, ma stabilisce che la misura di tale beneficio sia determinata in funzione dell'anzianità contributiva complessiva e della gestione a carico della quale è liquidato il trattamento principale, come indicato nella tabella A allegata alla legge stessa.

Per trattamento principale deve intendersi quello con maggiore anzianità contributiva.

Si riporta di seguito la predetta tabella.

Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi	Somma aggiuntiva Anno 2007	Somma aggiuntiva dal 2008
Anni di contribuzione	Anni di contribuzione		
Fino a 15	Fino a 18	euro 262	euro 336
Oltre 15 e fino a 25	Oltre 18 e fino a 28	euro 327	euro 420
Oltre 25	Oltre 28	euro 392	euro 504

culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;

- delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.

Possono aver diritto alla somma aggiuntiva, in presenza delle condizioni richieste, anche i titolari di assegno di invalidità liquidato ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 222 del 1984 ed i titolari di pensione in totalizzazione purché almeno una

Se il soggetto è titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti, si tiene conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti.

Se il soggetto è titolare solo di pensione ai superstiti, ai fini dell'applicazione della predetta tabella A, l'anzianità contributiva complessiva deve essere computata in ragione dell'aliquota di reversibilità riconosciuta dall'ordinamento per la determinazione del predetto trattamento pensionistico.



Welfare

Si precisa che a tal fine occorre fare riferimento all'aliquota di reversibilità prevista dalla legge al momento dell'attribuzione del beneficio.

Al fine della valutazione dell'anzianità contributiva deve essere considerata tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto) relativa alla pensione su cui spetta il beneficio, utile e non utile per il diritto a pensione, ivi compresa eventuale contribuzione utilizzata per la liquidazione di supplementi.

In caso di titolarità di due o più pensioni dirette o di due o più pensioni ai superstiti a carico delle gestioni indicate al comma 1 deve essere considerata l'anzianità contributiva complessiva relativa a tali pensioni (ovviamente valutata, in caso di pensioni ai superstiti, nell'aliquota di reversibilità prevista). Non devono essere prese in considerazione eventuali anzianità contributive relative a pensioni a carico di gestioni non interessate dalla normativa in argomento.

Eventuali periodi sovrapposti temporalmente devono essere computati una sola volta.

Nel caso di pensioni liquidate in regime internazionale deve essere considerata utile solo la contribuzione italiana.

Nel caso di pensioni in totalizzazione deve essere valutata solo l'anzianità contributiva relativa alle quote di pensione a carico delle gestioni di cui al comma 1, escludendo eventuali periodi di contribuzione relativi a quota a carico di casse professionali.

La somma aggiuntiva è corrisposta in misura intera a condizione che il reddito personale posseduto non superi il limite previsto.

Come precisato al precedente punto 3, in caso di soggetti il cui reddito annuo sia superiore al limite reddituale previsto dalla norma e inferiore al limite costituito dal predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva, la somma aggiuntiva è corrisposta fino a concorrenza del predetto limite.

L'importo della somma aggiuntiva da prendere in considerazione per determinare tale limite è quello spettante all'interessato in relazione all'anzianità contributiva ed alla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento principale.

In caso di pensioni spettanti per un numero limitato di mesi, come ad esempio in caso di pensioni con decorrenza diversa dal 1° gennaio, ovvero di compimento del sessantaquattresimo anno di età nel corso dell'anno, il beneficio spetta in proporzione ai mesi di vigenza della pensione o di possesso del requisito anagrafico.

5. Redditi da considerare

Ai sensi del comma 1 "si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall'indennità di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata".

In applicazione di tale normativa devono essere presi in considerazione i redditi assoggettabili all'Irpef nonché i redditi tassati alla fonte, ed i redditi esenti non assoggettabili all'Irpef

L'Informatore

novembre 2007

Previdenza

fatte salve le esclusioni previste dalla legge.

Devono essere valutati anche i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso enti od organismi internazionali.

Non devono essere computati nel reddito, per esplicita previsione normativa:

- i trattamenti di famiglia comunque denominati;
- le indennità di accompagnamento;
- il reddito della casa di abitazione;
- i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
- le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Non devono altresì essere considerati i redditi:

- delle pensioni di guerra, per espressa previsione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261, concernente la disciplina delle pensioni di guerra (v. circolare n. 268 del 25 novembre 1991);

- dell'indennità prevista per i ciechi parziali dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, e dell'indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali dall'articolo 4 della stessa legge; tali provvidenze, infatti, al pari delle indennità di accompagnamento, hanno natura di contributo forfetario per rimborso di spese vive conseguenti al fatto oggettivo della minorazione e, per tale natura, non sono assimilabili ad alcuna forma di reddito concettualmente intesa (v. messaggio n. 14878 del 27 agosto 1993);

- dell'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati; ciò in quanto a suo tempo il ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha espresso l'avviso che tale indennizzo non deve essere computato nel reddito ai fini dei trattamenti di famiglia e di altre prestazioni di competenza dell'Istituto collegato al reddito (v. circolare n. 203 del 6 dicembre 2000);

- delle 154, 94 euro di importo aggiuntivo previsto dall'articolo 70, commi da 7 a 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che per espressa previsione della norma stessa non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali. (v. circolare n. 9 del 16 gennaio 2001);

- dei sussidi economici che i comuni ed altri enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità; ciò in quanto tali interventi economici presentano le caratteristiche di rimborso spese per oneri particolari sopportati dagli anziani piuttosto che quelle di redditi erogati con continuità (v. messaggio n. 362 del 18 luglio 2000).

Devono essere considerati i redditi percepiti dal pensionato nell'anno solare per il quale va accertato il diritto al beneficio.

6. Corresponsione del beneficio

Come detto in premessa la somma aggiuntiva in argomento deve essere corrisposta in unica soluzione.

Poiché si ritiene che il termine di novembre fissato dalla legge per la corresponsione della somma aggiuntiva per l'anno 2007 sia meramente ordinatorio, per tale anno la somma aggiuntiva verrà erogata con la mensilità di ottobre.

Dall'anno 2008 il beneficio verrà erogato con la mensilità di luglio ovvero con l'ultima mensilità corrisposta nell'anno.



Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili

Il 23 luglio è stata esplicitata la complessa manovra posta in atto dal Governo per modificare il regime giuridico delle pensioni ed incrementare la produttività.

Con il protocollo messo a punto sono state formulate una serie di proposte in materia di previdenza, di lavoro e di competitività che, se approvate dal Parlamento, determineranno un nuovo assetto del welfare nel nostro Paese.

La manovra, nel suo complesso, pur presentando qualche aspetto positivo, appare tuttavia, ancora una volta troppo orientata a "garantire" alcune categorie di lavoratori a discapito delle politiche attive per il lavoro, per la crescita e per la produttività.

In materia previdenziale vengono, inoltre, riproposte anacronistiche differenziazioni tra lavoro dipendente e lavoro autonomo sia con riferimento ai requisiti per l'accesso al pensionamento sia in tema di lavori usuranti.

Vediamo, in dettaglio, i termini dell'accordo relativamente ai temi previdenziali.

Requisiti pensione di anzianità

I requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità previsti dalla legge 243/2004 (cosiddetto scalone) dovrebbero essere così modificati:

Lavoratori dipendenti

Decorrenza	Requisiti
1.1.2008	58 anni di età e 35 anni di contributi
1.7.2009	Quota 95 (almeno 59 anni di età e 36 anni di contributi)
1.1.2011	Quota 96 (almeno 60 anni di età e 36 anni di contributi)
1.1.2013*	Quota 97 (almeno 61 anni di età e 36 anni di contributi)

*Questi nuovi requisiti non scatteranno automaticamente dal 2013 se, in base a una verifica, si registrino risparmi inferiori a quanto preventivato.

Ricordiamo che la pensione di anzianità continuerà, comunque, a essere concessa ai lavoratori dipendenti in possesso di 40 anni di contributi, a prescindere dall'età anagrafica. Verrebbero esclusi dai nuovi requisiti i lavoratori in mobilità.

Lavoratori autonomi

Decorrenza	Requisiti
1.1.2008	59 anni di età e 35 anni di contributi
1.7.2009	Quota 96 (almeno 60 anni di età e 35 anni di contributi)
1.1.2011	Quota 97 (almeno 61 anni di età e 35 anni di contributi)
1.1.2013*	Quota 98 (almeno 62 anni di età e 35 anni di contributi)

*Questi requisiti non scatteranno automaticamente dal 2013

se, in base ad una verifica, si registrino risparmi inferiori a quanto preventivato.

Anche per i lavoratori autonomi la pensione di anzianità continuerà, comunque, ad essere erogata in presenza di 40 anni di contributi, a prescindere dall'età anagrafica.

Attività usuranti

È prevista una deroga nell'applicazione dei nuovi criteri di accesso alla pensione di anzianità per i lavoratori dipendenti occupati in attività usuranti.

Tali lavoratori potranno andare in pensione con il requisito pensionistico ridotto di tre anni rispetto a quello ordinario, a condizione di aver svolto tale attività, a regime, per almeno la metà del periodo di lavoro complessivo ovvero, nel periodo transitorio, per almeno 7 anni negli ultimi 10 di attività lavorativa.

Il provvedimento dovrebbe interessare circa 1,4 milioni di lavoratori.

I lavoratori in questione saranno individuati da un'apposita commissione entro il mese di settembre 2007. In ogni caso, fra i lavoratori in questione saranno ricompresi:

- i lavoratori impegnati nelle attività previste dal decreto ministeriale del 1999 (decreto Salvi);
- i lavoratori considerati notturni ai sensi del decreto legislativo 66/2003
- i lavoratori addetti alla catena di montaggio
- i conducenti di mezzi pubblici pesanti.

Al riguardo va rilevato che, malgrado le ripetute sollecitazioni, non sono state recepite le nostre richieste dirette ad estendere il beneficio anche al lavoro autonomo, secondo quanto già previsto dal decreto legislativo 11/8/1993, n. 374.

Misure di copertura

La spesa per l'abolizione dello scalone ammonta a circa 7,5 miliardi di euro che verrebbero compensati con le seguenti misure:

1. Finestre pensionistiche

Verrà costituita una commissione che entro il mese di settembre 2007 dovrà esaminare la possibilità di prevedere finestre di uscita anche per la pensione di vecchiaia.

Contemporaneamente i lavoratori con almeno 40 anni di contributi dovrebbero essere mantenute le originarie 4 finestre per l'accesso alla pensione di anzianità, rispettivamente a gennaio, aprile, luglio ed ottobre.

I due provvedimenti dovranno produrre un saldo finanziario complessivamente nullo.

2. Blocco indicizzazione pensioni di importo elevato

Le pensioni di importo superiore ad otto volte il trattamento minimo pensionistico (circa 3.500 euro mensili nel 2007) non saranno indicizzate per un anno.

3. Razionalizzazione enti previdenziali

Entro il 31.12.2007 verrà presentato un piano per razionalizzare la spesa degli enti previdenziali ed assicurativi al fine di garantire in un decennio, risparmi per 3,5 miliardi di euro.

Tuttavia, qualora tali risparmi non dovessero risultare sufficienti a coprire le spese derivanti dall'abolizione dello "scalone", dal 2011 è previsto a garanzia un aumento dello 0,09% di tutte le aliquote contributive obbligatorie (dipendenti, para-



subordinati ed autonomi).

4. Aumento aliquote contributive lavoratori parasubordinati

Dall'1.1.2008 le aliquote contributive dei lavoratori parasubordinati che non hanno altra tutela pensionistica sono aumentate di un punto percentuale l'anno, fino ad un massimo di tre punti, e quindi passeranno dall'attuale 23,50% al 26,50%, nel 2010.

Dall'1.1.2008 le aliquote contributive dei lavoratori parasubordinati non esclusivi (cioè i pensionati e coloro che hanno un'altra assicurazione pensionistica obbligatoria) sono aumentate di un punto percentuale, dal 16% al 17%.

Dai predetti aumenti delle aliquote sono previste entrate nel decennio 2008-2017 rispettivamente pari a 3,6 miliardi ed a 0,8 miliardi di euro.

5. Fondi speciali Inps

È prevista l'introduzione di un contributo di solidarietà per i cosiddetti fondi speciali Inps che presentano squilibri finanziari rilevanti e che si andranno ad accentuare nel tempo (ad esempio ex fondo volo, ex fondo elettrici, ex fondo trasporti ed ex Inpdai).

Da tale misura sono previste nuove entrate per 0,7 miliardi di euro nel decennio 2008-2017

Coefficienti di trasformazione

L'aggiornamento dei coefficienti di trasformazione per il calcolo della pensione con il metodo contributivo partirà dal 2010 e avrà cadenza triennale (anziché decennale).

A tali fini dovrebbe essere istituita una commissione di esperti, con il compito di verificare e proporre entro il 31.12.2008, modifiche che tengano conto dei seguenti parametri:

- dinamiche macroeconomiche, demografiche e migratorie;
- incidenza dei percorsi lavorativi discontinui;
- rapporto fra l'aspettativa media di vita e quella dei singoli settori di attività.

In fase di prima rideterminazione dei coefficienti di trasformazione, la tabella A allegata alla legge 335/95 è sostituita, con effetto dall'1.1.2010, dalla nuova tabella A (vedi allegato 1)

Ammortizzatori sociali

La riforma degli ammortizzatori sociali prende avvio da una prima serie di misure dirette a sostenere le situazioni di precarietà.

Un primo intervento in materia sarà così articolato:

1. la durata dell'indennità di disoccupazione con requisiti ordinari sarà elevata a 8 mesi per chi ha meno di 50 anni ed a 12 mesi per chi ha più di 50 anni di età;
2. l'importo dell'indennità di disoccupazione con requisiti ordinari sarà elevato al 60% dell'ultima retribuzione per i primi 6 mesi, al 50% per i mesi dal 7° all'8° ed al 40% per gli eventuali mesi successivi. Restano fermi i vigenti massimali
3. l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, calcolata sui redditi da lavoro dell'anno precedente sarà elevata dal 30 al 35% per i primi 120 giorni ed al 40% per i successivi, per una durata massima di 180 giorni
4. la contribuzione figurativa sarà assicurata per l'intero periodo di fruizione dell'indennità con riferimento alla retribuzione già percepita
5. la perequazione relativa ai tetti delle indennità sarà elevata dall'80 al 100% dell'inflazione

Interventi in materia previdenziale per i lavoratori dipendenti con carriere discontinue

La copertura figurativa piena, prevista dalla riforma degli ammortizzatori sociali, commisurata alla retribuzione percepita, favorirà i dipendenti con contratti a termine, consentendo loro di colmare i vuoti pensionistici e di aumentare le pensioni future.

Misure per il reddito e l'occupazione

Saranno istituiti dei fondi di rotazione per consentire l'accesso al credito, con uno stanziamento di 150 milioni di euro per il triennio 2008-2010.

1. Fondo credito per il sostegno dell'attività intermittente dei parasubordinati

Il fondo consentirà ai lavoratori parasubordinati in via esclusiva di accedere ad un credito a tasso di interesse zero o molto basso, per compensare periodi di inattività. Il fondo potrà erogare un credito fino ad un limite di 600 euro mensili per 12 mesi con restituzione posticipata a 24 o 36 mesi.

2. Fondo microcredito per il sostegno all'attività dei giovani e in particolare delle donne

Il fondo incentiverà le attività innovative dei giovani, riprendendo e migliorando l'esperienza dei prestiti di onore.

3. Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi

Un'importante innovazione che va incontro alle nostre ripetute sollecitazioni è quella che istituisce un apposito fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi. Attraverso tale fondo verranno finanziate a condizioni particolarmente favorevoli le necessità connesse al trasferimento generazionale delle piccole imprese, dell'artigianato, del commercio e del turismo, dell'agricoltura e della cooperazione nonché l'avvio di nuove attività imprenditoriali nei suddetti settori.

Interventi in materia di cumulo di tutti i periodi contributivi (Totalizzazione)

Sono previste misure finalizzate a favorire il cumulo dei contributi versati nelle diverse gestioni pensionistiche.

1. per i giovani che sono nel sistema contributivo: sarà previsto un meccanismo che consenta di ottenere un'unica pensione, rimuovendo gli ostacoli frapposti al cumulo dei versamenti contributivi in diverse gestioni, sia per i requisiti di accesso alla pensione sia per l'ammontare della pensione.

2. per i lavoratori nel sistema retributivo o misto: sarà ridotto da sei a tre anni il requisito minimo di contribuzione richiesto per cumulare i contributi nelle varie gestioni pensionistiche.

Riscatto laurea

Saranno introdotte misure per rendere meno oneroso il riscatto della laurea:

1. per i giovani che sono nel sistema contributivo: sarà prevista la totale computabilità dei periodi riscattati ai fini del raggiungimento dei requisiti pensionistici. Sarà possibile chiedere il riscatto anche prima dell'inizio dell'attività lavorativa, con il pagamento di un contributo per ogni anno da riscattare stabilito per legge. Il pagamento potrà essere rateizzato fino a dieci anni senza interessi e sarà contabilizzato sul montante contributivo con riferimento alla data del versamento. Ai fini fiscali sarà possibile detrarre l'importo pagato dal reddito dei genitori, qualora il giovane non abbia un reddito personale tassabile.



Welfare

2. per coloro che sono nel sistema retributivo o misto: sarà possibile rateizzare l'importo in 120 rate mensili (oggi 60), senza interessi.

Interventi a favore delle donne

Nell'ambito delle misure finalizzate ad aumentare il tasso di occupazione delle donne, è previsto:

- sgravi per il sostegno di orari flessibili per conciliare tempi di lavoro e di vita familiare;
- potenziamento di servizi per l'infanzia e per gli anziani non autosufficienti

Pensioni basse

Tra gli interventi messi a punto dal governo nell'ambito del recente Protocollo su previdenza, lavoro e competitività, una evidenza particolare assumono le misure dirette ad incrementare le "pensioni basse".

Si tratta di una serie di benefici che, considerata l'urgenza, sono già stati inseriti come modifica al testo del decreto legge 2.7.2007, n. 81, in corso di conversione.

Il provvedimento concede, per il 2007, una somma aggiuntiva ai pensionati di età pari o superiore a 64 anni e che non possiedano redditi complessivi individuali pari o superiori a 8.504,73 euro annui (vedi tabella pag. 30).

L'importo della somma aggiuntiva viene così articolato:

Qualora il soggetto sia titolare di pensione diretta e di pensio-

ne ai superstiti si tiene conto della sola anzianità contributiva dei trattamenti diretti.

Nel caso in cui il soggetto sia titolare solo di pensione ai superstiti l'anzianità contributiva è computata al 60%.

L'aumento relativo al 2007 verrà corrisposto dall'Inps con la mensilità di novembre ovvero della tredicesima mensilità, mentre l'aumento relativo al 2008 sarà corrisposto con la mensilità di luglio ovvero con l'ultima mensilità corrisposta nell'anno.

Ai fini della determinazione della condizione reddituale si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura con esclusione dell'assegno per il nucleo familiare, degli assegni familiari, dell'indennità di accompagnamento, dal reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Per i pensionati con reddito superiore a 654 euro al mese, ma inferiore alla soglia costituita dal citato limite maggiorato dalla somma aggiuntiva, sarà corrisposta un'integrazione fino a concorrenza del predetto limite massimo (693 euro).

Va evidenziato che la somma aggiuntiva erogata non costituisce reddito, né ai fini fiscali né ai fini previdenziale.

Per i titolari di pensioni più alte, la nuova normativa introduce, per il triennio 2008-2010, l'elevazione dal 90% al 100% del coefficiente di rivalutazione della fascia di pensione da 3 a 5 volte il trattamento minimo.

L'Informatore

novembre 2007

Previdenza

Regime fiscale delle prestazioni dei fondi pensione

L'Agenzia delle Entrate riepiloga il nuovo regime dell'imposizione fiscale sulle prestazioni erogate dai fondi pensione, con la risoluzione di seguito pubblicata.

► **RISOLUZIONE** dell'Agenzia delle Entrate del 25/07/2007 n. 186. **Trattamento fiscale applicabile alle prestazioni erogate dal fondo integrativo dell'Enel ai propri dipendenti in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.**

(Omissis)

Per quanto riguarda il regime fiscale applicabile alle erogazioni in esame, occorre fare riferimento al momento di maturazione delle somme, distinguendo tra:

1. prestazioni relative ai montanti maturati fino al 31 dicembre 2000;
2. prestazioni relative ai montanti maturati dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006;
3. prestazioni relative ai montanti maturati dal 1 gennaio 2007.

Prestazioni relative ai montanti maturati fino al 31 dicembre 2000.

Le erogazioni in forma capitale effettuate a lavoratori dipendenti, a norma dell'articolo 13, comma 9, del decreto legisla-

Previdenza complementare

tivo 21 aprile 1993, n. 124, come illustrato nella circolare n. 235/E del 9 ottobre 1998, sono assoggettate a tassazione separata.

Per i "vecchi iscritti a vecchi fondi", ossia per i soggetti iscritti al 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari già istituite al 15 novembre 1992, si rende applicabile, in deroga alle disposizioni contenute nel predetto articolo 13, comma 9, il previgente regime fiscale e, quindi, alle prestazioni in forma di capitale, al netto dei contributi versati dal lavoratore in misura non eccedente il 4 per cento della retribuzione annua, si applica la medesima aliquota applicata al trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'articolo 19 (articolo 17 fino al 31 dicembre 2003), comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Per quanto riguarda invece le prestazioni in forma periodica, maturate fino al 31 dicembre 2000, le stesse si collocano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, precisamente, nella lettera h-bis dell'articolo 50 (articolo 47 fino al 31 dicembre 2003), comma 1, del Tuir e sono assoggettate a tassazione nella misura dell'87,50 per cento dell'ammontare corrisposto, ai sensi dell'articolo 52 (articolo 48-bis secondo la precedente numerazione), comma 1, lettera d), dello stesso testo unico.

Prestazioni relative ai montanti maturati dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006.

Sulla base della disciplina introdotta dal decreto legislativo 18



Welfare

L'Informatore

novembre 2007

Previdenza complementare

WELFARE

febbraio 2000, n. 47, le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche, sia in forma periodica che in forma di capitale, sono qualificate come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. L'articolo 10, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo n. 47, infatti, ha sostituito la lettera h-bis) dell'articolo 50 (articolo 47 secondo la precedente numerazione), comma 1, del Tuir che, nella stesura originaria, comprendeva solo quelle erogate in forma periodica.

Secondo la disciplina introdotta dal citato decreto legislativo n. 47 del 2000, le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale continuano ad essere assoggettate a tassazione separata ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 17 (articolo 16 secondo la precedente numerazione), comma 1, lettera a-bis), e 20 (articolo 17-bis secondo la precedente numerazione) del Tuir.

Per quanto concerne le prestazioni erogate in forma di trattamento periodico, la disciplina approvata con il decreto legislativo n. 47 del 2000, ha modificato, tra l'altro, la lettera d) dell'articolo 52 (articolo 48-bis secondo la precedente numerazione), comma 1, del Tuir, stabilendo che le stesse si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a tassazione e di quelli di cui alla lettera g-quinqies) dell'articolo 44 (articolo 41 secondo la precedente numerazione), comma 1, del Tuir, se determinabili.

Prestazioni relative ai montanti maturati dal 1 gennaio 2007. Le citate disposizioni contenute nel comma 1, lettera a-bis), dell'articolo 17 e nell'articolo 20 sono state abrogate dall'articolo 21 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con decorrenza 1 gennaio 2008.

Tale decorrenza è stata poi anticipata al 1 gennaio 2007 dal comma 749 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007).

Stante tale abrogazione, la tassazione applicabile e' disciplinata dal comma 6 dell'articolo 11 dello stesso decreto legislativo n. 252 del 2005, che testualmente recita: "Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui alla lettera g-quinqies) del comma 1 dell'articolo 44 del Tuir, e successive modificazioni, se determinabili. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate e' operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale la ritenuta di cui al periodo precedente è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore; nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita tale ritenuta è applicata dai soggetti eroganti. La forma pensionistica complementare comunica ai soggetti che erogano le rendite i dati in suo possesso necessari per il calcolo della parte delle prestazioni corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta se determinabili".

Concessione di Cigs, mobilità e disoccupazione speciale in deroga alle disposizioni vigenti

Il decreto ministeriale n. 41612 del 31.07.2007, in esecuzione della norma di cui all'art. 1, co. 1190 della Finanziaria 2007, ha previsto la concessione, in deroga alla normativa ordinaria, del trattamento di Cigs, di mobilità e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori (operai, impiegati, intermedi e quadri) coinvolti in situazione di crisi occupazionali di rilevanza regionale.

Le Regioni e le parti sociali provvederanno ad individuare il numero dei lavoratori destinatari del trattamento, la durata dei trattamenti e la ripartizione delle risorse tra le varie situazioni di crisi.

► **DECRETO 31 luglio 2007. Assegnazione fondi alle Regioni Sicilia, Toscana, Emilia Romagna, Umbria, Veneto e Lombardia, per la concessione, in deroga alle vigenti norma-**

Assistenza

five, dei trattamenti di Cigs, mobilità e disoccupazione speciale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, legge n. 296/2006. (Decreto n. 41612, Gu n. 202 del 31-8-2007)

Articolo 1

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo quanto concordato nel verbale di accordo governativo stipulato, in data 23 maggio 2007, alla presenza del sottosegretario al ministero del Lavoro e della previdenza sociale Rosa Rinaldi e dell'assessore al Lavoro della Regione siciliana Santi Formica e del successivo accordo integrativo stipulato tra le stesse parti in data 5 giugno 2007, vengono destinati complessivi 10 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori (impiegati, quadri, operai, intermedi) delle imprese ubicate nella Regione siciliana che non possono ricorrere agli ammortizzatori, ai sensi della normativa a regime, per l'attuazione dell'allegato programma definito presso la medesima regione in data 10 maggio 2007 e che si intende con il presente decreto integral-



Welfare

mente recepito.

Con successivo decreto interministeriale si provvederà all'assegnazione delle ulteriori risorse previste dai verbali di accordo medesimi nella misura di 1 milione di euro.

(Omissis)

Articolo 6

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo quanto concordato nel verbale di accordo governativo stipulato, in data 5 giugno 2007, alla presenza del sottosegretario al ministero del Lavoro e della previdenza sociale Rosa Rinaldi e dell'assessore all'istruzione,

Cessione del quinto della pensione

Il consiglio di amministrazione dell'Inps, con delibera n.105 del 25 luglio 2007, ha definitivamente approvato la convenzione quadro prevista dall'articolo 8 del Dm 27 dicembre 2006, n. 313, da proporre agli Istituti che intendono concedere prestiti dietro cessione di quote fino ad un quinto della pensione, con l'obiettivo di permettere ai pensionati di accedere a prestiti a condizioni più vantaggiose rispetto alle medie di mercato.

► MESSAGGIO Inps n. 23288/2007. **Articolo 8 del Dm 27 dicembre 2006, n. 313. Convenzione per la cessione del quinto della pensione. Allegato 1.**

Convenzione quadro finalizzata alla concessione di prodotti di finanziamento a pensionati Inps

L'anno duemilasette, il giorno _____ del mese di _____ in Roma via _____ tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, codice fiscale n. _____, rappresentato nel presente atto da _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____ e legale rappresentante (di seguito per brevità "Inps") e

Visto Il Dpr 5 gennaio 1950, n. 180 e s.m.i, il Dlgs 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i, il Dl 14 marzo 2005, n. 35 convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80, il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 27 giugno 2006, il Dm 27 dicembre 2006, n. 313.

Considerato che con l'art. 13-bis della legge n. 80 del 2005 e con l'emanazione del regolamento di cui al Dm 27 dicembre 2006, n. 313, è stata data ai pensionati la facoltà di contrarre prestiti estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione;

che il pensionato può contrarre prestiti solo con banche ed

L'Informatore

novembre 2007

Assistenza

alla formazione ed al lavoro della Regione Lombardia Gianni Rossoni, vengono destinati 8,6 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori (impiegati, quadri, operai, intermedi) delle imprese ubicate nella Regione Lombardia che non possono ricorrere agli ammortizzatori, ai sensi della normativa a regime, per l'attuazione dell'allegato programma definito presso la medesima regione in data 20 aprile 2007 e che si intende con il presente decreto integralmente recepito. Con successivo decreto interministeriale si provvederà all'assegnazione delle ulteriori risorse previste da verbale di accordo nella misura di 3 milioni di euro.

Orientamenti e giurisprudenza

intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Dlgs n. 385 del 1993 ed il cui oggetto sociale preveda, anche congiuntamente ad altre attività finanziarie, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti;

che la pensione può essere ceduta solo nel limite massimo della quota cedibile quale risulta dall'applicazione della normativa in materia e dal regolamento che costituisce parte integrante della presente convenzione;

che il prestito verso cessione del quinto comporta per l'Inps l'attivazione di procedure amministrative ed informatiche;

che l'Inps intende agevolare l'accesso ai finanziamenti da parte dei pensionati, garantendo la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato;

che è necessario disciplinare la cessione del quinto della pensione fissando alcuni principi generali e regole organizzative da seguire al fine di assicurare piena operatività, uniformità di indirizzi ed omogeneità di comportamento nei rapporti tra Inps, pensionati, banche ed intermediari finanziari;

che le banche ed Intermediari finanziari che abbiano interesse a partecipare all'iniziativa e che aderiranno alla stessa, si impegnano ad erogare i prodotti di finanziamento nel rispetto di tutte le norme della presente Convenzione e dell'annesso Regolamento.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

Assunzione delle premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione quadro (di seguito "Convenzione").

Articolo 2

Oggetto della convenzione

La Convenzione disciplina le modalità operative ed applicative per la concessione, da parte delle banche ed intermediari



Welfare

finanziari, dei prestiti da estinguersi con cessione fino ad un quinto della pensione previsti dall'articolo 1, commi 2-bis e ss del Dpr n. 180 del 1950.

Articolo 3

Destinatari

Possono contrarre prestiti estinguibili con cessione di quote fino ad un quinto della pensione i soggetti che percepiscono dall'Inps i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, comma 2 ter, del Dpr 5 gennaio 1950, n. 180 e s.m.i, come meglio individuati nelle disposizioni applicative approvate dal consiglio di amministrazione con delibera n. 46 del 2007.

Viene esplicitamente escluso l'intervento di altri soggetti (persone fisiche o giuridiche) nei rapporti tra la banca/l'intermediario finanziario ed i richiedenti.

Al fine di ottenere il prestito non è necessario che il destinatario sia titolare di un conto corrente presso la banca che concede il finanziamento.

Articolo 4

Intermediari finanziari autorizzati

L'Istituto procede a dare esecuzione alla cessione del quinto esclusivamente per i prestiti concessi dalle Banche e dagli Intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Dlgs 1° settembre 1993, n. 385 ed il cui oggetto sociale preveda, anche congiuntamente ad altre attività finanziarie, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti.

Articolo 5

Contratto e notifica

Le domande relative ai prodotti di finanziamento di cui all'articolo 2 della presente convenzione saranno presentate dai richiedenti presso le agenzie delle banche o degli intermediari finanziari aderenti che provvederanno all'istruttoria delle relative pratiche con la massima snellezza operativa.

A tal fine, il pensionato, prima della stipula del contratto, richiede alla sede Inps competente, attraverso le modalità stabilite dall'Istituto, il rilascio della "comunicazione di cedibilità" da cui risulta se la/e pensione/i di cui è titolare sia/siano o meno cedibile/i, ed in caso positivo, l'importo della quota cedibile.

I contratti saranno notificati all'Inps attraverso l'apposita procedura telematica predisposta e rilasciata dall'Istituto al fine di garantire la semplificazione degli adempimenti nella loro gestione in tempo reale.

Articolo 6

Trattenute sulla pensione

L'Istituto effettua le trattenute entro il terzo mese successivo alla notifica del contratto.

Le eventuali rate già scadute saranno recuperate mediante l'applicazione di una ritenuta aggiuntiva mensile per il tempo necessario al recupero dei mesi arretrati.

L'Informatore

novembre 2007

Orientamenti e giurisprudenza

In caso di diminuzione della quota cedibile conseguente a variazioni della/e pensione/i ceduta/e, l'importo variato della quota cedibile sarà comunicato dall'Inps al pensionato ed alla banca od istituto finanziario erogante il prestito, attraverso l'invio di una nuova comunicazione di cedibilità.

Fino a diversa comunicazione degli interessati, l'Inps continuerà ad effettuare le trattenute mensili entro l'importo rideterminato di quota cedibile.

La banca/intermediario finanziario, da parte sua, dovrà comunicare tempestivamente l'eventuale avvenuta estinzione anticipata del prestito.

La sede procederà a cessare le trattenute sulla pensione del cedente entro 60 giorni dalla predetta comunicazione.

Articolo 7

Tasso di riferimento della convenzione Inps

Ciascuna banca o intermediario finanziario provvederà ad erogare i finanziamenti alle proprie condizioni generali e particolari che dovranno comunque risultare migliorative nel rispetto delle seguenti condizioni:

- applicazione di un Teg (tasso effettivo globale) che sia inferiore rispetto ai tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, rilevati dall'Ufficio italiano cambi ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108 e pubblicati nella Gazzetta ufficiale n. 73 del 28 febbraio 2007 di:

a) n. 8,03% punti percentuali rispetto alla media di mercato rilevata per i prestiti al di sotto dei 5.000 euro (pertanto $16,48\% - 8,03\% = 8,45\%$);

b) n. 2,71% punti percentuali rispetto alla media di mercato rilevata, per i prestiti sopra i 5.000 euro (pertanto $10,26\% - 2,71\% = 7,55\%$).

Le predette condizioni, così, come precedentemente determinate alle lettere sub a) e sub b) potranno essere oggetto di revisione annuale da parte del consiglio di amministrazione dell'Inps;

- il tasso di mora non dovrà essere superiore al tasso contrattuale maggiorato di quattro punti percentuali.

Inoltre, le condizioni generali e particolari dovranno prevedere:

- le variazioni dei tassi potranno avvenire in concomitanza e in pari percentuale delle variazioni del tasso ufficiale di riferimento fissato dalla Banca centrale europea (dal 14.3.2007, fissato al 4,00%);

- età del richiedente: non superiore a 80 anni alla data di scadenza del piano di ammortamento;

- modalità di rimborso in rate mensili costanti;

La banca/intermediario finanziario si impegna, inoltre, con la sottoscrizione della presente convenzione a proporre contratti di finanziamento nei quali è presente l'indicazione analitica delle seguenti componenti di costo:

- Spese di istruttoria;

- Spese di estinzione anticipata;

- Tasso di interesse applicato;

- Premio assicurativo per la copertura della premorienza.

- Teg complessivo.

Nel prospetto del finanziamento dovrà, inoltre, essere riportato analiticamente l'importo erogato al pensionato, l'importo



Welfare

della rata di ammortamento e l'importo complessivo restituito dal pensionato.

L'Inps si impegna a divulgare nelle forme più idonee a consentire una ampia diffusione tra i pensionati, le proposte di finanziamento delle banche/intermediari finanziari che sottoscrivono la presente convenzione, eventualmente formando anche una apposita graduatoria delle proposte stesse.

Articolo 8

Responsabilità e adempimenti

Viene esclusa espressamente ogni e qualsiasi responsabilità e/o garanzia dell'Inps in ordine al buon esito dell'operazione di finanziamento nel suo complesso ed alla singola trattenuta. In particolare, l'Istituto non è responsabile per ritardi, nell'esecuzione delle trattenute, dovuti a notifiche erroneamente indirizzate a strutture Inps non competenti o con modalità diverse da quelle previste.

È esclusa qualunque responsabilità dell'Inps in caso di riduzione della quota di cedibilità, per effetto di variazioni in diminuzione della pensione.

La banca e l'intermediario finanziario si impegnano a restituire all'Inps, senza opporre nessuna eccezione, tutte le trattenute eventualmente versate dall'Istituto dopo l'eliminazione della pensione oggetto della cessione; allo stesso tempo si impegnano a restituire direttamente al pensionato le trattenute versate dall'Istituto dopo l'estinzione, anche anticipata, del prestito, manlevandolo da qualsiasi richiesta del pensionato che ha estinto il finanziamento.

La banca e l'intermediario finanziario si impegnano a fornire all'Inps, con cadenza mensile, i dati relativi ai finanziamenti erogati ai pensionati.

L'inosservanza o l'uso strumentale di quanto previsto nella presente convenzione, in particolare il mancato rispetto dei tassi prestabiliti, da parte della banca od intermediario finanziario sarà causa di risoluzione di diritto della convenzione, salvo l'eventuale danno ulteriore.

L'Inps si riserva la facoltà di escludere dalla convenzione le banche o gli intermediari finanziari in caso di erogazioni marginali dei prodotti di finanziamento previsti dalla presente convenzione.

Articolo 9

Rimborso oneri

La banca o l'intermediario finanziario si impegnano a rimborsare all'Inps gli oneri sostenuti per le cessioni attivate.

Per ogni cessione l'onere da corrispondersi anticipatamente, è pari a 1,5 dell'importo applicato dalle Poste italiane spa per ogni operazione di versamento in c/c postale (attualmente 1,00X12 mensilitàX1,5).

Articolo 10

Copertura rischio premorienza

Le banche/intermediari finanziari potranno provvedere alla

L'Informatore

novembre 2007

Orientamenti e giurisprudenza

copertura del rischio assicurativo relativo alla premorienza attraverso l'utilizzo di primarie compagnie assicuratrici, fatta salva l'ipotesi che alla copertura provveda il fondo di previdenza e credito dell'Inpdap previsto dall'art. 33 del Dpr 29 dicembre 1973 n. 1032.

Le banche/intermediari finanziari dovranno, comunque presentare condizioni contrattuali omologhe rispetto a quelle praticate dal fondo Inpdap.

Articolo 11

Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio a quanto contenuto nelle disposizioni applicative approvate dal consiglio di amministrazione con delibera n. 46 del 2007, che vengono integralmente accettate con la sottoscrizione della presente convenzione, nonché, in quanto applicabili, alle norme di cui al Dpr n. 180 del 1950 e s.m.i. e alle condizioni generali dei contratti.

Articolo 12

Foro competente

La soluzione di ogni controversia dipendente dalla interpretazione e/o dalla esecuzione della presente convenzione sarà di competenza del Foro di Roma.

Articolo 13

Durata

La convenzione ha validità triennale a decorrere dal....., salvo rinnovo espresso tramite scambio di lettere raccomandate.

Articolo 14

Risoluzione della convenzione

L'Inps può risolvere unilateralmente la convenzione in caso di violazione delle prescrizioni in essa contenute da parte della banca/intermediario finanziario sottoscrittore.

Articolo 15

Domicilio legale

Agli effetti del presente atto, Inps elegge il proprio domicilio in Roma via Ciro il Grande, 21.

Articolo 16

Oneri fiscali

Questa convenzione viene redatta in tre copie originali, di cui una per ciascuna parte contraente e la terza per l'Ufficio del registro di Roma. L'onere e le spese di registrazione in caso d'uso, nonché quelle per eventuali bolli, sono a carico delle banche/intermediari finanziari.

Letto, approvato e sottoscritto.



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

L'Informatore

novembre 2007

Sicurezza e igiene del lavoro

Indice

SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO

- ▶ Sicurezza sul lavoro - Legge 3 agosto 2007 n. 123 - art. 6 - Tessera di riconoscimento. **Pag. 39**
- ▶ Sicurezza sul lavoro - Riordino del Testo unico sulla sicurezza. Delega al Governo e nuove misure. **Pag. 39**

AMBIENTE

- ▶ Codice ambientale Dlgs 152/2006 - Bozza di decreto correttivo sulla Parte quarta - Questioni aperte - Criticità. . . **Pag. 41**
- ▶ Codice ambientale Dlgs 152/2006 - Abrogazione degli articoli 6, 48 e 49. Conferma dell'Osservatorio nazionale dei rifiuti. **Pag. 43**

POLITICHE ENERGETICHE

- ▶ Gli incentivi fiscali del "Pacchetto energia" nella Finanziaria 2007 (L. 296/2006). **Pag. 43**

che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedere per proprio conto". ▼

L'obbligo ripropone la finalità dell'immediata identificazione e inequivoca riconoscibilità del lavoratore perseguita dall'art. 36 bis della L 248/2006, di conversione del Dl 4 luglio 2006, n. 223 -Decreto Bersani-, che ha per primo introdotto tale obbligo della tessera di riconoscimento, circoscrivendolo ai cantieri edili (la ratio sottesa all'art. 36 bis è quella del contrasto del lavoro nero - come dichiarato nella rubrica dello stesso articolo- largamente impiegato proprio nei cantieri edili, che sono luoghi di lavoro connotati da un livello di pericolosità "ontologica" tipica del settore).
L'ambito di applicabilità dell'art. 6, comma 1 in esame, invece, non essendo espressamente circoscritto ai cantieri edili, va inteso, interpretando la lettera della legge, come generalizzato a tutte le imprese appaltatrici e subappaltatrici; dunque non solo a quelle che operano nel campo dell'edilizia, ma anche a quelle che svolgono attività negli altri luoghi di lavoro (si pensi alle ditte appaltatrici di servizi che svolgono la loro attività nei condomini, nelle abitazioni, nelle strutture industriali, etc.).
Il comma 2 del medesimo art. 6 della legge 123/2007 dispone che la finalità dell'immediata identificazione e inequivoca riconoscibilità del lavoratore alle dipendenze delle ditte appaltatrici e subappaltatrici sia soddisfatta, per le ditte con meno di dieci dipendenti, mediante l'adempimento del diverso obbligo di annotazione su apposito registro vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.
La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta a carico dei datori di lavoro la comminazione di sanzioni amministrative che vanno da € 100 a € 500 per ciascun lavoratore.

Mentre i lavoratori muniti della tessera di riconoscimento di cui al comma 1 art. 6 che non ottemperano all'obbligo di esporla sono passibili di sanzione amministrativa da € 50 a € 300.

Il testo dell'art. 6 della legge 123/2007 è disponibile, su richiesta, anche telefonica, presso i Servizi Ambiente - Sicurezza - Politiche energetiche.

Riordino del Testo unico sulla sicurezza Delega al Governo e nuove misure

Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 185 del 10 agosto 2007 della legge n. 123 del 3 agosto 2007 "Misure in tema della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al

AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE

**IN
PRIMO
PIANO**

Legge n. 123 del 3 agosto 2007 Articolo 6 Tessera di riconoscimento

Con la legge 3 agosto 2007, n. 123, pubblicata in Gu n. 185 il 10 agosto ed entrata in vigore il 25 agosto scorso, all'art. 6, comma 1, il legislatore ha disposto che: "a decorrere dal 1° settembre 2007, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia" è iniziato l'iter perché venga emanato il Testo unico sulla sicurezza.

La legge 123 citata, entrata in vigore il 25 agosto scorso, prevede infatti con l'art. 1 la delega al governo e l'adozione, entro nove mesi dalla sua entrata in vigore, di uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni del settore. La legge è divisa in due parti. La prima parte (art. 1) è interamente occupata dalla delega al governo e prevede che, ferma restando l'uniformità della tutela sul territorio nazionale, i decreti distinguano tra principi fondamentali di competenza statale e la disciplina di dettaglio, destinata a operare solo fino a quando le Regioni e le provincie autonome non esercitino il potere loro conferito.

- Una delle novità più rilevanti riguarda l'estensione della normativa a tutti i settori e a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla qualificazione del loro rapporto di lavoro (compresi parasubordinati, autonomi ed equiparati).

Particolare attenzione dovrà andare ai giovani, extracomunitari e soggetti avviati con contratto di somministrazione, per la particolare incidenza del rischio infortunistico nei loro confronti, nonché ad alcune lavorazioni di provata pericolosità.

- È prevista la semplificazione delle procedure nei confronti delle piccole e medie imprese, senza tuttavia diminuire i livelli di tutela già raggiunti.

Altre per la Pmi sono individuate misure di finanziamento per gli adempimenti tecnologici e dell'organizzazione del lavoro, i cui oneri saranno sostenuti dall'Inail.

Con la nuova legge viene riformulato l'apparato sanzionatorio, per assicurare maggiore corrispondenza tra infrazioni e sanzioni, tenendo conto dei compiti effettivamente svolti da ciascun soggetto obbligato nonché alla natura, sostanziale o formale, della violazione.

È confermata la speciale procedura oblativa prevista dal Dlgs 758/94, non escludendo per le violazioni più gravi le sanzioni di tipo interdittivo.

Infine, per dare maggiore efficacia alla attività di vigilanza, perché possa contrastare la mancanza di sicurezza nei luoghi di lavoro, dovrà essere razionalizzato il coordinamento degli interventi ispettivi.

- Ma le nuove disposizioni contenute nella delega al governo per il riordino della normativa vengono affiancate da interventi di tipo culturale sul lungo periodo.

Infatti un ruolo fondamentale è affidato alla formazione, intesa come strumento di prevenzione, per cui è previsto l'inserimento della materia della sicurezza sul lavoro nei programmi scolastici e universitari.

L'Informatore

novembre 2007

Sicurezza e igiene del lavoro

È la cultura della sicurezza, il suo radicamento profondo nel sistema sociale e produttivo che si vuole riportare all'attenzione diffusa perché essa sia, nel delicato processo di educazione alla legalità, coerente al rispetto delle regole in materia di antinfortunistica e a diffuse pratiche di prevenzione del rischio nell'ambito di sedi lavorative.

La seconda parte della legge (dall'art. 2 all'art. 12) è caratterizzata invece da disposizioni di natura immediatamente prelettiva.

Vediamone i principali tratti.

- In caso di omicidio colposo o lesioni colpose con violazione delle norme di sicurezza (art. 2, comma 1) il Pm ne deve dare immediata comunicazione all'Inail per l'eventuale costituzione di parte civile; a carico delle persone giuridiche è prevista una responsabilità civile con l'applicazione di una sanzione pecuniaria proporzionata alle quote.

- Modifiche al Dlgs 626/1994: viene prevista (art. 3, comma 1, lett. (a)) la elaborazione di un unico documento della sicurezza, a cura del committente, che indichi le misure adottate per eliminare interferenze tra i vari appaltatori, nonché (art. 3, comma 1, lett. (b)) la separazione dei costi relativi alla sicurezza nei casi di appalti e subappalti. A tale documento può accedere, su richiesta, anche il Rls eletto.

- Per migliorare l'operatività dei comitati regionali di coordinamento nelle attività di prevenzione e vigilanza, (art. 4, comma 1) il presidente del Consiglio dei ministri dovrà emanare un apposito decreto che individui i settori prioritari di intervento. Fino all'emanazione del Dpcm il coordinamento viene effettuato dal presidente della provincia (art. 4, comma 2).

- Il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale può essere adottato qualora si riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 5, comma 1).

Finora il riscontro delle violazioni, verificate dall'Ispettorato del lavoro in base all'art. 36-bis, commi 1 e 2 del Dlgs 223/06 (legge 248/06), erano nel settore edile.

Ora invece, in base all'art. 5 della nuova legge 123, il provvedimento di sospensione sarà adottato dall'ispettore del lavoro non solo nel settore edile ma anche in tutte le attività imprenditoriali qualora vi risulti l'impiego di personale non iscritto nel libro matricola o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati.



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

Codice ambientale Dlgs 152/2006 Bozza di decreto correttivo sulla Parte quarta Questioni aperte - Criticità

Premessa

Come è noto, è in fase di riscrittura la "Parte prima" -relativa ad ambito di applicazione e finalità- del Codice ambientale, che prevede l'ingresso di nuovi principi generali, quali: lo "sviluppo sostenibile" (la Pa deve dare priorità alla tutela ambientale); il principio di "precauzione" (evitare di creare rischi per l'ambiente e, solo in subordine, arginare quelli esistenti); il principio che "chi inquina paga" (obbliga all'integrale ripristino dello "status quo ante"); quello di "sussidiarietà" (lo Stato interviene solo per inefficacia delle azioni poste a livello inferiore); il principio di libero "accesso alle informazioni ambientali" (senza necessità di un interesse giuridicamente rilevante). Riguardo invece alle innovazioni alla "Parte quarta", annunciate con la bozza di decreto correttivo approvata in prima lettura dal governo il 12 ottobre 2006, i punti più significativi e critici appaiono essere i seguenti:

- l'annoso tema della definizione di rifiuto;
- la nozione di deposito temporaneo;
- gli obblighi sostanziali e gli obblighi formali del produttore dei rifiuti (e la cosiddetta tracciabilità del movimento dei rifiuti);
- la individuazione dei due diversi possibili regimi autorizzativi per la gestione dei rifiuti;
- il principio di precauzione;
- aspetti del sistema sanzionatorio.

Inizieremo con il presente articolo a trattare i temi sopra indicati.

Definizione di rifiuto

Delle differenti interpretazioni della nozione di rifiuto - art. 183, comma 1, lett. a) Dlgs 152/2006 - si discute da molti anni, e non solo in Italia. Basta scorrere le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, che si occupano di questo tema per vedere che discussioni e dissidi circa la riconducibilità alla normativa sui rifiuti di determinate modalità di utilizzazione degli scarti di lavorazione sussistono anche negli altri paesi europei (tanto è vero che la Commissione europea ha avviato un iter di studio e consultazione volto a introdurre nella nuova direttiva sui rifiuti, attualmente in fase di discussione, dei chiarimenti sulla definizione di rifiuto).

Da quando è entrata in vigore la legislazione europea in materia, si sono venuti inizialmente a formare due opposti orientamenti dottrinari:

- quello secondo cui qualunque scarto di produzione è rifiuto;
- quello secondo il quale, invece, ciò che può essere recuperato per ciò stesso non soggiace al regime dei rifiuti.

Nessuna di queste due posizioni ha trovato accoglimento nel diritto comunitario come interpretato dalla Corte europea di giustizia: sia pure con molte oscillazioni tra una sentenza e l'altra, la Corte di giustizia è arrivata infatti ad escludere l'applicazione della disciplina sui rifiuti in ordine agli scarti di produzione/lavorazione sottoposti a successive utilizzazioni,

quando (e solo quando) tali riutilizzazioni avvengono direttamente, vale a dire senza bisogno di trasformazioni o trattamenti preliminari.

Anche all'interno della Corte europea di giustizia è rimasta aperta poi la questione circa un aspetto specifico del tema in esame: se tale riutilizzazione diretta degli scarti di produzione debba necessariamente avvenire all'interno dello stesso ciclo produttivo, o addirittura della stessa impresa che ha generato lo scarto, oppure se la disciplina sui rifiuti resti inapplicabile (come sembra più ragionevole dal punto di vista sia della normativa ambientale, sia della priorità da tutti attribuita all'attività di recupero), anche quando la riutilizzazione dello scarto avvenga in un diverso ciclo produttivo, in una diversa industria (come nel caso del riutilizzo degli scarti di metallo di determinate lavorazioni).

Nell'ambito della giurisprudenza nazionale invece, prima dell'entrata in vigore del Codice, si possono enucleare due diverse fasi:

- in una prima fase, che va tendenzialmente sino agli anni 2003-2004, la giurisprudenza prevalente aveva aderito quasi integralmente alla tesi dell'interpretazione rigida, che si può sintetizzare con lo slogan "tutto è rifiuto". E secondo la quale, pertanto, qualunque riutilizzo, anche immediato e diretto, di uno scarto di produzione dovrebbe essere effettuato seguendo tutte le formalità (formulario, registri di carico e scarico, Mud, etc.) previste dalla normativa sui rifiuti;

- poi, negli ultimi anni precedenti l'entrata in vigore del Codice ambientale, la Corte di Cassazione, a seguito di un ripensamento (peraltro fortemente significativo, in quanto proveniente dallo stesso corpo di magistrati che precedentemente aveva abbracciato la tesi restrittiva), ha abbandonato l'orientamento in questione, uniformandosi alla tesi della Corte di giustizia.

E mentre il legislatore del 2006, nell'emanazione del Codice ambientale, ha sposato una tesi (peraltro già superata dalla stessa Corte di Cassazione) favorevole a larghe esclusioni dalla normativa sui rifiuti, il decreto correttivo di ottobre, invece (che a fine giugno era ancora all'esame presso le commissioni di Camera e Senato), torna alla tesi esageratamente restrittiva che la Corte di Cassazione ha abbandonato dal 2003; non ha infatti tenuto conto del parere espresso dalla conferenza unificata Stato/Regioni, che puntava al concetto di recupero completo (comprendente il riutilizzo), sostanzialmente coincidente con la posizione della Corte di giustizia.

La bozza correttiva di decreto sembra voler fare inoltre una pericolosa marcia indietro rispetto ad alcune aperture a suo tempo introdotte dal Codice ambientale riguardo la nozione di deposito temporaneo di rifiuti.

Deposito temporaneo di rifiuti (art. 183, comma 1, lett. m)

Il Codice ambientale aveva adottato una interpretazione ragionevole della nozione di deposito temporaneo, nozione in base alla quale le imprese, se effettuano le operazioni di recupero o smaltimento ogni 2 o 3 mesi (a seconda che si tratti, rispettivamente, di rifiuti pericolosi o non pericolosi), non hanno limiti di volume per il deposito temporaneo.

La bozza di correttivo dell'ottobre 2006, invece, sposa la tesi rigorista: eliminando la scelta tra criterio temporale e criterio quantitativo, stabilisce quale criterio base inderogabile (uni-



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

camente) quello quantitativo (effettuazione delle operazioni di recupero/smaltimento, non appena sia raggiunta la soglia dei 10 -rifiuti pericolosi- o 20 -non pericolosi- metri cubi).

Il governo ha infatti "bypassato", anche in questa occasione, la proposta avanzata dalle Regioni, che consisteva nel confermare, sì, il sistema del Codice (alternatività tra rispetto dei limiti di volume e frequenza della raccolta dei rifiuti, con conseguente agevolazione dell'impresa nell'adempimento degli obblighi di legge), ma con il "bilanciamento" di una previsione aggiuntiva: che l'impresa dovesse fin dall'inizio dichiarare quale dei due regimi avrebbe scelto per le suddette operazioni.

Come si può notare, si trattava di una proposta del tutto ragionevole, configurando essa, a fronte di una agevolazione di carattere squisitamente operativo, un onere per l'impresa stessa, teso a rendere più difficile l'elusione della legge e rispondente a canoni di effettività del controllo.

Obblighi sostanziali e formali del produttore di rifiuti

Quando si parla di obblighi del produttore dei rifiuti, spesso i primi a venire in mente sono quelli relativi alla tenuta dei formulari, dei registri di carico e scarico, al Mud.

Tali adempimenti costituiscono obblighi "formali"; più importanti di questi sono due fondamentali obblighi sostanziali, il primo dei quali consiste nel controllare che tutti i trasportatori siano abilitati a ricevere i rifiuti.

Pertanto, un'impresa che voglia consegnare dei rifiuti ad un trasportatore (o ad un recuperatore o smaltitore) deve essere certa -e quindi aver prima controllato- che questo soggetto abbia il titolo abilitativo a ricevere e trattare quella determinata tipologia di rifiuti e che il titolo abilitativo non sia scaduto, né sia stato revocato (così come se si vuole consegnare la propria autovettura ad un terzo a cui serve per uno spostamento, occorre accertarsi che costui abbia la patente, cioè che sia abilitato alla guida, e che la patente sia valida).

Il secondo obbligo sostanziale in capo al produttore è dato dal controllo dei rifiuti consegnati per il recupero o lo smaltimento, anche per un certo tempo successivo alla consegna al primo destinatario.

Ma fino a quando permane l'obbligo di seguire, almeno documentalmente, i rifiuti?

Secondo la normativa a tutt'oggi in vigore, l'obbligo permane sino a quando i rifiuti diventano, per così dire, "maggiorenni", cioè fino a quando la quarta copia del formulario non torni indietro al produttore, in tal modo comprovando l'avvenuta regolare destinazione.

Il Codice ambientale, però, con una novità in senso rigoroso rispetto alla disciplina precedente, prevede che, seppur per il momento solo in modo teorico, il produttore debba in qualche modo seguire documentalmente i propri rifiuti "dalla culla alla tomba": vale a dire sino allo smaltimento definitivo presso il destinatario finale, procurandosi quindi un certificato di avvenuto smaltimento.

Ora, l'idea del controllo dei rifiuti "dalla culla alla tomba" sembra apparentemente contraddire un principio fondamentale del diritto penale: quello secondo cui la responsabilità penale è personale: si risponde, cioè, per fatto proprio, non altrui.

In realtà, bisogna rovesciare un po' il ragionamento, nel senso che "fatto proprio" diventa quello di non avere effettuato il

controllo sui soggetti consegnatori.

In pratica, questa previsione testimonia il trasferimento dell'idea di "tracciabilità" anche in campi, come appunto quello del diritto ambientale -in particolare della gestione e movimentazione dei rifiuti- importandola da altri settori dell'ordinamento giuridico che già la conoscono, come quello del diritto alimentare, dove è applicato il principio di "tracciabilità dei prodotti alimentari" (si registra peraltro una tendenza generale in questo senso, per cui si ritiene probabile una futura estensione anche all'ambito della sicurezza sul lavoro, con riguardo alla tracciabilità delle mansioni del lavoratore per il controllo di alcune patologie).

Ad ogni modo, l'obbligo in questione di tracciabilità a carico del produttore non è ancora operativo, non essendo stato emanato il decreto di attuazione.

Va infine segnalato che, a seguito di verifiche sulla conformità ai precetti legislativi svolte all'interno delle aziende, purtroppo, spesso capita di trovare delle carenze, non soltanto nell'adempimento degli obblighi formali ma anche di quelli sostanziali.

In particolare, è spesso carente la procedura di controllo dell'abilitazione dei fornitori di servizi (es. i trasportatori), procedura che deve essere molto rigida, e abbastanza sofisticata: deve, ad es., prevedere un registro in azienda dei fornitori, l'aggiornamento periodico di tale registro, un interpellato almeno annuale alle province (gli enti di controllo competenti), per sapere se le autorizzazioni di tali fornitori di servizi non siano state sospese o revocate, etc.: si tratta di una procedura molto semplice, che non costa niente, e che consente al produttore, nella malaugurata ipotesi di inquinamento causato dal fornitore (di servizi), di provare la conformità alla regola fondamentale della responsabilità civile, che, per questo settore è quella dettata dall'art. 2050 c.c.: "responsabilità per l'esercizio di attività pericolose".

Questa norma dice che chi esercita un'attività pericolosa (e tutte le attività collegate alla gestione dei rifiuti sono considerate dalla giurisprudenza attività pericolose), può andare esente da responsabilità -per gli inconvenienti o gli incidenti che si verificano- soltanto se sia in grado di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Tale dimostrazione diventa possibile qualora il produttore di rifiuti abbia correttamente implementato in azienda una procedura per il controllo dei fornitori; se inoltre si sia rivolto periodicamente all'ente di controllo per avere conferma o meno dell'attuale validità delle autorizzazioni dei fornitori, il produttore potrà agevolmente dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Si potrebbe essere indotti a ritenere che la procedura di controllo sopra descritta sia prassi certa e diffusa all'interno di ogni azienda. Invece, anche recentemente, si è verificato un caso in cui centinaia di aziende, sparse in tutto il Nord Italia, alcune delle quali di vaste dimensioni, sono cadute nella trappola di uno smaltitore privo di autorizzazione (operava in regime semplificato), che esibiva una approvazione provvisoria e scaduta del progetto del proprio impianto, cui era allegato semplicemente l'elenco Cer dei rifiuti (preso dalla Gazzetta ufficiale), spacciando questa documentazione per



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

l'autorizzazione al trattamento dei rifiuti.

In questa truffa non è caduta la piccola impresa, l'artigiano che periodicamente smaltisce un numero minimo di batterie; vi sono cadute, invece, alcune fra le principali imprese del Nord Italia, anche di livello internazionale.

Ecco dunque l'importanza sostanziale di inserire stabilmente nei sistemi di qualità, nei sistemi di gestione aziendale, una procedura di controllo del titolo abilitativo dei fornitori.

Ciò è tanto più rilevante con riguardo ai casi di regime autorizzatorio semplificato.

Poiché infatti la procedura semplificata prevede che l'iscrizione all'Albo (presso la competente sezione regionale) da parte delle imprese avvenga mediante semplice "comunicazione di inizio attività" (art. 215, Dlgs 152/2006), accade che, paradossalmente, per il produttore dei rifiuti sia più semplice controllare i fornitori che operano in regime ordinario, rispetto a quelli che operano in regime semplificato, perché i primi hanno una autorizzazione, vale a dire un documento, di cui normalmente è abbastanza facile stabilire la validità (tra le varie indicazioni di legge, infatti, devono comparire la data di scadenza e i codici Cer dei rifiuti autorizzati).

Più difficile ovviamente è controllare chi opera in regime semplificato, perché qui manca un documento autorizzatorio vero e proprio (vale infatti, la comunicazione di inizio attività).

Allora, solo se la procedura di controllo è inserita stabilmente nel sistema di gestione aziendale si è certi che il controllo venga concretamente effettuato. Altrimenti prima o poi viene dimenticato e abbandonato.

Gli incentivi fiscali del "Pacchetto energia" nella Finanziaria 2007 (Legge 296/2006)

In data 19 febbraio 2007 (Gu 26 febbraio 2007 n. 47), è stato emanato dal ministro dell'Economia, di concerto con il ministro dello Sviluppo economico, un decreto teso a sostenere interventi di qualificazione energetica, concedendo una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% delle spese a carico del contribuente per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2007 relativamente:

1. alla riqualificazione energetica di edifici;
2. agli interventi sull'involucro di edifici esistenti;
3. all'installazione di pannelli solari;
4. agli interventi per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

In particolare le agevolazioni sono così strutturate.

1. Riqualificazione energetica (art. 1, comma 344, legge

L'Informatore

novembre 2007

Ambiente

Codice ambientale Dlgs 152/2006 Abrogazione articoli 6, 48 e 49 Conferma dell'Osservatorio nazionale dei rifiuti

Con l'entrata in vigore del Dpr 90/2007 del 14 maggio 2007 mediante la pubblicazione sul supplemento ordinario n. 157/L alla Gazzetta ufficiale n. 158 del 10 luglio 2007 sono state abrogate alcune norme del Dlgs 152/2006 (Codice ambientale).

Nello specifico, le norme abrogate sono l'art. 6, concernente la "Commissione tecnico-consulativa per le valutazioni ambientali"; l'art. 48, comma 1, lett. m), recante la soppressione dell'art. 5, comma 9 del Dlgs 59/2005 istitutivo della commissione Ippc presso il ministero dell'Ambiente e l'art. 49, in materia di provvedimenti di attuazione per la costituzione della Commissione di cui al citato ed abrogato art. 6.

È stata invece confermata, con lo stesso Dpr 90/2007, l'operatività dell'Osservatorio nazionale dei rifiuti istituito con l'art. 26 del Dlgs 5 febbraio 1997 n. 22 (Decreto "Ronchi").

È disponibile presso il Servizio, per chi ne facesse richiesta, il Dpr 90/2007.

Politiche energetiche

296/2006).

Gli interventi devono essere finalizzati a conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nella tabella di cui all'allegato C del decreto.

2. Interventi volti al miglioramento dell'isolamento termico (art. 1, comma 345, Legge 296/2006).

Sono rivolti ad edifici esistenti, o parti di essi, riguardanti strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati che rispettano determinati requisiti di trasmittanza termica.

3. Installazione di pannelli solari (art. 1, comma 346, legge 296/2006).

L'obiettivo è la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

4. Sostituzione di impianti di climatizzazione (art. 1, comma 347, legge 296/2006).

Gli interventi devono riguardare la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impiant-



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

L'Informatore

novembre 2007

Politiche energetiche

ti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

Per gli interventi sopra descritti la determinazione dell'imposta sul reddito spetta:

- alle persone fisiche;
- agli enti e ai soggetti non titolari di reddito d'impresa, come specificato all'art. 5 del Testo unico delle imposte sui redditi;
- ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi sugli edifici esistenti, o su parti di essi, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.

Sono ammessi alle agevolazioni previste dal decreto anche gli interventi eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria. Le detrazioni dall'imposta sul reddito potranno essere effettuate a fronte delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2007. La detrazione relativa alle spese per la realizzazione degli interventi compete per:

- interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisoriale ed accessorie attraverso:
 - fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
 - fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
 - demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo;
- interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi attraverso:
 - miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
 - miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni;
- interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda attraverso:
 - fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;
 - smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.

Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;

• prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi indicati nei punti precedenti, comprensive della redazione dell'attestato di certificazione energetica, ovvero, di qualificazione energetica.

Concludiamo con adempimenti e termini.

I soggetti che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese per gli interventi finanziabili dovranno:

1) acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti dal decreto;

2) acquisire e trasmettere entro sessanta giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2008, all'Enea ovvero, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, non oltre sessanta giorni dalla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, la documentazione di cui ai successivi punti a. e b., ottenendo ricevuta informatica attraverso il sito Internet: www.acs.enea.it, disponibile fin dal 30 aprile 2007.

In alternativa, la medesima documentazione può essere inviata, entro i medesimi termini e a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad Enea - Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile - Via Anguillarese, 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma) - specificando come riferimento: Finanziaria 2007 - riqualificazione energetica.

La documentazione da spedire consiste esattamente in:

a. copia dell'attestato di certificazione energetica, ovvero, copia dell'attestato di qualificazione energetica, contenente i dati elencati nello schema di cui all'allegato A al decreto ministeriale.

L'attestato di certificazione energetica, ovvero di qualificazione energetica, è prodotto da un tecnico abilitato, che può essere il medesimo tecnico che produce l'asseverazione di cui al punto 1);

b. scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati elencati nello schema di cui all'allegato B al decreto in esame ai fini dell'attività di monitoraggio indicati nell'articolo 10 dello stesso;

3) effettuare il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero della partita Iva, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Tale condizione è richiesta per le persone fisiche e i soggetti non titolari di reddito d'impresa.

4) Conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, la documentazione di cui al punto 1), la ricevuta di cui al punto 2), nonché le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e, limitatamente, ai soggetti alle precedenti lettere a) e b), la ricevuta del bonifico bancario, ovvero del bonifico postale, attraverso il quale è stato effettuato il pagamento.



Tributario

L'Informatore

novembre 2007

Varie

TRIBUTARIO

Indice

VARIE

► Tassa sulle società - Rimborsi - Diritto al rimborso integrale. **Pag. 45**

IMPOSTE DIRETTE E INDIRECTE

► Rimborsi - Nuovo modulo per accredito sul conto corrente - Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 15 settembre 2007. **Pag. 46**

IMPOSTE DIRETTE

► Mod. 730 integrativo - Correzione dei dati relativi al sostituto d'imposta - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 47/E del 31 luglio 2007. **Pag. 46**

► Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni - Dpr n. 602/1973 - Art. 48-bis **Pag. 47**

► Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni - Circolare n. 29 del 4 settembre 2007 del ministero dell'Economia e delle finanze. **Pag. 48**

IMPOSTE INDIRECTE

► Iva - Trasmissione telematica corrispettivi - Proroga - Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 10 settembre 2007. **Pag. 49**

► Elenco clienti e fornitori - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 53/E del 3 ottobre 2007. **Pag. 49**

In sintesi, le vicende che hanno portato all'approvazione della nuova più favorevole normativa sono le seguenti. ▼

A seguito di una serie di reclami succedutesi nel tempo, la Commissione europea ha contestato alla Repubblica italiana la incompatibilità comunitaria del mantenimento in vigore dell'art. 11 della legge n. 448/1998.

Si ricorda che il comma 1 dell'art. 11 prevedeva che la tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese era dovuta per gli anni 1985 - 1992 nella misura di lire 500.000 per l'iscrizione dell'atto costitutivo e nelle seguenti misure forfetarie annuali per l'iscrizione degli atti sociali per ciascuno degli anni 1985 - 1992:

- per le società per azioni e in accomandita per azioni, lire 750.000;
- per le società a responsabilità limitata, lire 400.000;
- per le società di altro tipo, lire 90.000.

Lo stesso articolo, al comma 2, prevedeva inoltre che le società che negli anni indicati avevano corrisposto la tassa per l'iscrizione nel registro delle imprese e quella annuale, potevano ottenere il rimborso della differenza tra le somme versate e quelle dovute nelle misure sopra indicate.

La Commissione europea, contestando la persistenza della violazione del diritto comunitario, ha sostenuto che, contrariamente a quanto disposto dal 2° comma dell'art. 11 della legge n. 448/1998, era dovuto alle società il rimborso integrale dell'importo pagato a titolo di tassa annuale di concessione governativa con la maggiorazione degli interessi semestrali tributari previsti in via generale per il rimborso dei tributi indebitamente versati.

Dopo l'apertura di due procedimenti d'infrazione l'Italia si è adeguata modificando l'art. 11 citato in cui testo ora recita:

"Le società che negli anni 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992 hanno corrisposto la tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese e quella annuale, ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del DL 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, possono ottenere il rimborso delle somme versate, sempre che abbiano presentato istanza di rimborso nei termini previsti dall'art. 13 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 641".

"Sull'importo da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura stabilita dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 e successive modificazioni, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza".

Per effetto di questa modifica, tutte le società hanno oggi titolo per ottenere il pagamento integrale delle somme indebitamente versate e degli interessi semestrali tributari, subordinatamente all'unica condizione di aver tempestivamente presentato l'istanza di rimborso in via amministrativa entro il termine triennale di decadenza dalla data dei singoli pagamenti annuali.

Quindi, a decorrere dall'entrata in vigore delle nuove norme,

In PRIMO PIANO

Tassa sulle società Rimborsi Diritto al rimborso integrale

In conseguenza della modifica della legge riguardante il rimborso della tassa annuale di concessione governativa indebitamente pagata negli anni 1985 - 1992 operata dal DL 15 febbraio 2007, n. 10, è ora possibile ottenere il pagamento integrale delle somme non ancora rimborsate.



Tributario

tutte le società di capitale che non abbiano già avuto l'integrale rimborso hanno il diritto di presentare una nuova istanza di rimborso chiedendo non soltanto la parte di capitale non ancora rimborsato ma anche l'ammontare degli interessi tributari semestrali maturati a decorrere dall'iniziale domanda

Rimborsi Nuovo modulo per accredito sul conto corrente Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 15 settembre 2007

L'Agenzia delle Entrate ha diramato il comunicato stampa datato 15 settembre 2007, recante: "In arrivo un milione di rimborsi, forte impulso all'azzeramento dello stock arretrato. Sul sito il nuovo modulo per ottenere l'accredito sul conto corrente".

L'Agenzia delle Entrate si appresta a centrare l'obiettivo di effettuare nel 2007 circa 2,5 milioni di rimborsi per un importo complessivo di 12,5 miliardi di cui 2,5 Irpef e 10 Iva.

Per rendere più celeri e sicuri i rimborsi fiscali è stato predisposto un nuovo modello, disponibile sul sito, col quale si possono fornire le coordinate bancarie e ottenere l'accredito direttamente sul conto.

Dei rimborsi in arrivo circa 700 mila sono riferiti a dichiarazioni presentate nel 2005.

Si tratta, dunque, di rimborsi che vengono erogati entro 2 anni dalla richiesta.

I contribuenti da qualsiasi postazione internet possono connettersi al sito (<http://telematici.agenziaentrate.gov.it>) e, se in possesso del Pin code, comunicare i dati del proprio conto.

Chi non ha ancora il Pin, lo può chiedere sempre tramite il sito dell'Agenzia, diventare utente di Fisconline e comunicare i dati.

Chi non è collegato alla rete, può compilare e presentare il modulo in un qualsiasi ufficio dell'Agenzia.

Mod. 730/2007 integrativo Correzione dei dati relativi al sostituto d'imposta Circolare n. 47/E dell'Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2007

L'Informatore

novembre 2007

Varie

di rimborso. Decorsi 90 giorni senza aver ricevuto il rimborso (ovvero dopo esplicito rifiuto) esse possono adire alla Commissione tributaria provinciale competente per ottenere la condanna all'integrale pagamento di quanto dovuto (capitale + interessi).

Imposte dirette e indirette

Il contribuente dovrà indicare, oltre ai dati anagrafici obbligatori, i codici Cin, Abi, Cab e il numero di conto.

Per i versamenti internazionali occorre indicare il codice Iban nella sua interezza e il codice Bic.

L'Agenzia delle Entrate ricorda che i dati forniti potranno essere utilizzati solo per gli accrediti e non per eventuali indagini o accertamenti.

L'accredito ai contribuenti che hanno già fornito le coordinate sta partendo in questi giorni in quanto la procedura è più rapida.

Per i contribuenti che invece non hanno fornito ancora le coordinate, le modalità di erogazione variano a seconda dell'importo del credito.

Per i rimborsi fino a 1.549 euro sarà possibile la riscossione in contanti presso gli uffici postali.

Sono in corso le transazioni tecniche con Poste Italiane che, grazie alla sua presenza capillare (14 mila sportelli sul territorio), è il partner dell'Agenzia per questa operazione.

Per i rimborsi di importo superiore a 1.549 euro l'Agenzia invierà una lettera al contribuente con la quale lo invita a fornire le coordinate bancarie o postali.

Se il contribuente risponde positivamente, il rimborso sarà accreditato sul suo conto.

Se, invece, non risponde o risponde negativamente, il rimborso dovrà essere erogato con vaglia cambiario che viene predisposto e spedito dalla Banca d'Italia.

Questa modalità comporta tempi più lunghi.

I contribuenti, comunque, riceveranno nelle prossime settimane le lettere per la scelta della modalità del rimborso e avranno un mese di tempo per comunicare le coordinate del conto su cui fare l'accredito, eliminando alla radice anche il rischio delle riscossioni fraudolente.

Imposte dirette

L'Agenzia delle Entrate ha diramato la circolare n. 47/E del 31 luglio 2007, recante: "Modello 730/2007 integrativo. Assistenza fiscale dei centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e dei professionisti abilitati".

Con il provvedimento in esame l'Agenzia delle Entrate ha affrontato la problematica concernente l'errata indicazione nell'apposito riquadro del mod. 730 dei dati relativi al sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio.



Tributario

Si tratta di un errore che non incide sulla determinazione del reddito e dell'imposta dovuta a credito, ma che preclude l'esecuzione delle operazioni di conguaglio.

Il decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006, ha anticipato, dal 20 ottobre al 31 luglio, il termine di trasmissione telematica dei modelli 730 all'Agenzia delle Entrate.

Per l'anno 2007 è possibile completare la trasmissione telematica entro il 31 agosto, a condizione che, entro il 31 luglio, sia stata effettuata la trasmissione di almeno l'85% delle dichiarazioni elaborate.

A seguito di tale disposizione, risulta ridotto il tempo a disposizione per poter identificare correttamente il sostituto d'imposta cui far pervenire, per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio, il risultato contabile -modello 730-4, nei casi in cui non siano indicati i dati esatti del sostituto.

Pertanto, al fine di consentire nei tempi previsti l'effettuazione dei conguagli da parte dei sostituti d'imposta, nel solo caso di mancata identificazione del sostituto per incongruenza dei dati indicati nel frontespizio del modello 730/2007, i Caf e i professionisti abilitati potranno apportare la modifica necessaria operando nel seguente modo:

1) deve essere utilizzato un nuovo modello 730, nel quale deve essere barrata la casella "730 integrativo", contenente le medesime informazioni del modello 730 originario, salvo il riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" nel quale saranno indicate le nuove informazioni; nel caso in argomento non deve essere compilato il rigo F7;

2) la liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione deve essere effettuata coerentemente con le indicazioni fornite dalla circolare di liquidazione del mod. 730/2007 per la trattazione dei 730 ordinari e non quelle che vengono fornite per la liquidazione dei 730 integrativi, ad eccezione di quanto previsto per i righe 58 e 59 del mod. 730/3 che non devono essere compilati;

3) il risultato contabile, coincidente quello risultante dalla precedente elaborazione, deve essere trasmesso al sostituto d'imposta con il modello 730-4 ordinario.

Si precisa che il Mod. 730, barrato come integrativo per il solo cambio del sostituto, può essere elaborato esclusivamente dal medesimo soggetto che ha prestato l'assistenza per la presentazione del modello 730 originario.

Si evidenzia, inoltre, che il termine per la presentazione del modello integrativo da parte del contribuente è fissato al 25 ottobre e quello per la trasmissione telematica, da parte dei centri di assistenza fiscale e dei professionisti abilitati, al 10 novembre.

Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni Dpr n. 602/1973 Articolo 48-bis

Si informa che il Dl n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito, con modificazioni, nella L n. 286 del 24 novembre 2006, ha introdotto l'art. 48-bis all'interno della riscossione coattiva del Dpr n. 602/1973.

Ai sensi dell'articolo sopracitato, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica verificano, anche in via telematica, prima di effettuare un pagamento a qualunque titolo per un importo superiore a 10.000 , se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

In tale ipotesi, le amministrazioni non possono procedere al pagamento e devono segnalare tale circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, affinché provveda all'esercizio delle attività di riscossione.

Le modalità attuative della disposizione sopra illustrata devono essere stabilite con un regolamento ministeriale, che non è ancora stato emanato.

Nonostante ciò, la Corte dei conti, chiamata a pronunciarsi sulla immediata applicabilità dell'obbligo, anche in assenza del provvedimento attuativo, ha dichiarato che la norma in esame ha carattere precettivo, cioè è immediatamente applicabile.

Secondo la Corte, infatti, il decreto attuativo "non incide sull'an dell'applicazione, ma è deputato solo a specificarne il quomodo (le modalità di attuazione). (...) L'emanando regolamento, quindi, secondo i principi sulla gerarchia delle fonti, potrà e dovrà specificare le modalità di attuazione del precetto, ma giammai potrà incidere sul contenuto dell'obbligo normativamente imposto in presenza di una fattispecie già sufficientemente delineata".

Il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del ministero dell'Economia e delle Finanze ha, di conseguenza, emanato una circolare (n. 28 del 6 agosto 2007), nella quale sono state delineate, nelle more dell'emanazione del citato regolamento attuativo, le modalità applicative dell'obbligo in esame. In particolare, viene chiarito che le amministrazioni pubbliche, prima di effettuare pagamenti superiori a 10.000 , sono tenute a verificare presso Equitalia spa, mediante sistemi di comunicazione, come telefax, servizio postale, posta elettronica, la presenza o meno a carico del creditore di cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

In alternativa a tale modalità di verifica, l'amministrazione può acquisire dal beneficiario una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da accludere al mandato di pagamento, dalla quale risulti l'assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento ovvero lo stato e la misura delle somme eventualmente dovute.

Viene, infine, specificato che l'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di 10.000 produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al creditore fino alla concorrenza dell'ammontare del debito esistente, mentre, nel caso di mancata presentazione della dichiarazione da parte del beneficiario e sino alla presentazione della stessa, verrà sospeso il pagamento per l'intero importo.



Tributario

Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni Circolare n. 29 del 4 settembre 2007 del ministero dell'Economia

Sulla Gazzetta ufficiale n. 212 del 12 settembre 2007 è stata pubblicata la circolare n. 29 del 4 settembre 2007 del ministero dell'Economia e delle Finanze recante: "Articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 - Disposizioni sui pagamenti di importo superiore a diecimila euro da parte delle pubbliche amministrazioni - Ulteriori istruzioni applicative".

Il ministero dell'Economia e delle Finanze, in materia di pagamenti di importo superiore a diecimila euro da parte delle pubbliche amministrazioni, ha emanato, con il provvedimento in esame, ulteriori istruzioni applicative.

Si segnala che, in un'ottica di semplificazione e collaborazione amministrativa, alla società Equitalia spa è stata attribuita ex lege e sull'intero territorio nazionale la funzione di riscossione coattiva delle entrate pubbliche mediante ruolo.

Verifica e dichiarazione sostitutiva

In assenza del previsto regolamento di attuazione e sino all'emanazione dello stesso, esigenze di semplificazione nonché di economicità e celerità amministrative conducono, senz'altro, a preferire e privilegiare l'utilizzo della dichiarazione sostitutiva rispetto alla verifica, da espletare presso gli agenti della riscossione, volta ad acclarare l'esistenza di eventuali inadempimenti all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento aventi un ammontare complessivo pari almeno a diecimila euro.

Infatti, siffatta dichiarazione appare lo strumento più idoneo, in questa fase transitoria, a far emergere le eventuali situazioni debitorie in capo ai beneficiari di pagamenti, superiori alla soglia di diecimila euro, posti a carico delle amministrazioni pubbliche.

Pertanto, si ritiene più rispondente alle esigenze di efficacia dell'azione amministrativa che le Amministrazioni interessate procedano in prima istanza a richiedere ai beneficiari il rilascio della indicata dichiarazione sostitutiva, secondo le modalità indicate nella circolare del ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 del 6 agosto 2007 contenente le prime istruzioni operative sull'argomento in esame.

Qualora, poi, dovesse risultare che i medesimi beneficiari abbiano manifestato, in modo esplicito o per fatti concludenti, l'intendimento di non rendere la richiesta dichiarazione sostitutiva, l'amministrazione interessata, prima di procedere al pagamento, deve aver provveduto ad effettuare una specifica verifica presso Equitalia spa.

Circa detta evenienza, non sembra superfluo tener presente che l'amministrazione procedente dovrà agire nel rispetto della disciplina dettata dal codice in materia di protezione dei dati personali.

Nello specifico, dunque, dovrà essere individuato il funziona-

rio responsabile al trattamento dei dati personali, nonché uno o più incaricati abilitati a porre in essere gli adempimenti concernenti la verifica in esame e le relative comunicazioni nei confronti di Equitalia spa.

Affinché possano ritenersi soddisfatti gli obblighi di verifica nel caso di omessa dichiarazione sostitutiva, le suddette richieste di verifica devono risultare inoltrate alla Equitalia spa, utilizzando i seguenti mezzi di trasmissione, indicati unitamente ai correlativi recapiti: posta elettronica: rapporti.pa@equitaliaonline.it telefax +39 0698958407/0698958404.

Pagamenti aventi carattere periodico

Sempre con l'obiettivo di rendere più efficace e spedita l'azione amministrativa, si ritiene che, in presenza di pagamenti aventi carattere periodico a favore dello stesso beneficiario, la dichiarazione sostitutiva concernente gli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a diecimila euro possa essere appositamente rimodulata, allo scopo di evitare la replica di identiche dichiarazioni a fronte di ogni singolo pagamento.

In proposito, il fac-simile di dichiarazione sostitutiva, allegato alla menzionata circolare n. 28/2007, può essere convenientemente integrato come segue:

"Dichiara infine, che provvederà a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi variazione alla situazione sopra rappresentata".

Una siffatta integrazione della dichiarazione sostitutiva, a titolo esemplificativo, potrebbe essere proficuamente utilizzata - ovviando così all'acquisizione per ciascun pagamento di una singola dichiarazione dedicata - in presenza di contratti di locazione, di somministrazione (sia con prestazioni periodiche sia con prestazioni continuative), di appalto di servizi.

Dichiarazioni sostitutive e modalità di controllo

Quanto alle modalità da osservare per il controllo delle dichiarazioni sostitutive acquisite, è appena il caso di soggiungere che le singole amministrazioni dovranno dimostrare di aver osservato le prescrizioni contenute nell'art. 71 del Dpr n. 445/2000.

Ad ogni buon conto, detto controllo dovrà essere espletato, ovviamente, in un momento successivo a quello dell'acquisizione della dichiarazione stessa e dell'effettuazione del relativo pagamento e, comunque, non prima dell'emanazione del citato regolamento, al fine di utilizzare le procedure di verifica nello stesso individuate.

In particolare, coerentemente con le finalità di semplificazione perseguite dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al citato Dpr n. 445/2000, il controllo delle dichiarazioni sostitutive dovrà risultare attuato con modalità campionarie, procedendo all'estrazione del campione in modo da non compromettere le esigenze di operatività della stessa Amministrazione procedente, né quelle dell'amministrazione certificante, rappresentata, nel caso de quo, dalla Equitalia spa.

In concreto, poi, l'individuazione del predetto campione è rimessa all'autonoma determinazione delle singole amministrazioni, anche in relazione alla rilevanza degli effetti prodotti.



Tributario

Proroga Trasmissione telematica corrispettivi Iva Comunicato stampa dell'Agencia delle Entrate del 10 settembre 2007

L'Agencia delle Entrate ha diramato il comunicato stampa datato 10 settembre 2007, recante: "Slitta obbligo trasmissione telematica corrispettivi per operatori con giro d'affari oltre 7.000 euro".

Con il provvedimento in esame l'Agencia delle Entrate precisa quanto segue.

Slitta l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per tutti gli operatori commerciali con un giro d'affari superiore a 7.000 euro.

L'adempimento, in precedenza annunciato con il comunicato stampa dell'Agencia delle Entrate del 30 aprile 2007, è attualmente sospeso in attesa che venga definito il regolamento atto a disciplinare le modalità di rilascio delle certificazioni dei corrispettivi, non aventi valore fiscale, in correlazione alla loro trasmissione in via telematica.

Resta invece confermato l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per i contribuenti "minimi in franchigia" a partire dal 25 settembre 2007.

Si ricorda, infine, che le aziende della grande distribuzione possono optare, come previsto dalla legge finanziaria del 2005 (art. 1, commi dal 429 al 431), per la trasmissione telematica dei corrispettivi seguendo le modalità operative e il tracciato telematico contenuti nel provvedimento del direttore dell'Agencia delle Entrate dell'8 luglio 2005.

Elenco clienti e fornitori Circolare n. 53/E dell'Agencia delle Entrate del 3 ottobre 2007

L'Agencia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 53/E datata 3 ottobre 2007, recante: "Elementi informativi, definizione delle modalità tecniche e termini relativi alla trasmissione degli elenchi clienti e fornitori di cui all'articolo 37, commi 8 e 9, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223".

Con il provvedimento in esame l'Agencia delle Entrate si propone di dare precisazione in considerazione dell'emanazione del provvedimento del direttore dell'Agencia delle Entrate del 25 maggio 2007 (vd. ns. circ. n. 79/2007), con il quale sono individuati gli elementi informativi e sono definite le modalità tecniche e i termini relativi alla trasmissione degli elenchi suddetti.

Nella circolare di cui all'oggetto vengono esaminati i seguenti argomenti:

- soggetti obbligati;
- soggetti esonerati;
- operazioni da inserire nell'elenco clienti e fornitori;
- operazioni escluse dall'elenco clienti e fornitori;
- operazioni straordinarie;
- modalità di trasmissione dei dati;
- aspetti sanzionatori.

Qui di seguito si riporta la circolare di cui all'oggetto.

► **CIRCOLARE n. 53/E dell'Agencia della Entrate del 3 ottobre 2007. Elementi informativi, definizione delle modalità tecniche e termini relativi alla trasmissione degli elenchi clienti e fornitori di cui all'articolo 37, commi 8 e 9, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223.**

1. Premessa

L'articolo 37, commi 8 e 9 del decreto legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, ha introdotto nell'articolo 8-bis del Dpr 22 luglio 1998, n. 322 il comma 4-bis, che dispone l'obbligo, per i soggetti passivi Iva, di presentare l'elenco clienti e fornitori. Con circolare del 4 agosto 2006, n. 28/E la scrivente ha fornito in argomento i primi chiarimenti, che restano tuttora validi ed attuali.

Il presente documento di prassi si propone di dare ulteriori precisazioni in considerazione, peraltro, dell'emanazione del provvedimento del direttore dell'Agencia delle Entrate del 25 maggio 2007 (pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 136 del 14 giugno 2007- supplemento ordinario), con il quale sono individuati gli elementi informativi e sono definite le modalità tecniche e i termini relativi alla trasmissione degli elenchi suddetti.

2. Aspetti soggettivi

2.1 Soggetti obbligati

Sono obbligati alla trasmissione dell'elenco clienti e fornitori tutti i soggetti passivi Iva che abbiano emesso o ricevuto fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione. L'obbligo non sussiste, invece, nell'ipotesi in cui nell'anno di riferimento non sia stata effettuata alcuna operazione attiva o passiva rilevante ai fini Iva.

In particolare, i predetti contribuenti hanno l'obbligo di presentare, esclusivamente in via telematica, all'amministrazione finanziaria:

- l'elenco dei soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture (clienti);
- l'elenco dei soggetti, titolari di partita Iva, presso i quali sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta (fornitori).

La disposizione normativa in esame non prevede ipotesi di esonero di carattere soggettivo e, pertanto, sono obbligati alla trasmissione degli elenchi anche i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, quelli operanti tramite rappresentante fiscale ovvero identificati direttamente, nonché i curatori fallimentari ed i commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione.

Sono, altresì, obbligati alla trasmissione degli elenchi anche i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti, in relazione alle operazioni diverse da

TRIBUTARIO



Tributario

quelle per le quali si fruisce della dispensa dalla fatturazione, nonché i soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai decreti ministeriali del 24 ottobre 2000 n. 366 e 370, ossia coloro che documentano i corrispettivi mediante la fatturazione diffusa e la c.d. bolletta -fattura.

Sussiste l'obbligo di trasmissione dell'elenco in commento anche per i soggetti non tenuti alla registrazione analitica dei corrispettivi e degli acquisti (ad esempio con riferimento alle operazioni relative a fatture di importo inferiore a 154,94 euro registrate cumulativamente ai sensi dell'articolo 6 del Dpr 9 settembre 1996, n. 695); la registrazione, infatti, è un adempimento successivo e diverso da quello di emissione delle fatture e le norme in commento dispongono che l'obbligo di compilazione e trasmissione degli elenchi è correlato a quello di emissione o ricezione delle fatture e non a quello di registrazione. Pertanto, la peculiare modalità di annotazione non interferisce con l'obbligo di compilazione e trasmissione degli elenchi.

2.2 Soggetti esonerati

2.2.1 Soggetti esonerati a regime

Preliminarmente si evidenzia che, fermo restando il dettato letterale della norma, una espressa esclusione dall'obbligo di presentazione degli elenchi in disamina è stata stabilita per i contribuenti minimi in franchigia di cui all'articolo 32-bis del Dpr n. 633 del 1972, con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2006.

Sono, inoltre, esonerati dall'obbligo in commento lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell'ambito di attività istituzionali, ossia diverse da quelle previste dall'articolo 4 del Dpr n. 633 del 1972.

Ugualmente, sono esonerati tutti quegli organismi che hanno come oggetto principale un'attività essenzialmente senza fine di lucro, fermo restando l'obbligo di comunicazione dei dati relativi alle attività commerciali e agricole poste in essere ancorché in via residuale.

2.2.2 Soggetti esonerati per il solo 2006

L'articolo 15, comma 3-ter del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, a seguito della modifica introdotta dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 127, ha previsto per l'anno d'imposta 2006 ulteriori esoneri di carattere soggettivo dall'obbligo in commento, rinviando ad un decreto del ministro dell'Economia e delle finanze il compito di stabilire termini e modalità semplificate anche per l'anno 2007 a favore delle Onlus e delle associazioni di volontariato e di promozione sociale.

In particolare sono stati esonerati i soggetti di seguito elencati con riferimento a tutte le attività esercitate.

a) Soggetti in regime di contabilità semplificata di cui agli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni

La scrivente è dell'avviso che il legislatore abbia voluto, con la richiamata previsione, esonerare per l'anno 2006 tutte le imprese minori in possesso dei presupposti per applicare il richiamato regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del Dpr n. 600 del 1973 (ossia coloro che avevano conseguito nell'anno 2005 ricavi non superiori a 309.874,14

euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, o non superiori a 516.456,90 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività), nonché gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, indipendentemente dall'eventuale opzione per il regime di contabilità ordinaria. Usufruiscono dell'esonero per l'anno 2006 anche gli enti non commerciali, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali tornano applicabili le disposizioni dell'articolo 18 (cfr articolo 20 del Dpr n. 600 del 1973).

Inoltre, lo spirito della norma e il suo intento ultimo consente di affermare che destinatari dell'esonero in disamina, per l'anno 2006, sono tutti gli esercenti attività economiche e professionali non obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria ai fini delle imposte dirette (ossia, ad esempio, anche i produttori agricoli che non producono reddito d'impresa, ovvero gli enti non soggetti ad Ires, quali lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico).

b) Associazioni di promozione sociale a carattere nazionale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali istituiti ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383

L'esonero riguarda le associazioni riconosciute e non riconosciute, di movimenti, di gruppi e di loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati (cfr articolo 2 della legge n. 383 del 2000);

c) Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali istituiti ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni

L'esonero è destinato ad ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di volontariato, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti;

d) Iscritti all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) istituita ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni.

L'esonero è destinato a tutte le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi prevedono espressamente le finalità e gli obblighi elencati nell'articolo 10 del Dlgs n. 460 del 1997.

2.3 Operazioni straordinarie e trasformazioni sostanziali

Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate in commento prevede particolari modalità di invio degli elenchi clienti e fornitori nell'ipotesi in cui il contribuente obbligato sia stato oggetto di operazioni straordinarie (fusione, scissione, conferimento, ecc) o altre trasformazioni sostanziali, individuando il soggetto obbligato alla comunicazione in funzione del momento in cui è avvenuta l'operazione straordinaria.

2.3.1 Operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali avvenute nel corso dell'anno d'imposta cui si riferiscono gli elenchi clienti e fornitori

Ai fini dell'individuazione del soggetto obbligato alla trasmissione degli elenchi è necessario distinguere il caso in cui il soggetto dante causa si sia estinto da quello in cui continui



Tributario

l'attività.

In particolare, se il dante causa si è estinto, l'avente causa deve trasmettere due comunicazioni:

- la prima contenente i dati delle operazioni dallo stesso effettuate nell'anno cui si riferisce la comunicazione,
- la seconda relativa al dante causa (soggetto estinto) per la frazione d'anno cui si riferisce la comunicazione.

Diversamente, se il dante causa non si è estinto per effetto dell'operazione straordinaria, ciascun soggetto coinvolto nell'operazione (dante causa-avente causa) presenta in modo autonomo il proprio elenco clienti e fornitori.

Così, ad esempio, nel caso di una operazione straordinaria di "fusione per incorporazione" avvenuta il 18 maggio 2006, con la quale la società A incorpora la società B - che si estingue a seguito della suddetta operazione - la società incorporante dovrà presentare due comunicazioni: la prima contenente i dati delle operazioni dalla stessa effettuate nell'anno 2006; la seconda riguardante le operazioni della società B (estinta) relative alla frazione d'anno (1° gennaio 2006-17 maggio 2006) cui si riferisce la comunicazione.

Nell'ipotesi, invece, di un'operazione straordinaria nella quale il dante causa non si estingue, ciascuna delle due società presenterà in via autonoma l'elenco clienti e fornitori.

2.3.2. Operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali avvenute nel periodo compreso tra il primo gennaio e la data di trasmissione degli elenchi

Anche in tale circostanza occorre distinguere il caso in cui il dante causa si sia estinto o meno a seguito dell'operazione straordinaria.

Nell'ipotesi in cui il dante causa si sia estinto, il soggetto avente causa deve trasmettere due distinte comunicazioni:

- la prima contenente i dati delle operazioni effettuate da lui stesso nell'anno cui l'elenco si riferisce,
- la seconda contenente i dati delle operazioni effettuate dal dante causa relative all'azienda o al ramo d'azienda acquisito, sempreché l'inoltro dell'elenco in considerazione non sia già avvenuto.

Nell'ipotesi, invece, in cui il soggetto dante causa non si sia estinto per effetto dell'operazione straordinaria la comunicazione deve essere da questi assolta.

Così, ad esempio, nel caso di una operazione straordinaria di scissione totale, avvenuta il 31 marzo 2007, della società A, che si estingue a beneficio di altre due società B e C, la beneficiaria (B) o (C) dovrà trasmettere due distinte comunicazioni: la prima contenente i dati delle operazioni effettuate dalla stessa nell'anno cui l'elenco si riferisce (anno 2006), la seconda contenente i dati delle operazioni effettuate dalla scissa relativo all'intero anno 2006, sempreché l'inoltro dell'elenco in considerazione non sia già avvenuto da parte della stessa società scissa. La beneficiaria, pertanto, è tenuta alla trasmissione dell'elenco in disamina qualora non vi abbia provveduto la scissa ed è responsabile dell'eventuale mancato invio.

Nel caso di una operazione straordinaria di scissione parziale, senza estinzione della società scissa, ciascuna delle società (scissa e beneficiaria) dovranno assolvere autonomamente all'obbligo di trasmissione dell'elenco clienti/fornitori.

3. Contenuto degli elenchi

3.1 Elenco clienti

3.1.1 Operazioni da inserire nell'elenco clienti

Nell'elenco clienti devono essere indicati tutti i riferimenti dei soggetti - sia titolari di partita Iva sia consumatori finali - nei confronti dei quali sono state emesse fatture o note di variazione nell'anno cui si riferisce la comunicazione, sempreché, è evidente, il documento emesso sia rilevante ai fini Iva, ossia si tratti di operazioni imponibili, non imponibili ed esenti (come si evince dal punto 2 del provvedimento 25 maggio 2007).

Per converso, in caso di emissione di fatture per operazioni fuori campo di applicazione Iva, le stesse non devono essere inserite nell'elenco clienti.

Al fine di individuare le fatture da inserire nell'elenco occorre fare riferimento alla data di emissione del documento, non essendo rilevante la data di registrazione né il momento in cui l'imposta risulta esigibile.

Ciò significa che sia le fatture differite - emesse in presenza di un documento di trasporto e per le quali, ai fini dell'esigibilità dell'imposta, rileva il momento di effettuazione dell'operazione -, sia le fatture ad esigibilità differita - emesse nei confronti dello Stato, Organi dello Stato, Enti pubblici territoriali, per le quali, ai fini dell'esigibilità dell'imposta, rileva il momento del pagamento -, devono sempre essere inserite nell'elenco clienti relativo all'anno cui si riferisce la data della fattura.

Gli elementi da indicare nell'elenco sono individuati al punto 2 del richiamato provvedimento del direttore dell'Agenzia, cui si rinvia.

In particolare, si evidenzia che per ciascun cliente devono essere comunicati:

- il codice fiscale,
- l'eventuale partita Iva,
- l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate distinte tra le diverse tipologie (imponibili, non imponibili, esenti) al netto di tutte le note di variazione emesse, comprese quelle riferite ad anni precedenti che, peraltro vanno inserite anche nell'apposito campo "importo complessivo delle note di variazione emesse e ricevute nell'anno riferite ad anni precedenti" (campo facoltativo per i soli anni 2006 e 2007).

Così, ad esempio, nell'ipotesi in cui nei confronti di un cliente nell'anno 2006 siano state emesse:

- a) fatture attive per 1.200 euro (1.000 imponibile + 200 Iva);
- b) note di variazione relative a fatture emesse nello stesso anno 2006 per 240 euro (200 imponibile + 40 Iva);
- c) note di variazione relative a fatture emesse nel 2005 per 120 euro (100 imponibile + 20 Iva)

nella sezione "importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno di riferimento" andrà inserito:

- nel campo "operazioni imponibili" il valore netto di 700 (pari a 1.000-200-100)
- nel campo "imposta afferente" il valore netto di 140 (pari a 200-40-20);

mentre, nella sezione "importo complessivo delle note di variazione emesse e ricevute nell'anno riferite ad anni precedenti" potrà essere inserito (essendo facoltativo per gli anni 2006 e 2007)



Tributario

L'Informatore

novembre 2007

Imposte indirette

- nel campo "operazioni imponibili" il valore 100
- nel campo "imposta afferente" il valore 20.

A partire dalle operazioni relative all'anno 2008, invece, le note di variazione relative a fatture emesse in anni precedenti andranno obbligatoriamente inserite anche nella sezione "importo complessivo delle note di variazione emesse e ricevute nell'anno riferite ad anni precedenti" (nel relativo campo di riferimento).

Nel modello è stato previsto un apposito campo "Importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno - Operazioni imponibili con Iva non esposta in fattura", dove vanno inserite le operazioni attive documentate con fattura con Iva non esposta. Trattasi, ad esempio, delle operazioni effettuate da coloro che cedono beni usati e che applicano il regime del margine (cfr articolo 36 del Dl n. 41 del 1995), o dalle agenzie di viaggio e turismo, ivi inclusi i tour operator, che per le operazioni di organizzazione di pacchetti turistici e per i servizi singoli preacquisiti sono soggette alla disciplina prevista dall'articolo 74-ter del Dpr n. 633 del 1972 e dal decreto attuativo Dm 30 luglio 1999, n. 340, secondo cui "deve essere emessa la fattura di cui all'art. 21 del Dpr n. 633 del 1972, senza separata indicazione dell'imposta". Al riguardo, si ricorda che tali operazioni costituiscono, a loro volta, per i soggetti che acquistano tali prodotti da altre agenzie o tour operator, acquisti con Iva non esposta ed inderogabile.

Naturalmente, qualora in relazione al medesimo cliente si effettuino anche operazioni in regime ordinario le stesse andranno inserite in uno dei campi all'uopo previsti (operazioni imponibili, non imponibili, etc.).

Qualora la fattura sia emessa, ai sensi dell'articolo 21 del Dpr n. 633 del 1972, dallo stesso cliente o, per conto del cedente/prestatore, da un soggetto terzo incaricato, ovvero, nell'ipotesi di mandato con rappresentanza, dal mandatario in nome e per conto del mandante, l'operazione deve essere in ogni caso inserita nell'elenco clienti del cedente/prestatore ovvero del mandante, non rilevando ai fini dell'obbligo in commento chi materialmente abbia emesso il documento. D'altronde, gli obblighi successivi a quelli di emissione sono propri del cedente/prestatore, cui deve essere inviata la fattura per la sua registrazione e per la liquidazione ed il versamento dell'imposta.

Così, ad esempio, con riguardo ai tour operator, l'articolo 4, comma 2 del Dm n. 340 del 1999 consente di domiciliare le fatture relative a prestazioni di servizi rese per il tramite di intermediari (agenzie di viaggio e turismo), presso le agenzie medesime, mentre, il successivo comma 3, prevede che la fattura possa essere emessa, su richiesta del cliente, dallo stesso intermediario, e che, in tal caso, la fattura emessa dal tour operator sia allegata alla copia di quella emessa dall'intermediario e da questi conservata. Ciò posto, poiché l'intermediario emette fattura in qualità di mandatario con rappresentanza, l'operazione deve essere inserita nell'elenco clienti del tour operator che può farsi assistere dall'intermediario al fine di acquisire il codice fiscale e tutti gli elementi utili alla compilazione dell'elenco medesimo.

Le agenzie organizzatrici possono, inoltre, emettere una fattura riepilogativa mensile per le provvigioni corrisposte a cia-

scun intermediario per le prestazioni di intermediazione ricevute ed annotarle nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti entro il mese successivo, mentre una copia della fattura deve essere inviata al rappresentante di ciascun intermediario, che deve annotarla nel registro delle fatture emesse ai sensi dell'articolo 23 del Dpr n. 633 del 1972, senza contabilizzare la relativa imposta. In tale circostanza, le agenzie organizzatrici devono inserire le operazioni documentate con la fattura riepilogativa solo nell'elenco fornitori. L'intermediario, a sua volta, indicherà l'operazione di intermediazione nell'elenco clienti, senza indicazione dell'imposta. Nel caso di cointestazione della fattura attiva a più clienti negli elenchi devono essere riportate le informazioni contabili distinte per ciascuno dei soggetti, senza ripartizione degli importi. Così, ad esempio, le agenzie di viaggio, quando un soggetto acquista un pacchetto turistico per se e per conto di altri soggetti (parenti, amici, colleghi di lavoro, etc...), devono riportare nell'elenco clienti i codici fiscali di tutti i soggetti nei cui confronti è stata emessa fattura, distintamente per ogni cointestatario.

3.1.1.1 Operazioni escluse dall'elenco clienti

Il provvedimento del direttore dell'Agenzia prevede al punto 3 alcune esclusioni di carattere oggettivo dall'elenco clienti. In particolare, non devono essere inserite:

- le esportazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b) del Dpr n. 633 del 1972 (cessione all'esportazione "diretta" e cessione all'esportazione con trasporto a cura del cessionario non residente);
- le cessioni intracomunitarie di beni e servizi.

Considerato che il provvedimento del direttore dell'Agenzia in esame individua gli elementi obbligatori da inserire nell'elenco, è evidente che restano escluse le operazioni, tra le quali, in genere, rientrano quelle sopra richiamate, effettuate nei confronti di clienti di cui potrebbero non essere noti gli elementi richiesti, non in quanto non si è provveduto ad acquisirli ma perché inesistenti ovvero codificati in modo diverso da quello previsto negli elenchi.

In altre parole, sono escluse le operazioni effettuate nei confronti di clienti-soggetti non residenti privi sia di codice fiscale che di partita Iva rilasciati dall'amministrazione fiscale italiana. L'obbligo di comunicazione sussiste, invece, per le operazioni poste in essere tra operatori nazionali, anche tramite commissionari, nell'ambito delle cd "triangolazioni nazionali" di cui alla lettera a) dell'articolo 8, delle cd "esportazioni indirette" di cui alla successiva lettera c) dell'articolo 8 (ossia per le operazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali), e delle cd "triangolazioni comunitarie", di cui all'articolo 58 del Dl n. 331 del 1993, trattandosi, nella sostanza, di operazioni interne assimilate, ai soli fini del trattamento non imponibile Iva, alle esportazioni.

Sono escluse, infine, dall'elenco clienti anche le operazioni attive con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino, nonché le operazioni di cui all'articolo 38-quater del Dpr n. 633 del 1972 ("Sgravio dell'imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità europea"). Come già, in precedenza, chiarito sono infine escluse le fatture emesse a fronte di operazioni non rilevanti ai fini Iva, tra le



Tributario

L'Informatore

novembre 2007

Imposte indirette

TRIBUTARIO

quali rientrano, oltre quelle fuori campo Iva, anche le operazioni di cui all'articolo 74, secondo comma, del Dpr n. 633 del 1972, le cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei depositi Iva di cui all'articolo 50-bis del Dl n. 331 del 1993, nonché tutte le operazioni di vendita dei beni custoditi senza che vi sia l'estrazione dal deposito. Solo all'atto dell'estrazione dei beni medesimi dal deposito, per verificare la rilevanza dell'operazione ai fini della sua inclusione negli elenchi clienti, andrà appurato se trattasi di un acquisto rilevante nel commercio interno o estero, ovvero se il bene è destinato ad essere reintrodotta in altro deposito Iva.

3.1.1.2 Esoneri per gli anni 2006 e 2007

In sede di prima applicazione, ossia per i soli anni d'imposta 2006 e 2007, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate ha previsto che nell'elenco clienti siano indicati solo i soggetti passivi d'imposta e che gli stessi possano essere individuati anche solo con la partita Iva in luogo del codice fiscale. Sempre per i soli anni 2006 e 2007 sono state, inoltre, escluse dall'elenco clienti:

1. le operazioni relative a fatture emesse di importo inferiore a 154,94 euro registrate cumulativamente ai sensi dell'articolo 6 del Dpr 9 settembre 1996 n. 695:

trattasi di fatture emesse nel corso di un mese, di importo inferiore a 154,94 euro, annotate cumulativamente attraverso un documento riepilogativo nel quale sono indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata;

2. le operazioni relative a fatture emesse per le quali non è prevista la registrazione ai fini Iva:

trattasi, a titolo esemplificativo, delle operazioni documentate con fattura nell'ambito di una nuova attività o un'attività marginale da parte di soggetti che applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero delle operazioni poste in essere dai produttori agricoli con un volume d'affari non superiore a 7000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A) (esonerati, ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del Dpr n. 633 del 1972, dagli adempimenti Iva).

3. le operazioni relative a fatture emesse il cui importo complessivo dell'imposta è stato annotato nel registro dei corrispettivi di cui all'articolo 24 del Dpr n. 633 del 1972:

di tale ultimo esonero beneficiano, ad esempio, i soggetti di cui all'articolo 22, per le fatture emesse solo su richiesta del cliente; le imprese che somministrano acqua, gas, energia elettrica, (...) che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del Dm 24 ottobre 2000 n. 370, annotano nel registro di cui all'articolo 24 del Dpr n. 633 e con le modalità ivi previste, l'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi e delle bollette-fatture emesse, nonché le agenzie di viaggio e turismo che, ai sensi dell'articolo 5 del Dm n. 340 del 1999, annotano i corrispettivi nel medesimo registro. Diversamente sono esclusi dall'agevolazione le imprese che forniscono servizi di telecomunicazione di cui al Dm 24 ottobre 2000, n. 366 posto che tali soggetti hanno l'obbligo di annotare le fatture emesse nel registro di cui all'articolo 23 del Dpr n. 633.

Con riguardo alle operazioni di cui al punto 1 si osserva che, nonostante a regime (ossia per gli anni successivi al 2007) i dati ad esse relativi dovranno essere comunicati nell'elenco clienti/fornitori, ciò non significa che le fatture non possano continuare ad essere annotate cumulativamente ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del Dpr n. 695 del 1996. La semplificazione in parola, infatti, riguarda l'obbligo di registrazione e non quello di emissione dei documenti, cui, invece, è strettamente correlato l'obbligo di compilazione e trasmissione dell'elenco clienti e fornitori.

3.2. Elenco fornitori

3.2.1 Operazioni da inserire nell'elenco fornitori

Nell'elenco fornitori devono essere inseriti tutti i soggetti da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Gli elementi da indicare nell'elenco sono individuati al punto 2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia, cui si rinvia. In particolare, si evidenzia che per ciascun fornitore devono essere comunicati:

- il codice fiscale e la partita Iva,
- l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate distinte tra le diverse tipologie (imponibili, non imponibili, esenti) al netto di tutte le note di variazione ricevute, comprese quelle riferite ad anni precedenti che, peraltro vanno inserite anche nell'apposito campo "importo complessivo delle note di variazione emesse e ricevute nell'anno riferite ad anni precedenti" (campo facoltativo per i soli anni 2006 e 2007) (cfr vedi esempio al paragrafo 3.1.1).

Anche per le fatture d'acquisto, al fine di individuare i documenti da inserire nell'elenco occorre fare riferimento alla data del documento, non essendo rilevante, a tal fine, la data di emissione (fatture differite), il momento di esigibilità dell'imposta (fatture con esigibilità differita), né la data di registrazione. Così come già evidenziato per l'elenco clienti, gli acquisti da rivenditori di beni usati o da agenzie di viaggio, che documentano le operazioni imponibili con fatture senza Iva esposta, vanno annotati nell'apposito campo "Importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno - Operazioni imponibili con Iva non esposta in fattura", mentre gli acquisti non imponibili ai fini Iva, effettuati dai medesimi fornitori, vanno inseriti nella sezione "operazioni non imponibili".

L'elenco fornitori contiene, infine, un campo (FR 005001) "importo complessivo delle operazioni - operazioni imponibili comprensive dell'imposta afferente" dove, solo per gli anni 2006 e 2007, dovranno essere inserite le operazioni documentate con fatture d'acquisto che, pur contenendo la separata indicazione dell'imponibile e dell'imposta, sono state registrate, in deroga all'art. 25 del Dpr n. 633 del 1972, senza la separata indicazione dei due importi. Trattasi, ad esempio, degli acquisti effettuati da soggetti che pongono in essere operazioni ovvero applicano regimi speciali per i quali non è esercitabile il diritto alla detrazione dell'imposta e che, pertanto, non hanno interesse ad annotare l'operazione distinguendo imponibile ed imposta.

Con riguardo alle operazioni di acquisto da soggetti privati o da soggetti passivi d'imposta documentati con autofattura si rinvia al successivo paragrafo 3.3..



Tributario

3.2.2.1 Operazioni escluse dall'elenco fornitori

Il provvedimento del direttore dell'Agenzia prevede al punto 3 alcune esclusioni di carattere oggettivo anche per l'elenco fornitori. In particolare, per le medesime motivazioni già illustrate per l'elenco clienti (cfr prg 3.1.1.1), non devono essere inserite nell'elenco fornitori:

- le importazioni di cui all'art. 68 e seg. del Dpr n. 633 del 1972;
- gli acquisti intracomunitari di beni e servizi.

L'obbligo di comunicazione sussiste, invece, per gli acquisti posti in essere tra operatori nazionali, anche tramite commissionari, nell'ambito delle cd "triangolazioni nazionali" di cui alla lettera a) dell'articolo 8, delle cd "esportazioni indirette" di cui alla successiva lettera c) dell'articolo 8 (ossia per le operazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali), e delle cd "triangolazioni comunitarie", di cui all'articolo 58 del Dl n. 331 del 1993.

Si ritiene, inoltre, che siano escluse dall'elenco fornitori anche le operazioni passive con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino, nonché gli acquisti di beni di provenienza comunitaria per i quali il fornitore abbia applicato il regime del margine.

Sono escluse, infine, dall'elenco tutte le operazioni di acquisto per le quali manca almeno uno dei requisiti essenziali di cui all'articolo 1 del Dpr n. 633 del 1972 (requisito soggettivo, oggettivo, territoriale). Così, nell'ipotesi di acquisto di beni o servizi da soggetti privati, nazionali o esteri, non obbligati all'emissione della fattura, l'operazione non va inserita nell'elenco fornitori.

Sono escluse, altresì, quelle operazioni di acquisto per le quali esiste un espresso esonero di certificazione ovvero quelle che, pur essendo documentate con fattura, sono considerate fuori dal campo di applicazione dell'imposta (ad esempio gli acquisti da soggetti minimi in franchigia). Come già, in precedenza, chiarito sono infine escluse le fatture emesse a fronte di operazioni non rilevanti ai fini Iva, tra le quali rientrano, anche gli acquisti di beni cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74, secondo comma, del Dpr n. 633 del 1972, nonché gli acquisti di beni destinati ad essere introdotti nei depositi Iva di cui all'articolo 50-bis del Dl n. 331 del 1993, ovvero di beni custoditi senza che vi sia l'estrazione dal deposito. Solo all'atto dell'estrazione dei beni medesimi dal deposito, per verificare la rilevanza dell'operazione ai fini della sua inclusione negli elenchi fornitori, andrà verificato se trattasi di un acquisto rilevante nel commercio interno o estero, ovvero se il bene è destinato ad essere reintrodotta in altro deposito Iva.

Sono, infine, esclusi gli acquisti effettuati dagli enti non commerciali nell'esercizio dell'attività istituzionale.

3.2.2.2 Esoneri per gli anni 2006 e 2007

In sede di prima applicazione, ossia per i soli anni d'imposta 2006 e 2007, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate ha previsto che i fornitori possano essere individuati solo con la partita Iva.

Inoltre, sempre limitatamente agli anni 2006 e 2007, sono state escluse dall'elenco fornitori:

1. le fatture ricevute di importo inferiore a 154,94 euro regi-

strate cumulativamente ai sensi dell'articolo 6 del Dpr n. 695 del 1996;

2. le operazioni relative a fatture ricevute per le quali non è prevista la registrazione ai fini Iva:

trattasi, ad esempio, degli acquisti effettuati nell'ambito di una nuova attività o un'attività marginale da parte di soggetti che applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 della legge n. 388 del 2000, degli acquisti effettuati dagli agricoltori esonerati di cui all'articolo 34, comma 6, del DPR n. 633 del 1972.

3.3 Cessioni e acquisti documentati con autofattura o soggetti al regime del reverse charge

Nell'ipotesi di acquisto da un soggetto non residente senza stabile organizzazione o che non si sia identificato direttamente o non abbia nominato un rappresentante fiscale, l'articolo 17, terzo comma, del Dpr n. 633 del 1972 dispone che gli obblighi di fatturazione, registrazione, versamento dell'imposta sono adempiuti dal cessionario o committente, residente nel territorio dello Stato, che acquista i beni o i servizi nell'esercizio di impresa, arti e professioni. Il medesimo obbligo ricorre per le cessioni di cui all'articolo 7, secondo comma, terzo periodo e per le prestazioni di servizi di cui successivo quarto comma, lettera d) rese da soggetti non residenti (ancorché identificati direttamente o che abbiano nominato un rappresentante fiscale) a soggetti passivi residenti. Ciò posto, nei predetti casi mancando gli elementi identificativi del fornitore non residente (codice fiscale o partita Iva), le operazioni di acquisto non devono essere inserite nell'elenco fornitori.

Ugualmente non devono essere indicate le operazioni di "autoconsumo" o i passaggi interni di beni tra rami d'azienda, sempre documentati con autofattura.

Diversamente, nelle ipotesi di cui all'articolo 17 quinto e sesto comma lettera a) del Dpr n. 633 del 1972 (acquisto di materiale d'oro e d'argento e le prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori) e in quelle di cui all'articolo 74, commi 7 e 8 (acquisti di rottami e metalli non ferrosi) il cedente emette fattura senza addebitare l'imposta e il cessionario integra il documento con l'Iva e ne assolve l'imposta mediante l'annotazione della fattura sia nel registro delle vendite che in quello degli acquisti. In tale circostanza, il cedente deve annotare l'operazione nell'elenco clienti nel campo delle operazioni imponibili senza l'indicazione dell'imposta. Il cessionario, a sua volta, deve inserire l'operazione nell'elenco fornitori nel campo delle operazioni imponibili con indicazione dell'imposta.

Nell'ipotesi di acquisto da un imprenditore agricolo esonerato ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del Dpr n. 633 del 1972, dall'emissione della fattura, il cui onere è, invece, rimesso all'acquirente che deve "emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all'art. 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'art. 25 (...)", l'operazione documentata con l'autofattura deve essere indicata nel solo elenco fornitori. In altre parole, l'agricoltore esonerato non ha alcun obbligo di compilazione dell'elenco clienti.



Tributario

Ugualmente deve essere indicata nel solo elenco fornitori l'operazione di acquisto che il cessionario o committente, non avendo ricevuto la fattura da parte del fornitore o avendola ricevuta per un importo inferiore a quello reale, regolarizza con l'emissione di autofattura o di fattura integrativa e con il versamento della relativa imposta (articolo 6, comma 8 del decreto legislativo n. 471 del 1997 - articolo 46, comma 5 del Dl n. 331 del 1993).

4. Modalità di trasmissione dei dati

4.1 Trasmissione telematica

I soggetti obbligati all'invio degli elenchi clienti e fornitori, utilizzano per la trasmissione il servizio telematico Entratel o Internet (fisconline) in relazione ai requisiti fissati per la presentazione telematica delle dichiarazioni di cui al Dpr 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

Pertanto, i contribuenti che scelgono di trasmettere direttamente gli elenchi, si avvalgono:

- del servizio telematico Entratel qualora siano obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
- del servizio telematico Internet (fisconline) qualora siano obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, ovvero non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta ma debbano trasmettere per via telematica le altre dichiarazioni previste dal Dpr n. 322 del 1998.

In alternativa, la trasmissione degli elenchi può avvenire anche attraverso gli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del Dpr n. 322 del 1998.

4.2 Ricevute

La trasmissione dei dati si considera compiuta qualora l'Agenzia delle Entrate abbia ricevuto il file contenente i dati inviati.

L'Agenzia delle Entrate fornisce prova di avvenuta ricezione degli elenchi attraverso l'inoltro telematico - entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio dei dati - di una ricevuta, contenuta in un file munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet, attestante il corretto invio e l'acquisizione dei dati.

La predetta ricevuta non è trasmessa qualora il file di trasmissione dei dati sia stato scartato per uno dei seguenti motivi:

- a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet;
- b) codice di autenticazione o codice di riscontro duplicato a seguito dell'invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;
- c) file non elaborabile a causa di un mancato controllo eseguibile attraverso i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate;

d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione dei dati nel caso di trasmissione telematica effettuata da un soggetto di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3 del Dpr n. 322 del 1998.

In tale circostanza il motivo dello scarto è comunicato, in via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file affinché lo stesso possa ripetere la trasmissione corretta entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.

4.3 Termine di trasmissione

La trasmissione degli elenchi clienti e fornitori deve avvenire entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione annuale Iva (che deve essere eseguita entro il mese di febbraio), ossia entro il 29 aprile di ciascun anno.

Solo per l'anno solare 2006, il termine sopra citato è stato posticipato, dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, al 15 ottobre 2007. Inoltre, sempre per l'anno 2006, il termine è stato posticipato al 15 novembre 2007 per i soggetti che nell'anno di riferimento (2006) hanno realizzato un volume d'affari non superiore ai limiti indicati nel comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, ossia non superiore a 309.874,14 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, o non superiori a 516.456,90 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività (vedasi paragrafo 2.2.2 lettera a).

È possibile inviare file sostitutivi del precedente, purché riferiti al medesimo anno e previo annullamento del file in precedenza inviato. La sostituzione deve avvenire non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati.

5. Aspetti sanzionatori

Come chiarito con la circolare 4 agosto 2006, n. 28/E, ai fini sanzionatori, l'omessa o tardiva presentazione degli elenchi, nonché l'invio degli stessi con dati falsi o incompleti, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura fissa (da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro) prevista dall'articolo 11 del Dlgs n. 471 del 1997. Al riguardo, si è precisato che si rende applicabile l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (vedasi anche paragrafo 2.2.2. in tema di esonero per l'anno 2006).

È evidente, quindi, che il soggetto obbligato alla compilazione degli elenchi, al fine di adempiere correttamente all'obbligo in commento e non incorrere nella richiamata sanzione, dovrà preoccuparsi di reperire, con tutti i mezzi a sua disposizione, il codice fiscale e la partita Iva dei propri fornitori, nonché il codice fiscale e l'eventuale partita Iva dei clienti.

Le direzioni regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.

l'Informatore

Commercio Turismo Servizi Professioni

n. 180 novembre 2007
anno LI

**Organo d'informazione
e documentazione
dell'Unione del commercio
del turismo, dei servizi
e delle professioni
della provincia di Milano**

DIRETTORE RESPONSABILE
Gianroberto Costa

REDAZIONE
Federico Sozzani
Corso Venezia 49
20121 Milano

PUBBLICITÀ (in esclusiva)
Edicom Srl
Via Alfonso Corti, 28 - 20133 MILANO
Tel. 02/70633694 fax 02/70633429

PROPRIETÀ
**Unione del commercio del turismo
e dei servizi della provincia di Milano**

EDITRICE
Promo Ter Unione
sede e amministrazione
Corso Venezia 49 - 20121 Milano

FOTOCOPOSIZIONE E STAMPA
Amilcare Pizzi Spa
Via Amilcare Pizzi, 14
20092 Cinisello Balsamo
Telefono 02/618361

AUTORIZZAZIONE
Tribunale di Milano n. 4255 del 26-2-1957

Poste Italiane s.p.a. - spedizione in A.P.
- D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n. 46)
- art. 1, comma 1 DCB Milano
Una copia euro 0,568



Promo.Ter Unione
ENTE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DI COMMERCIO TURISMO E SERVIZI



Unione
COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

INNANZITUTTO... LA SICUREZZA!

CONTATTANDO I NOSTRI UFFICI AVRETE A VOSTRA DISPOSIZIONE SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA SU...

CLUB DELLA SICUREZZA

**DIVISIONE
SALUTE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO**
(D.Lgs. 626/94)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.626@unione.milano.it

**DIVISIONE
IGIENE DEGLI ALIMENTI**
(H.A.C.C.P. D.Lgs 155/97)
Tel. 02-76.00.63.96
club.haccp@unione.milano.it

**DIVISIONE
PRIVACY**
(Trattamento dati D.Lgs. 196/03)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.privacy@unione.milano.it

CLUB SERVIZI INNOVATIVI

**DIVISIONE
QUALITA'**
(Sistemi gestione qualità aziendali)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.qualita@unione.milano.it

**DIVISIONE
ENERGIA & AMBIENTE**
(Risparmio Energetico-
Servizi Ambientali)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.energia@unione.milano.it

**SERVIZI PER
BASILEA 2**
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.basilea2@unione.milano.it

I nostri uffici: Via Serbelloni, 7 - 20122 Milano - Fax 02-76.01.76.77



Legale

L'Informatore

novembre 2007

In primo piano

LEGALE

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Approvazione del decreto correttivo della legge in materia di fallimento . . . **Pag. 57**

LEGGI E PROVVEDIMENTI

- ▶ **Commercio**
Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146: attuazione della direttiva 2005/29/Ce relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/Cee, 97/7/Ce, 98/27/Ce, 2002/65/Ce, e il regolamento (Ce) n. 2006/2004 **Pag. 58**
- ▶ Recenti risoluzioni del ministero dello Sviluppo economico **Pag. 60**

VARIE

- ▶ Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145. Attuazione dell'art. 14 della direttiva 2005/29/Ce che modifica la direttiva 84/450/Cee sulla pubblicità ingannevole. **Pag. 61**
- ▶ Segnalazione iniziativa truffaldina . . . **Pag. 62**

per ovviare al crollo delle dichiarazioni di fallimento riscontrate nel primo periodo di applicazione della riforma. ▼

Le principali novità sono così riassumibili:

- modifica degli indici che identificano il piccolo imprenditore escluso dalle procedure. Ai due tradizionali parametri (attivo patrimoniale non superiore a 300 mila euro annui e ricavi lordi non superiori a 200 mila euro annui, nei tre anni antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento, o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore) ne viene aggiunto un terzo, fondato sull'ammontare dei debiti anche non scaduti, fissato a 500 mila euro. I tre parametri devono sussistere congiuntamente e l'onere della prova è totalmente a carico dell'imprenditore;
- modifica delle regole del rito: applicazione per la dichiarazione di fallimento in Tribunale del procedimento in camera di consiglio;
- fissazione a 30.000 mila euro dell'importo dei debiti scaduti e non pagati al di sotto del quale non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento;
- modifica del funzionamento del comitato dei creditori e dei suoi poteri nei confronti del curatore. La sostituzione del curatore e le designazioni di nuovi membri del comitato possono essere effettuate dalla maggioranza di tutti i creditori ammessi, solo al termine dell'adunanza di verifica e prima del decreto, che rende esecutivo lo stato passivo. Inoltre il tribunale non sarà obbligato, ma potrà disporre la sostituzione del curatore, su istanza del comitato, dopo aver verificato la sussistenza di giusti motivi;
- modifica della disciplina del concordato fallimentare. La proposta di concordato può essere presentata da uno, o più creditori, o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, a condizione che sia stata tenuta la relativa contabilità. Inoltre viene elevato da sei mesi ad un anno dalla dichiarazione di fallimento (e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo) il termine a partire dal quale il debitore fallito può presentare la domanda di concordato preventivo. Nel caso in cui siano previste più classi di creditori, il concordato viene ratificato se la stessa maggioranza numerica trova riscontro nel maggior numero delle classi ammesse alla procedura. Il debitore ha la possibilità di offrire un pagamento in percentuale, non solo ai creditori muniti di un privilegio speciale, ma anche a quelli muniti di un privilegio generale purché la capienza dei cespiti sia di proporzioni sufficienti a soddisfare le pretese. È prevista la revoca dell'ammissione al concordato nel caso di fatti di particolare gravità, o quando si ravvisa la mancanza delle condizioni di ammissibilità previste dalla legge;
- modifica degli accordi sulla ristrutturazione del debito. Viene previsto che il professionista incaricato di procedere alla valutazione della consistenza e della qualità del patrimonio debba essere iscritto nel registro dei revisori contabili. Gli accordi saranno coperti per 60 giorni da azioni esecutive;

IN PRIMO PIANO

Approvazione del decreto correttivo della legge

in materia di fallimento

Il Consiglio dei ministri del 7 settembre 2007 ha approvato in via definitiva, dopo aver acquisito il parere favorevole delle commissioni giustizia di Camera e Senato, il decreto correttivo sulla riforma del diritto fallimentare.

Le modifiche, che saranno operative dal 1° gennaio 2008, riguardano aspetti della nuova legge sul fallimento (Dlgs n. 5/2006) che avevano creato problemi interpretativi e sono volte ad estendere l'area dei soggetti fallibili,



Legale

- modifica dell'istituto dell'esdebitazione. Viene previsto che il beneficio possa essere esteso alle procedure pendenti al 16 luglio 2006, data di entrata in vigore del Dlgs n. 5/2006, indipendentemente dalla data di apertura del fallimento. Per le procedure fallimentari che risulteranno chiuse prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto (gennaio 2008) viene infine previsto che l'istanza di esdebitazione debba essere

Dlgs n. 146 del 2 agosto 2007 Attuazione direttiva 2005/29/Ce Pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno Modifica alle direttive 84/450/Cee, 97/7/Ce, 98/27/Ce, 2002/65/Ce e al regolamento (Ce) n. 2006/2004

Come previsto dalla Legge comunitaria 2005, il provvedimento detta disposizioni innovative in tema di pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori ed uniformi nel mercato interno europeo.

Obiettivo del decreto, pubblicato nella Guri n. 207 del 6 settembre 2007, è quello di individuare e punire le pratiche commerciali sleali poste in essere prima, durante e dopo un'operazione commerciale.

A tal fine, vengono sostituiti gli articoli da 18 a 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) e vengono aggiunti allo stesso Codice gli articoli 27-bis (Codici di condotta), 27-ter (Autodisciplina) e 27-quater (Oneri di informazione).

Il nuovo articolo 20 del Codice del consumo vieta le pratiche commerciali scorrette.

Sono definite generalmente scorrette le pratiche commerciali:

- a) ingannevoli, di cui agli articoli 21 (azioni ingannevoli), 22 (omissioni ingannevoli) e 23 (pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli) o
- b) aggressive, di cui agli articoli 24 (pratiche commerciali aggressive), 25 (ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento) e 26 (pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive).

Il provvedimento, che entrerà in vigore il 21 settembre, dispone, quindi, una serie di nuovi divieti, molto più ampi rispetto all'impedimento di effettuare pubblicità ingannevole, o com-

L'Informatore

novembre 2007

In primo piano

presentata entro il gennaio del 2009. L'esdebitazione produce l'effetto dell'inesigibilità ex lege dei debiti anteriori alla dichiarazione di fallimento rimasti parzialmente insoddisfatti dal riparto finale del fallimento. Questo effetto si produce non solo nei confronti dei creditori concorsuali concorrenti ma anche di quelli che non abbiano presentato la domanda di ammissione allo stato passivo.

Leggi e provvedimenti

parativa in modo scorretto. Il suo ambito di applicazione riguarda, infatti, ogni azione, omissione, condotta, o dichiarazione commerciale, comprese le azioni di marketing per la promozione dei prodotti.

Anche in materia di pratiche commerciali sleali, come per la pubblicità ingannevole e comparativa, la tutela amministrativa e giurisdizionale viene affidata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust - vedi articolo 27) che, d'ufficio, o su istanza di chi ne abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche scorrette e ne elimina gli effetti. L'intervento dell'Autorità è indipendente dalla circostanza che i consumatori interessati si trovino nel territorio dello Stato membro, in cui è stabilito il professionista, o in un altro Stato membro.

L'Autorità può disporre la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, laddove sussista una particolare urgenza. In ogni caso, deve comunicare l'apertura dell'istruttoria al professionista e, se il committente non è conosciuto, può chiedere al proprietario del mezzo, che ha diffuso la pratica commerciale, ogni informazione idonea ad identificarlo. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora le informazioni, o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro.

Con il comma 7, dell'articolo 27, l'Antitrust viene dotata anche di una certa flessibilità operativa. Infatti, ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità della pratica commerciale, l'Autorità può chiedere ed ottenere dal professionista responsabile l'assunzione dell'impegno di porre fine all'infrazione, cessando la diffusione della stessa, o modificandola, in modo da eliminare i profili di illegittimità. L'Autorità può anche disporre la pubblicazione della dichiarazione dell'impegno in questione, a cura e spese del professionista. In tali ipotesi, l'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può renderli obbligatori per il professionista e definire il procedimento, senza procedere all'accertamento dell'infrazione.

La flessibilità operativa concessa all'Antitrust viene evidenziata anche al comma 8.

In tal senso l'Autorità, se ritiene la pratica commerciale scorretta, vieta la diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora la pratica sia già iniziata. Con lo stesso provvedimento può essere disposta,



Legale

L'Informatore

novembre 2007

Leggi e provvedimenti

LEGALE

a cura e spese del professionista, la pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di un'apposita dichiarazione rettificativa, in modo da impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a produrre effetti.

Con il provvedimento che vieta la pratica scorretta, l'Autorità dispone, inoltre, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso di pratiche commerciali scorrette, ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e 4, la sanzione non può essere inferiore a 50.000,00 euro.

Nei casi riguardanti comunicazioni commerciali inserite sulle confezioni di prodotti, l'Autorità assegna per la loro esecuzione un termine, che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento (comma 10).

In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza ed a quelli inibitori, o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza, può disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni (comma 12). I ricorsi avverso le decisioni adottate dall'Autorità sono soggetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Per le sanzioni amministrative pecuniarie, conseguenti alle violazioni del decreto in esame, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni nella legge 24 novembre 1981, n. 689. Il pagamento delle sanzioni amministrative deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorità (comma 13).

Per quanto riguarda i tre nuovi articoli inseriti nel testo del Codice del consumo, se ne richiamano, in breve, i contenuti:

Articolo 27-bis (Codici di condotta)

Le associazioni, o le organizzazioni imprenditoriali e professionali possono adottare, in relazione a una, o più pratiche commerciali, o ad uno, o più settori imprenditoriali specifici, appositi codici di condotta, che definiscono il comportamento dei professionisti, che si impegnano a rispettare tali codici, con l'indicazione del soggetto responsabile, o dell'organismo incaricato del controllo della loro applicazione.

Articolo 27-ter (Autodisciplina)

I consumatori, i concorrenti, anche tramite le loro associazioni, o organizzazioni, prima di avviare la procedura di cui all'articolo 27, possono convenire con il professionista di adire preventivamente, il soggetto responsabile, o l'organismo incaricato del controllo del codice di condotta relativo ad uno specifico settore la risoluzione concordata della controversia volta a vietare, o a far cessare la continuazione della pratica commerciale scorretta.

Articolo 27-quater (Oneri di informazione)

L'Autorità garante della concorrenza e le associazioni, o le organizzazioni imprenditoriali e professionali di cui all'articolo 27-bis, comunicano periodicamente al ministero dello Sviluppo economico le decisioni adottate ai sensi del presente titolo.

L'articolo 2 del decreto in esame sostituisce l'articolo 57 del Codice del consumo. Di seguito il nuovo testo:

Articolo 57 (Fornitura non richiesta)

1. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva, in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso l'assenza di risposta non implica consenso del consumatore.

2. Salve le sanzioni previste dall'articolo 62, ogni fornitura non richiesta, di cui al presente articolo, costituisce pratica commerciale scorretta, ai sensi del titolo III, capo II.

L'articolo 3 del decreto in esame sostituisce anche l'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190 recante "Attuazione della direttiva 2002/65/Ce relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori". Di seguito il nuovo testo:

Articolo 14 (Servizi non richiesti)

1. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. L'assenza di risposta non implica consenso del consumatore.

2. Salve le sanzioni previste dall'articolo 16, ogni servizio non richiesto di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale scorretta, ai sensi del titolo III, capo II del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo".

L'articolo 5 del decreto dispone infine che, dal 21 settembre, gli articoli 5, comma 1, e 7, della legge 17 agosto 2005, n. 173, sulla disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali, vengano abrogati, nella parte in cui riguardano forme di vendita piramidali tra consumatori e professionisti, come definite all'articolo 23, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, in cui è previsto o ipotizzabile un contributo da parte di un consumatore, come definito dall'articolo 18, comma 1, lettera a), dello stesso codice.

Con l'occasione si ricorda che l'art. 5 (Divieto delle forme di vendita piramidali e di giochi, o catene), comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173 "Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali", pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 204 del 2 settembre 2005, vieta la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita, nelle quali l'incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti, piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni, o servizi, determinati direttamente, o attraverso altri componenti la struttura. L'articolo 23 del Codice del consumo (Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli), nella nuova versione definita dal provvedimento in esame, afferma (vedi lettera "p") che è considerata in ogni caso ingannevole la pratica commerciale di avviare, gestire, o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale, nel quale il consumatore fornisce un contributo, in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall'entrata di altri consumatori nel sistema, piuttosto che dalla vendita, o dal consumo di prodotti.

Gli articoli 5, comma 1, e 7 (sanzioni), abrogati nella parte in cui riguardano forme di vendita piramidali tra consumatori e professionisti, restano, quindi, applicabili alle forme di promozione piramidale, che coinvolgono qualsiasi persona fis-



Legale

L'Informatore

novembre 2007

Leggi e provvedimenti

ca, o giuridica, che agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale, o professionale.

Recenti risoluzioni del ministero dello Sviluppo economico

Si segnalano alcuni chiarimenti forniti dal ministero dello Sviluppo economico mediante l'emanazione di recenti risoluzioni.

Il testo integrale di tali determinazioni è rinvenibile sul sito internet del ministero al seguente indirizzo: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/phpVV4TIs.pdf

Pubblici esercizi. In materia di installazione di videogiochi all'interno di pubblici esercizi, il ministero riporta il parere espresso dal ministero dell'Interno (n. 557/PAS.1251.12001 (1) del 23 maggio 2007) secondo cui non è necessario presentare la dichiarazione di inizio attività per l'installazione dei videogiochi per i titolari di esercizi pubblici in possesso delle licenze di cui agli artt. 86, commi 1 e 2, e 88 del Tulp, ciò in forza del titolo autorizzatorio già posseduto. Mentre dovranno munirsi dell'autorizzazione all'installazione degli apparecchi in argomento i titolari degli esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli in possesso delle suddette licenze o chi intenda procedere all'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.

Risoluzione del 26/6/2007 prot. n. 6513

Ad avviso del ministero il superamento di un corso professionale ai fini dell'iscrizione al Rec per la somministrazione di alimenti, anche se avvenuto nel 2003, è idoneo a dimostrare il possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente in materia di somministrazione di alimenti e bevande, novellata dall'art. 3 della legge 4 agosto 2006, n. 248.

Risoluzione del 26/6/2007 prot. n. 6509.

Commercio. Requisiti professionali. La tabella speciale di cui all'allegato 9 dell'art. 56 del Dm 4.8.1988, n. 375, è riservata esclusivamente ai soggetti titolari di farmacia. Di conseguenza, per aprire un esercizio di vicinato per la vendita di specialità medicinali senza prescrizione di cui all'art. 5, della legge n. 248 del 4 agosto 2006, e di prodotti alimentari, anche il soggetto farmacista è tenuto ad acquisire il requisito professionale previsto dall'art. 5, comma 5, lett. a) e b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Risoluzione del 27/6/2007 prot. n. 6532

L'esercizio per più di due anni nell'ultimo quinquennio dell'attività di farmacista collaboratore presso una farmacia comunale in qualità di dipendente, anche nel caso in cui la medesima fosse in possesso della tabella speciale di cui all'art. 56,

comma 9 e all'allegato 9 del Dm 4 agosto 1988, n. 375, non può essere ritenuto come valido requisito professionale per svolgere attività commerciale nel settore merceologico alimentare.

Risoluzione del 7/8/2007 prot. n. 7813

L'esercizio in proprio per due anni negli ultimi cinque in qualità di legale rappresentante di una società, operante nel settore alimentare, può ritenersi requisito valido per svolgere l'attività come preposto di una nuova società.

Risoluzione del 9/7/2007 prot. n. 7029

Al socio di una società in nome collettivo, che abbia prestato la propria attività lavorativa presso un'impresa alimentare con relativa iscrizione all'Inps (gestione commercianti) e all'Inail, può essere riconosciuto il possesso del requisito professionale previsto dall'art. 5, comma 5, lett. b), del decreto legislativo n. 114 del 1998.

Risoluzione del 7/8/2007 prot. n. 7814

Non può essere riconosciuto il possesso della qualificazione professionale richiesta per il settore alimentare dall'art. 5, comma 5, del Dlgs n. 114 del 31 marzo 1998, sulla base di un titolo di studio conseguito all'estero. Infatti ai sensi del decreto n. 229/2002 "se le conoscenze o competenze richieste dalle norme nazionali dello Stato d'origine o di provenienza attestate da diploma, certificato o altri titoli, in possesso del richiedente, vertono su argomenti sostanzialmente diversi per contenuto da quelli contemplati dalla legislazione vigente nello Stato italiano, il riconoscimento è subordinato nel nostro Paese al superamento di un tirocinio di adattamento o di una prova attitudinale di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, a scelta del richiedente" (cfr. art. 2, comma 2).

Risoluzione del 20/7/2007 prot. n. 7428

Commercio. Sanzioni. In caso di struttura di vendita che inizi l'attività commerciale in locali privi di agibilità con destinazione d'uso commerciale, non può essere disposta l'applicazione di un provvedimento di chiusura dell'esercizio ai sensi del comma 6 del predetto art. 22 del Dlgs 114/98, ma un provvedimento di sospensione dell'attività con indicazione del termine per l'adeguamento dei locali ai requisiti edilizi richiesti per l'esercizio e, solo nel caso di mancato adeguamento, un provvedimento di revoca. L'adozione del provvedimento inibitorio non impedisce l'applicazione della sanzione pecuniaria (che ha natura afflittiva, essendo volta a sanzionare il comportamento contra legem), sempre che ne ricorrano i presupposti: tale misura sarà quindi applicata, non solo, ai sensi dell'art. 22 del Dlgs n. 114 del 1998, quando sia stata accertata la violazione degli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 dello stesso decreto, ma anche quando ricorra una delle eventuali ulteriori ipotesi previste dalla disciplina regionale in materia di commercio.

Risoluzione del 7/8/2007 prot. n. 7816.



Legale

L'Informatore

novembre 2007

Varie

Dlgs n. 145 del 2 agosto 2007 Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/Ce Modifica alla direttiva 84/450/Cee sulla pubblicità ingannevole

Le disposizioni del presente decreto legislativo hanno lo scopo di tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.

Esso è perseguito dall'ordinamento per mezzo della fissazione di un divieto di ordine generale della pubblicità ingannevole, percepita come elemento capace di contraddire la funzione tipica della concorrenza di selezionare le prestazioni e le imprese migliori, nonché di favorire l'allocazione ottimale delle risorse.

La pubblicità deve essere onesta, veritiera e corretta. Essa deve evitare tutto ciò che possa screditarla e così fissare i requisiti richiesti perché un messaggio pubblicitario non sia ingannevole.

Ai fini del presente Dlgs, si intende per

a) pubblicità: qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi. - Il decreto fornisce una definizione di pubblicità alquanto ampia, innanzitutto, nella parte in cui contempla "qualsiasi forma di messaggio" che sia diffuso "in qualsiasi modo". Questa prima parte del dettato della disposizione riguarda la tipologia del messaggio e le modalità di diffusione dello stesso e ne sancisce la sostanziale neutralità rispetto alla natura pubblicitaria dello stesso: la definizione avvalorata, infatti, come si vedrà, il profilo teleologico. Quanto alla tipologia, risultano ascrivibili alla nozione, oltre alla pubblicità tabellare, anche la c.d. "pubblicità istituzionale" (diretta ad accreditare l'immagine dell'impresa) e le sponsorizzazioni. Quanto ai mezzi di diffusione, la definizione è sufficientemente "aperta" per poter ricomprendere, oltre alle forme tradizionali di diffusione (affissionali, stampa, radio, televisione, volantini), anche quelle modalità di comunicazione pubblicitaria che, con il passare del tempo, e grazie anche all'evoluzione tecnologica, si sono imposte nella prassi commerciale. Nessuno, ad esempio, oggi dubita della piena ascrivibilità di messaggi diffusi via internet alla nozione di pubblicità. Il cuore della definizione di pubblicità, fornita dal decreto, riposa nella parte del periodo, laddove si prevede che, per essere qualificato come pubblicità, il messaggio pubblicitario debba essere diffuso "allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi". Come si vede, la nozione di pubblicità è, innanzitutto, una nozione teleologica che avvalorata lo scopo perseguito dall'impresa tramite la diffusione del messaggio. Le

forme, le occasioni e i contesti attraverso i quali l'impresa interagisce con l'esterno sono infatti più vari. Di questi, tuttavia, soltanto alcuni possono essere qualificati come messaggi pubblicitari benché, in talune circostanze, messaggi diffusi senza avere uno scopo pubblicitario possano di fatto realizzare un effetto promozionale in favore di una determinata impresa. L'Autorità garante, nell'individuare un discrimine tra comunicazione pubblicitaria e messaggio di altro tipo, avvalorata la circostanza che, nella comunicazione pubblicitaria, la promozione di beni o servizi venga a configurarsi come lo scopo primario e diretto della comunicazione stessa. Gli elementi da considerare, nel procedere a detta verifica, vengono individuati nei contenuti e nel contesto primario di diffusione del messaggio con una valutazione che è analitica e sintetica al tempo stesso. In questo senso, non rileva, la qualificazione formale che l'operatore pubblicitario abbia dato al messaggio dovendosi invece verificare se contenuto e natura del messaggio risultino o meno coerenti con la qualificazione pretesa.

b) per pubblicità ingannevole: qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente. La definizione non tipizza le condotte vietate, ma si incentra invece sugli effetti delle stesse. Si tratta di un illecito di pericolo nella misura in cui, al fine di vedere integrata la fattispecie, risulta sufficiente la sola potenzialità recettiva del messaggio, in un'ottica di prevenzione, senza che risulti necessaria la verifica della induzione in errore in concreto. Si tratta inoltre di un illecito oggettivo, in quanto risultano in linea di massima non rilevanti gli elementi soggettivi riguardanti l'operatore pubblicitario e a forma libera, in quanto è indifferente che l'induzione in errore risulti causata dai contenuti testuali o piuttosto figurativi del messaggio. Per quanto riguarda il pregiudizio al comportamento economico dei destinatari, è stato ritenuto rilevante non il prodursi di un danno patrimoniale concreto ed effettivo (Tar Lazio, sez. I, 3 aprile 2000, n. 2667) quanto la sola idoneità del messaggio a condizionare o influenzare le scelte dei destinatari. La lesione del concorrente, si configura in termini di mera potenzialità, come interesse all'integrità della posizione e dei rapporti concorrenziali (Tar Lazio, I, 27 luglio 1998, n. 2281), configurandosi il relativo pregiudizio in termini di sviamento della clientela (Agcm, 11 maggio 2000, n. 8288, Boll. 19/00).

c) professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; e chiunque agisce in nome e per conto di un professionista;

d) pubblicità comparativa: qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente. Per orientamento ormai consolidato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, rientra in tale definizione la sola pubblicità comparativa diretta consistente nel confronto fra due o più imprese determinate o facilmente determinabili. Non costituisce invece pubblicità comparativa, ai fini dell'applicazione, quella indiretta che

LEGALE



Legale

realizza, cioè, un confronto rispetto ad una generalità di prodotti, servizi o concorrenti.

e) operatore pubblicitario: il committente del messaggio pubblicitario ed il suo autore, nonché, nel caso in cui non consenta all'identificazione di costoro, il proprietario del mezzo con cui il messaggio pubblicitario è diffuso ovvero il responsabile della programmazione radiofonica o televisiva. - L'Autorità garante ha adottato un'interpretazione estensiva della norma, tesa a ricomprendervi, tutto l'arco dei possibili rapporti e soggetti interessati dal procedimento di produzione e diffusione della pubblicità, al fine di garantire l'efficacia della disciplina volta alla repressione ed eliminazione della pubblicità ingannevole e dei suoi effetti (Agcm, 5 febbraio 2004, n. 12879, Boll. 6/04) e, in generale, i soggetti che rivestono un ruolo attivo nell'ideazione dell'iniziativa pubblicizzata o che dalla stessa traggono un vantaggio di carattere economico (Agcm, 22/6/05, n. 14433, Boll. 25/5).

L'art. 3 elenca una serie di elementi utili per l'accertamento dell'ingannevolezza del messaggio pubblicitario mentre all'art. 4 vengono dettate le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.

In particolare qualunque raffronto che fa riferimento a un'offerta speciale deve indicare in modo chiaro e non equivoco il termine finale dell'offerta, oppure, nel caso in cui l'offerta speciale non sia ancora avviata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si applicano il prezzo speciale, o altre condizioni particolari, o, se del caso, che l'offerta speciale dipende dalla disponibilità dei beni e servizi.

Gli articoli 5, 6 e 7 del decreto trattano, rispettivamente, le condizioni per valutare la trasparenza della pubblicità in generale, la trasparenza della pubblicità dei prodotti pericolosi e quella che potrebbe abusare della naturale mancanza di esperienza di bambini ed adolescenti (vedi in precedenza l'art. 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112 sulle norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo). È vietata ogni forma di pubblicità subliminale.

All'Autorità garante della concorrenza e del mercato, d'ufficio o su istanza di soggetti od organizzazioni che ne abbiano interesse, è affidato il potere di inibire la continuazione ed eliminare gli effetti della pubblicità ingannevole e comparativa illecita. L'Autorità può avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza (Art. 8).

I successivi commi (3, 4, 5, 6, 7 ed 8), sempre dell'art. 8, trattano delle procedure che possono essere attivate dall'Autorità. Al comma 9 si dispone che, con il provvedimento che vieta la diffusione della pubblicità, l'Autorità può applicare una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

L'Informatore

novembre 2007

Varie

Nel caso di pubblicità che può comportare un pericolo per la salute o la sicurezza, nonché suscettibile di raggiungere, direttamente, o indirettamente, minori o adolescenti, la sanzione non può essere inferiore a 50.000,00 euro.

In caso di inottemperanza da parte dell'impresa interessata ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Antitrust applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 a 150.000,00 euro.

Nei casi di reiterata inottemperanza, l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni (comma 12).

Il comma 13 tratta infine dei ricorsi avverso le decisioni adottate dall'Autorità che sono soggetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto di autore e del marchio di impresa, nonché della denominazione di origine riconosciuta e protetta in Italia.

Come già previsto dalla precedente disciplina, le parti interessate possono chiedere che sia inibita la continuazione degli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad organismi volontari e autonomi di autodisciplina (Articolo 9).

Segnalazione iniziativa truffaldina

A seguito di numerose denunce, che ci sono pervenute da molti negozianti, riteniamo utile informarvi che una società inesistente denominata "A. Service Events & Promotions", si è presentata in numerosi esercizi commerciali, tramite finti dipendenti, simulando di essere patrocinata dal Comune di Milano, al fine di promuovere diverse iniziative commerciali. In realtà, la società di cui sopra ha mandato i propri addetti presso i nostri aderenti, peraltro accompagnati da falsi funzionari del Comune di Milano, e ha ottenuto il pagamento di ingenti somme di denaro, ventilando iniziative promozionali mai prese; difatti, una volta ricevuto il pagamento in contanti da oltre un centinaio di negozi, tutti gli addetti della "A. Service Events & Promotions" sono spariti nel nulla.

Al fine di evitare che si ripetano spiacevoli episodi, chiediamo cortesemente di prestare la massima attenzione, se Vi dovessero essere fatte richieste simili a quella descritta e soprattutto di non esitare a segnalare all'autorità competente richieste di denaro.



Formazione

L'Informatore

novembre 2007

In primo piano

Indice

IN PRIMO PIANO

- Legge regionale n. 19. Integrazione tra sistema dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro **Pag. 63**

**IN
PRIMO
PIANO**

Legge regionale n. 19 Integrazione tra sistema dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro

La legge regionale n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia", approvata il 6 agosto 2007, nel disciplinare il sistema regionale di istruzione e formazione orientandolo verso l'integrazione con il sistema del lavoro, presenta alcuni elementi innovativi, di rilevante impatto anche sul mercato del lavoro. ▼

In base alla legge regionale infatti, il sistema di istruzione e formazione professionale si articola in:

- percorsi triennali che consentono l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nonché dell'obbligo di istruzione, cui aggiungere un quarto anno
- percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di durata annuale, biennale o triennale che, realizzati in collaborazione con le università e il sistema delle imprese, sono volti allo sviluppo di competenze professionalizzanti
- quinto anno integrativo che, realizzato d'intesa con gli atenei, consente l'ammissione all'esame di Stato e l'accesso all'università

Rientrano inoltre nel sistema di istruzione e formazione professionale le attività formative riconducibili a:

- attività di formazione continua, rivolta a persone occupate, finalizzata all'adeguamento delle competenze richieste dai processi produttivi e organizzativi,
- formazione per apprendisti, tirocini ed alternanza scuola-lavoro, quale modalità formativa finalizzata alla crescita delle

competenze professionali e personali ai fini di favorire l'inserimento lavorativo dei giovani nel mercato del lavoro

- attività di formazione permanente, rivolta a persone indipendentemente dalla loro condizione lavorativa, mirata all'acquisizione di competenze professionalizzanti
- percorsi abilitanti che permettono di accedere all'esercizio di attività professionali, anche attraverso l'iscrizione ad albi e associazioni

Nell'ottica di promuovere l'integrazione tra gli ambiti di istruzione, formazione e lavoro la norma propone inoltre un sistema di certificazione delle competenze che, coerente con le direttive europee, consente il riconoscimento e la spendibilità delle competenze stesse nei diversi contesti e quindi favorisce la prosecuzione degli studi, l'inserimento, la permanenza e il reingresso nel mondo del lavoro, nonché lo sviluppo professionale.

L'approccio per competenze, funzionale all'occupabilità delle persone e alla competitività delle imprese caratterizza in modo significativo la Legge n. 19, rendendola attuale e coerente alle recenti indicazioni della Unione Europea.

La disposizione, infatti, prevede che la certificazione non riguardi più soltanto le competenze acquisite in contesti formali (ad esempio, corsi di formazione svolti presso strutture formative), ma si estenda anche alle competenze sviluppate in ambiti non formali (ad esempio, corsi realizzati in azienda) e informali (acquisizioni che la persona ha raggiunto attraverso attività di volontariato, hobby, ecc.).

Da oltre cinque anni in Regione Lombardia le Istituzioni, le parti datoriali e sindacali, gli enti formativi pubblici e privati collaborano alla definizione di un sistema educativo di istruzione e formazione che risponda alle esigenze dei diversi soggetti coinvolti, gli studenti, le loro famiglie, i lavoratori e le imprese.

Il settore del terziario è molto interessato a promuovere questa innovazione del sistema che permette di progettare e offrire percorsi formativi flessibili per durata, articolazione e modalità di realizzazione, in grado di rispondere da un lato ai fabbisogni delle imprese e dall'altro di garantire la centralità della persona attraverso la libertà di scelta e le pari opportunità di accesso ai differenti percorsi di istruzione e formazione professionale.

A questo proposito il sistema associativo dell'Unione Commercio Turismo Servizi e Professioni - oltre a rispondere ad una delle sue finalità statutarie sostenendo la realizzazione di molte attività di formazione continua, formazione per apprendisti, percorsi di formazione tecnica superiore, percorsi abilitanti, che in questi anni ha affidato alla Scuola Superiore Commercio, Turismo, Servizi e Professioni e al Capac Politecnico del Commercio - è intervenuto nella sperimentazione regionale dei percorsi triennali per l'assolvimento dell'obbligo scolastico, attraverso l'erogazione di 15 corsi, dei quali 12 per operatori del settore alimentare e della ristorazione e 3 per addetti alle vendite nel comparto non alimentare, realizzati dal Capac.

Si tratta dell'esperienza qualitativamente più significativa per questo segmento del sistema formativo che ha portato alla realizzazione di un quarto anno, successivo all'assolvimento dell'obbligo ed espressione dell'interesse per il conseguimen-

FORMAZIONE



Formazione

to, all'interno del sistema di istruzione e formazione professionale, di livelli formativi elevati.
La legge n. 19, di recente impugnata per alcuni suoi punti dal Governo con il ricorso alla Corte Costituzionale, può rappre-

l'Informatore

novembre 2007

In primo piano

sentare quindi il quadro normativo entro il quale dare sistematicità al sistema di istruzione e formazione sperimentato con successo in questi anni, anche al fine di rispondere ad una domanda di accesso ai corsi regionali sempre crescente.



Bandi e finanziamenti

L'Informatore

novembre 2007

In primo piano

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Bando tecnologie innovative per la logistica sostenibile delle merci in ambito urbano finalizzate a minimizzare gli impatti sull'ambiente . . . **Pag. 65**

FINANZIAMENTI

- ▶ Agevolazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici **Pag. 65**
- ▶ Legge Finanziaria 2007 "Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico" **Pag. 66**
- ▶ Partecipazione a fiere internazionali in Italia ed all'estero e partecipazione a missioni economiche all'estero **Pag. 66**
- ▶ Abbattimento tassi per la realizzazione di programmi di investimento **Pag. 66**
- ▶ Abbattimento tassi per la realizzazione di operazioni di patrimonializzazione aziendale **Pag. 66**

IN PRIMO PIANO

Bando tecnologie innovative per la logistica sostenibile

delle merci in ambito urbano finalizzate a minimizzare gli impatti sull'ambiente (prossima pubblicazione)

Regione Lombardia e Camere di commercio lombarde hanno intenzione di pubblicare un bando per promuovere l'introduzione di tecnologie innovative nel settore della logistica. ▼

Potranno presentare domanda di contributo, in qualità di capofila di progetti destinati ad un'aggregazione imprese, imprese; consorzi; associazioni imprenditoriali; società di servizi delle associazioni imprenditoriali; etc. Sarà previsto un

contributo pari al 50% circa delle spese ammissibili per progetti inerenti l'applicazione di Ict alla logistica della distribuzione delle merci in ambito urbano finalizzati alla riduzione degli impatti negativi sull'ambiente e all'aumento dell'efficacia/efficienza del sistema distributivo complessivo.

Finanziamenti

Agevolazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici (Dm 19/2/2007)

È stato firmato dai ministri competenti il nuovo decreto sul nuovo Conto energia fotovoltaico (Dm 19/2/2007) che fissa tariffe e modalità per realizzare un sistema fotovoltaico e diventare produttori di elettricità solare. In sintesi il nuovo conto energia fotovoltaico prevede 9 diverse tariffe incentivanti per il kWh prodotto dall'impianto FV ed erogate per 20 anni, un approccio più semplificato, l'incentivazione maggiore per gli impianti integrati e di piccola taglia, oltre ad una serie di premi aggiuntivi per chi risparmia energia elettrica e chi sostituisce, ad esempio, superfici in eternit con moduli solari fotovoltaici.

L'aspetto più rilevante rispetto alla passata normativa riguarda la semplificazione dell'accesso alle tariffe incentivanti che non è più legato a nessun tipo di graduatoria o limite annuale. Chi vuole installare un impianto FV, piccolo o grande, dovrà inoltrare al gestore di rete (società elettrica) il progetto preliminare e la richiesta di connessione alla rete. Nel caso di impianti da 1 a 20 kWp il soggetto responsabile dichiara se intende avvalersi o meno del "servizio di scambio sul posto". Sono destinatari delle tariffe incentivanti: persone fisiche o giuridiche, soggetti pubblici, condomini di unità abitative e/o edifici.

Le tariffe incentivanti sono state fissate in base a tre categorie di impianti in base alla taglia: 1) da 1 a 3 kWp; 2) da 3 a 20 kWp; 3) oltre 20 kWp (non sono previsti limiti di potenza). All'interno di queste categorie, ognuna è divisa in impianti non integrati nell'edificio o installati a terra, parzialmente integrati e integrati: 1) per gli impianti fotovoltaici da 1 a 3 kWp è prevista una tariffa di 0,40 per kWh prodotto se non integrato, di 0,44 /kWh se parzialmente integrato e di 0,49 /kWh se integrato; 2) per gli impianti fotovoltaici da 3 a 20 kWp si scende, rispettivamente, a 0,38 /kWh, 0,42 /kWh e 0,46 /kWh; 3) per gli impianti fotovoltaici con potenze superiori a 20 kWp a 0,36 /kWh, 0,40 /kWh e 0,44 /kWh. Queste nuove tariffe rimarranno in vigore fino al 31 dicembre 2008, ma saranno ridotte del 2% per ciascun anno dopo il 2008 e resteranno sempre fisse per 20 anni (nessuna integrazione è prevista in base al tasso di inflazione).

Per ulteriori informazioni consultare il sito web: <http://enerpoint.it> (<http://www.enerpoint.it/PDF/GuidaContoEnergia.pdf>).

BANDI E FINANZIAMENTI



Bandi e finanziamenti

Legge Finanziaria 2007 Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico

La legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) introduce agevolazioni fiscali a favore dei contribuenti che sostengono spese per interventi finalizzati ad aumentare il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. I benefici consistono in una detrazione dalle imposte sui redditi Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) e Ires (imposta sul reddito delle società) del 55% delle spese sostenute dal contribuente entro il 31 dicembre 2007, da ripartire in tre rate annuali di pari valore. I limiti d'importo sui quali calcolare la detrazione variano in funzione del tipo di intervento: 1) Riqualificazione energetica di edifici esistenti 100.000 (55% di 181.818,18); 2) Involucro edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti) 60.000 (55% di 109.090,90); 3) Installazione di pannelli solari 60.000 (55% di 109.090,90); 4) Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (installazione di impianti dotati di caldaie a condensazione) 30.000 (55% di 54.545,45). Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d'impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto di intervento.

Partecipazione a fiere internazionali in Italia ed all'estero e partecipazione a missioni economiche all'estero Scadenza ad esaurimento fondi

Promosso il nuovo bando per sostenere le micro, piccole e medie imprese lombarde sui mercati esteri, in attuazione dell'Accordo di programma tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo, Asse 2 Internazionalizzazione. Possono accedere a questa opportunità le micro-Pmi di ogni settore economico, con sede legale o operativa in Lombardia che intendono partecipare a fiere internazionali in Italia e all'estero in forma aggregata (voucher A1) o in forma singola (voucher A2); che intendono partecipare a missioni economiche all'estero (voucher D). Il contributo a fondo perduto è sotto forma di voucher variamente distinto in: Voucher di tipo «A1» pari a 5.000; Voucher di tipo «A2» pari a 2.500; Voucher di tipo «D» pari a 2.500 per le destinazioni Giappone,

L'Informatore

novembre 2007

Finanziamenti

Australia/Oceania, Usa e Canada;b), 2.000 per le destinazioni Asia (escluso Giappone), Russia, America Latina, Mediterraneo e Africa, 1.500 per le destinazioni Europa continentale (esclusa Russia). Aperta la procedura on-line per la presentazione delle domande: almeno 90 giorni prima della data di svolgimento della fiera prescelta, 60 giorni prima della data di svolgimento della missione prescelta (l'elenco fiere e missioni è disponibile sul sito web www.lombardiapoint.it e aggiornato a cadenza quadrimestrale).

Abbattimento tassi per la realizzazione di programmi di investimento Scadenza 15 febbraio 2008

La Camera di commercio di Milano pubblica il nuovo bando per agevolare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese aventi sede legale o operativa nella provincia di Milano. Il bando prevede uno stanziamento di 1.000.000 di euro per contributi in conto abbattimento di 1,5 punti % (2 punti percentuali per le nuove imprese) del costo del finanziamento o del leasing garantito dal consorzio/cooperativa fidi a fronte della realizzazione di investimenti, quali: acquisto, rinnovo di immobili, impianti, attrezzature, acquisizione di aziende, marchi e brevetti, etc.

Abbattimento tassi per la realizzazione di operazioni di patrimonializzazione aziendale Scadenza 31 gennaio 2008

È aperto il nuovo bando camerale finalizzato a promuovere operazioni di patrimonializzazione aziendale. I soggetti beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese con sede legale in provincia di Milano che tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2007 provvedano, per un importo compreso tra 25.000 euro e 300.000 euro, alla realizzazione di uno dei tre interventi di patrimonializzazione: aumento di capitale sociale; emissione di prestito obbligazionario convertibile; versamento soci in conto capitale. Il beneficio consiste nell'abbattimento di 1,5 punti % (elevato a 2,25 punti % in caso di aumento di capitale sociale) del costo del finanziamento bancario garantito dai consorzi/cooperative fidi.



Commercio estero

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Depositi Iva - Immissione in libera pratica di beni di origine extracomunitaria, previo assolvimento dei dazi doganali. **Pag. 67**

LEGISLAZIONE NAZIONALE

- ▶ Determinazione n. 1496/UD dell'Agencia delle Dogane del 26 settembre 2007 - Tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei documenti di accompagnamento previsti per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste dal Testo unico delle accise. **Pag. 68**
- ▶ Cumulo Pan Euro mediterraneo - Importi espressi in euro - Aggiornamento **Pag. 68**

LEGISLAZIONE COMUNITARIA

- ▶ Regolamento (Ce) n. 1024/2007 della Commissione del 3 settembre 2007 che modifica il regolamento (Ce) n. 409/2007 recante sostituzione degli allegati I e II del regolamento (Ce) n. 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America. . . **Pag. 69**
- ▶ Regolamento (Ce) n. 1087/2007 del Consiglio del 18 settembre 2007 che modifica il regolamento (Ce) n. 1487/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di tessuti finiti in filamenti di poliestere originari della Repubblica Popolare Cinese. **Pag. 70**

Estrazione di beni

È una operazione da assoggettare ad imposta - L'estrazione può essere pertanto effettuata soltanto da parte di operatori economici residenti. Se l'operatore non è un residente, deve nominarsi un rappresentante fiscale. L'operatore che ha effettuato l'estrazione dei beni e provvede alla sua estrazione per l'applicazione dell'imposta deve emettere "autofattura" ex art. 17, comma 3, Dpr 633/72. La base imponibile è individuata

In PRIMO PIANO

Depositi Iva Immissione in libera pratica di beni di origine extracomunitaria, previo assolvimento dei dazi doganali

In sede di sdoganamento l'operatore italiano dovrà dichiarare che i beni sono destinati ad un deposito Iva e pertanto sugli stessi non sarà applicata Iva. È da considerarsi una importazione non più in sospensione d'imposta, bensì non soggetta all'Iva sulla base di una dichiarazione dell'importatore circa la destinazione del bene comprovata anche dalla restituzione alla dogana di copia del documento doganale di importazione munito dell'attestazione, sottoscritta dal depositario di avvenuta presa in carico delle merci nel registro previsto per i depositi Iva dall'art. 50-bis, comma 3, DI 331/93. ▼

nel corrispettivo relativo all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto dell'introduzione, oppure nel caso in cui i beni siano stati successivamente oggetto di una o più cessioni, nel corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali cessioni. Va inoltre considerato anche l'ammontare relativo ai dazi doganali assolti per i beni immessi in libera pratica, alle eventuali prestazioni di servizio effettuate sugli stessi beni durante la giacenza nel deposito Iva fino al momento dell'estrazione. Il ministero delle Finanze nella risoluzione 21/12/2000 n. 198/E, ha precisato che nell'autofattura emessa ai sensi dell'art. 17, comma 3, si dovrà riportare il riferimento al documento doganale di importazione, già annotato nel registro degli acquisti, nonché l'ammontare imponibile dei beni estratti e della relativa imposta. Tale autofattura è considerata complemento del predetto documento doganale ai fini dell'assolvimento dell'imposta non pagata in dogana all'atto dell'importazione. La stessa dovrà essere annotata nel registro delle fatture emesse e in quello degli acquisti tenendo presente che se l'ammontare dell'imponibile non è variato rispetto al valore di introduzione:

- * nel registro delle fatture emesse, va riportato integralmente sia l'imponibile che l'Iva
- * nel registro degli acquisti va riportato esclusivamente l'Iva essendo l'imponibile già indicato sulla base del documento doganale di immissione in libera pratica.

COMMERCIO ESTERO



Commercio estero

Tempi e modalità di presentazione esclusivamente in forma telematica dei documenti di accompagnamento di prodotti soggetti o assoggettati ad accisa

Determinazione n. 1496 UD dell'Agencia delle Dogane

► DETERMINAZIONE n. 1496/UD dell'Agencia delle Dogane del 26 settembre 2007. **Presentazione in forma telematica dei documenti di accompagnamento previsti per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa.**

Articolo 1

Decorrenza dei termini

1. Il documento amministrativo di accompagnamento per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti soggetti ad accisa, di cui all'art. 6 del Testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, è presentato in forma esclusivamente telematica a decorrere dal 1° aprile 2009.
2. I documenti di accompagnamento previsti per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette di cui agli articoli 10, 12, 61 e 62 del Testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, sono presentati in forma esclusivamente telematica a decorrere dal 1° ottobre 2009.

Articolo 2

Modalità tecniche ed operative

1. I soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei documenti di cui all'art. 1 devono richiedere all'Agencia delle Dogane qualora non ne siano già in possesso, l'autorizzazione all'utilizzo del servizio telematico doganale - Edi.
2. Le istruzioni tecniche per la richiesta di autorizzazione all'utilizzo del servizio telematico doganale sono disponibili sul sito dell'Agencia delle Dogane all'indirizzo <http://www.agenziadogane.gov.it>.
3. Le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei documenti di cui all'art. 1, per il tramite del servizio telematico doganale, unitamente alla descrizione dei relativi tracciati informatici, sono resi disponibili sul sito dell'Agencia delle Dogane all'indirizzo <http://www.agenziadogane.gov.it>.

L'Informatore

novembre 2007

Legislazione nazionale

Articolo 3

Fase di sperimentazione

1. Al fine di consentire ai soggetti obbligati alla presentazione dei documenti di cui all'art. 1 di verificare le procedure informatiche all'uso predisposte, la trasmissione in forma esclusivamente telematica è preceduta da una fase di sperimentazione di durata non inferiore a 60 giorni. Per i documenti di cui al comma 1 dell'art. 1 la fase di sperimentazione è attivata a partire dal 1° agosto 2008.
2. Le modalità tecniche e operative per lo svolgimento della sperimentazione sono rese disponibili sul sito dell'Agencia all'indirizzo <http://www.agenziadogane.gov.it>.

Articolo 4

Disposizioni finali

1. La riservatezza, l'autenticità, l'integrità ed il non ripudio dei dati scambiati sono assicurati dai meccanismi di sicurezza operanti nel "Servizio telematico doganale - Edi".
2. La presente determinazione viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Cumulo Pan Euro mediterraneo Importi espressi in euro Aggiornamento

► NOTA Agencia delle Dogane del 28/8/2007. **Cumulo Pan Euro mediterraneo: importi espressi in euro (articolo 31 dei Protocolli "origine"). Aggiornamento: controvalori delle valute dell'Egitto, Giordania, Marocco e Tunisia.**

A parziale scioglimento della riserva contenuta nella nota prot. n. 4143 del 20 dicembre 2006 e di seguito alla nota prot. n. 258 del 2 febbraio u.s., si trasmette, in allegato, l'aggiornamento della tabella riassuntiva contenente il controvalore, nelle varie valute nazionali degli Stati membri che non fanno parte della Unione economica e monetaria ed in quelle dei Paesi partner Pan Euro med, degli importi espressi in euro indicati nei rispettivi Protocolli "origine".

Nel far riserva di comunicare gli importi mancanti, si ribadisce che quelli indicati in tabella sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007 per l'intero anno solare.

Inoltre, con riferimento agli Accordi con l'Algeria, il Libano, la Siria e la Palestina, si precisa che il nuovo Protocollo "origine" Pan Euro med non è ancora entrato in vigore.



Commercio estero

L'Informatore

novembre 2007

Legislazione nazionale

COMMERCIO ESTERO

Controvalore, nelle varie valute nazionali degli Stati membri che non fanno parte della Unione economica e monetaria ed in quelle dei Paesi partner Pan Euro med, degli importi espressi in euro indicati nei rispettivi Protocolli "origine"

Sulla base dell'articolo 31 dei Protocolli "origine", si indicano i controvalori equivalenti, nelle varie valute nazionali degli importi espressi in euro, applicabili dal 1° gennaio 2007¹.

Paese	Valuta	Dichiarazione su fattura (6000 euro)	Bagagli personali dei passeggeri (1200 euro)	Piccole spedizioni (500 euro)
Bulgaria	Lev bulgaro	11735	2347	978
Repubblica Ceca	Corona ceca	178000	35000	14800
Cipro	Sterlina cipriota	3470	694	289
Danimarca ²	Corona danese	45600	9100	3800
Egitto	Sterlina egiziana	43600	8700	3600
Estonia	Corona estone	94000	19000	8000
Ungheria	Fiorino ungherese	1523760	304752	126980
Islanda	Corona islandese	550000	110000	46000
Israele	Shekel israeliano			
Giordania	Dinaro giordano	5424	1085	452
Lettonia	Lat lettone	4217	843	351
Liechtenstein	Franco svizzero	10300	2100	900
Lituania	Litas lituana	21000	4100	1700
Malta	Lira maltese	2575	515	215
Marocco	Dirham marocchino	66590	13320	5550
Norvegia	Corona norvegese	50000	10000	4100
Polonia	Zloty polacco	28000	5600	2400
Romania	Leu rumeno	50000	10000	4100
Repubblica Slovacca	Corona slovacca	224000	45000	19000
Svezia	Corona svedese	61000	12000	5000
Svizzera	Franco svizzero	10300	2100	900
Tunisia	Dinaro tunisino	10125	2025	843,75
Turchia	nuova Lira turca	11450,4	2290,08	954,2
Regno Unito	Sterlina inglese	4830	965	400

¹ I controvalori in euro sono arrotondati per eccesso o per difetto così come disposto dall'art. 31, paragrafo 4 dei Protocolli "origine" Pan Euro med.

² I controvalori in questione si applicano anche per le Isole Faer oer sulla base dell'art. 31 del Protocollo "origine" allegato all'Accordo Ce-Isole Faer oer/Danimarca.

Legislazione comunitaria

Dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti dagli Usa

► **REGOLAMENTO (CE) n. 1024/2007** della Commissione del 3 settembre 2007. **Modifica al regolamento (Ce) n. 409/2007 recante sostituzione degli allegati I e II del regolamento (Ce) n. 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi**

doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America.

1. Il regolamento (Ce) n. 409/2007 ha aggiunto 32 prodotti all'elenco nell'allegato I del regolamento (Ce) n. 673/2005. Quindi le importazioni di tali prodotti originari degli Stati Uniti d'America sono soggette, a partire dal 1° maggio 2007, a dazi doganali supplementari pari al 15 % ad valorem.

2. A tutela delle legittime aspettative degli importatori va chiarito che le merci che si trovano già sotto controllo doganale alla data di entrata d'applicazione del regolamento (Ce) n.



Commercio estero

L'Informatore

novembre 2007

Legislazione comunitaria

409/2007 e quelle la cui destinazione non può essere modificata sono esentate dai suddetti dazi doganali supplementari.

3. Allo scopo di evitare ulteriori ritardi nello sdoganamento delle merci interessate, il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione.

4. Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le ritorsioni commerciali.

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (Ce) n. 409/2007, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"I prodotti per i quali si può dimostrare che erano già stati spediti verso la Comunità o che si trovano in custodia temporanea o in una zona franca o in un deposito franco o sottoposti a regime sospensivo secondo il codice doganale comunitario alla data di applicazione del presente regolamento, e di cui non è possibile modificare la destinazione, sono esclusi dall'applicazione dei dazi doganali supplementari a condizione che siano classificati in base a uno dei seguenti codici NC: 4803 00 31, 4818 30 00, 4818 20 10, 9403 70 90, 6110 90 10, 6110 19 10, 6110 19 90, 6110 12 10, 6110 11 10, 6110 30 10, 6110 12 90, 6110 20 10, 6110 11 30, 6110 11 90, 6110 90 90, 6110 30 91, 6110 30 99, 6110 20 99, 6110 20 91, 9608 10 10, 6402 19 00, 6404 11 00, 6403 19 00, 6105 20 90, 6105 20 10, 6106 10 00, 6206 40 00, 6205 30 00, 6206 30 00, 6105 10 00, 6205 20 00 e 9406 00 11.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Dazio antidumping definitivo e riscossione definitiva dei dazi provvisori sulle importazioni di alcuni tipi di tessuti dalla Cina

► REGOLAMENTO (Ce) n. 1087/2007 del Consiglio del 18 settembre 2007. Modifica al regolamento (Ce) n. 1487/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di tessuti finiti in filamenti di poliestere originari della Repubblica Popolare Cinese.

A. Procedura

1. Misure iniziali

1. Nel settembre 2005, a seguito di un'inchiesta antidumping ("inchiesta iniziale") il Consiglio ha istituito mediante il regolamento (Ce) n. 1487/2005 dazi anti-dumping definitivi ("misure iniziali") sulle importazioni di alcuni tipi di tessuti finiti in filamenti di poliestere (finished polyester filament fabrics - Ppfaf) originari della Repubblica popolare cinese ("Cina"). Le aliquote del dazio applicabile agli Ppfaf cinesi erano comprese tra il 14,1% e il 56,2%.

2. Richiesta di una nuova inchiesta antiassorbimento

2. Il 13 novembre 2006 è stata presentata, a norma dell'articolo 12 del regolamento di base, una richiesta per una nuova inchiesta sulle misure iniziali. La richiesta è stata presentata dall'Aiuffass ("il richiedente") a nome dei produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso oltre il 30 %, della produzione totale di Ppfaf nella Comunità.

3. Il richiedente ha presentato informazioni sufficienti per dimostrare che, successivamente all'imposizione dei dazi antidumping iniziali sulle importazioni di Ppfaf originari della Cina, i prezzi all'esportazione sono diminuiti e le variazioni dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita nella Comunità sono state irrilevanti. Ciò si sarebbe tradotto in un aumento del dumping che ha compromesso il previsto effetto riparatore delle misure in vigore. Il richiedente ha presentato inoltre elementi di prova del fatto che il prodotto in esame originario della Cina ha continuato ad essere importato in quantitativi rilevanti nella Comunità.

3. La nuova inchiesta antiassorbimento

4. Il 28 dicembre 2006, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione ha annunciato l'apertura di una nuova inchiesta a norma dell'articolo 12 del regolamento di base sulle misure antidumping applicabili alle importazioni di Ppfaf originari della Cina.

5. La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura della nuova inchiesta i produttori/esportatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore, gli importatori e gli utilizzatori. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate.

6. Visto l'elevato numero di produttori esportatori e di importatori interessati dall'inchiesta iniziale, nell'avviso di apertura è stato prospettato il ricorso a tecniche di campionamento in conformità all'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, tutti i produttori esportatori e tutti gli importatori sono stati invitati a manifestarsi e a fornire informazioni essenziali.

7. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare se i prezzi all'esportazione fossero diminuiti e se le variazioni dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita nella Comunità fossero state irrilevanti. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi degli esportatori/produttori cinesi che hanno collaborato all'inchiesta e, se necessario, presso le sedi delle loro collegate:

- Nantong Teijin Co. Ltd e l'importatore collegato NI-Teijin



Commercio estero

L'Informatore

novembre 2007

Legislazione comunitaria

COMMERCIO ESTERO

Shoji Europe GmbH,

- Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co. Ltd,
- Fuzhou Ta-Tung Textile Works Co. Ltd,
- Hangzhou Delicacy Textile Co. Ltd,
- Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co. Ltd,
- Wujiang Xiangsheng Textile dyeing & Finishing Co. Ltd e la sua società collegata,
- Wujiang Longsheng Textile Co. Ltd.

8. Il periodo d'inchiesta di questa nuova inchiesta ("nuovo Pi") è stato compreso tra il 1° ottobre 2005 e il 30 settembre 2006. Esso è stato utilizzato per stabilire l'attuale livello dei prezzi all'esportazione e il livello dei prezzi di vendita al primo acquirente indipendente nella Comunità. Per stabilire se i prezzi nella Comunità avessero registrato una variazione sufficiente, i prezzi applicati nel nuovo PI sono stati confrontati con quelli applicati durante il periodo dell'inchiesta iniziale ("Pi iniziale"), che aveva riguardato il periodo dal 1° aprile 2003 al 30 marzo 2004.

9. Va rilevato che la Commissione ha dovuto prevedere un tempo sufficiente per dare alle parti la possibilità di manifestarsi e per selezionare un campione di produttori esportatori cinesi conformemente all'articolo 17 del regolamento di base. Date varie circostanze eccezionali, le parti che hanno collaborato all'inchiesta hanno anche richiesto, ai fini della presentazione delle risposte, proroghe che sono state accordate ove debitamente motivate. Ciò spiega perché la nuova inchiesta abbia leggermente superato il normale periodo di sei mesi previsto dall'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento di base.

B. Prodotto in esame

10. Il prodotto per il quale è stata avviata la nuova inchiesta è lo stesso dell'inchiesta iniziale, ovvero tessuti finiti per confezioni in filamenti di poliestere (finished polyester filament apparel fabrics - Ppfaf, classificato di norma ai codici NC ex 5407 51 00, 5407 52 00, 5407 54 00, ex 5407 61 10, 5407 61 30, 5407 61 90, ex 5407 69 10 e ex 5407 69 90). Il prodotto in esame è costituito da tessuti di filati di filamenti sintetici contenenti una quantità pari o superiore all'85% in peso di filamenti di poliestere testurizzati e/o non testurizzati, tinti (compresi quelli tinti di bianco) o stampati, originari della Repubblica popolare cinese. Il prodotto in esame è impiegato principalmente nell'industria tessile.

C. La nuova inchiesta

11. Una nuova inchiesta a norma dell'articolo 12 del regolamento di base mira, in generale, a stabilire se - a seguito dell'istituzione delle misure antidumping iniziali - i prezzi del prodotto importato nella Comunità, in questo caso gli Ppfaf originari della Cina, abbiano subito variazioni sufficienti. In seconda istanza, qualora si giunga alla conclusione che si sia prodotto un assorbimento, occorre calcolare un nuovo margine di dumping. A norma dell'articolo 12 del regolamento di base gli importatori/utilizzatori e gli esportatori hanno la possibilità di presentare elementi di prova in grado di giustificare, sulla base di motivi diversi dall'assorbimento del dazio antidumping, il fatto che i prezzi nella Comunità non abbiano subito variazioni in seguito all'istituzione delle misure.

1. Campionamento

12. Come precisato al considerando 6, la Commissione ha

chiesto a tutti i produttori esportatori e a tutti agli importatori di manifestarsi e fornire le informazioni essenziali sulle loro attività nel corso del nuovo PI. A dette parti è stato inoltre chiesto di indicare se fossero disposte a essere incluse in un campione.

a) Produttori/Esportatori

13. Ventisei esportatori/produttori hanno accettato di fornire le informazioni richieste e di essere inclusi in un campione. Dato l'elevato numero di esportatori/produttori si è deciso che fosse necessario il campionamento per stabilire l'eventuale assorbimento della misura da parte degli esportatori/produttori cinesi. Per quanto la preferenza sia stata accordata alle società comprese nel campione dell'inchiesta iniziale, la selezione è stata operata in modo da includere il massimo volume rappresentativo di esportazioni che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, le autorità cinesi sono state consultate in merito al campione e non hanno sollevato obiezioni.

14. Per l'inclusione nel campione sono state inizialmente selezionate nove società: una società cui è stato concesso il trattamento individuale (Ti) e altre otto cui è stato riconosciuto lo status di società operanti in condizioni di economia di mercato (Sem) durante il periodo dell'inchiesta iniziale. Proprio alla vigilia delle visite di verifica in Cina, due società (quella con il Ti e una con il Sem) hanno deciso di uscire dal campione. Ai fini dell'attuale nuova inchiesta queste due società sono state considerate società che non hanno collaborato. Di conseguenza sono rimasti 24 società che hanno collaborato e un campione di 7 esportatori/produttori con il Sem. La Commissione ha osservato allora che non collaborava all'inchiesta nessun esportatore/produttore con il Ti.

15. Le sette società rimaste nel campione, tutte con il Sem, rappresentano il 78 % circa delle esportazioni nell'Ue di tutte le società che hanno collaborato e il 23,9 % del totale delle esportazioni cinesi di Ppfaf sul mercato comunitario. In quella fase della nuova inchiesta si è concluso che queste società rappresentavano il volume massimo che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Dette sette società sono state pertanto considerate rappresentative ai fini del campionamento per la nuova inchiesta.

b) Importatori

16. Nessun importatore indipendente ha presentato le informazioni richieste entro i termini indicati nell'avviso di apertura.

2. Omessa collaborazione

17. I 24 esportatori/produttori che hanno collaborato e che hanno accettato di essere inclusi nel campione rappresentavano il 30 % circa del totale delle esportazioni di Ppfaf dalla Cina nella Comunità. Come precisato al considerando 14, altri due produttori hanno ritirato l'offerta di collaborare. Di conseguenza l'omessa collaborazione ha riguardato alla fine il 70 % circa del totale delle esportazioni di Ppfaf sul mercato comunitario.

18. Si è quindi ritenuto che in questo caso l'omessa collaborazione fosse elevata.

3. Variazione dei prezzi nella Comunità

3.1. Osservazioni generali

19. Si ricorda che nessun importatore/utilizzatore indipenden-



Commercio estero

L'Informatore

novembre 2007

Legislazione comunitaria

te del prodotto in esame si è offerto di collaborare alla nuova inchiesta. Come indicato al considerando 18, l'omessa collaborazione degli esportatori/produttori cinesi è stata elevata.

20. Se si eccettua un esportatore/produttore incluso nel campione, la configurazione degli scambi di Ppfaf originari della Cina è caratterizzata dall'assenza di intermediari collegati che importino il prodotto in esame nella Comunità per rivenderlo. Gli acquirenti indipendenti di Ppfaf sono di norma società utilizzatrici che importano direttamente il prodotto in esame per il proprio consumo interno.

21. È emerso che le condizioni di vendita all'esportazione praticate dagli esportatori/produttori del campione nel nuovo Pi erano di norma le condizioni cif (costo, assicurazione e nolo). Pertanto, per valutare eventuali variazioni dei prezzi, è stato in primo luogo stabilito il livello dei prezzi cif del prodotto in esame. Il prezzo cif frontiera comunitaria è stato stabilito per il nuovo Pisulla base delle informazioni trasmesse dagli esportatori/produttori cinesi che hanno collaborato, inclusi nel campione.

3.2. Variazione del prezzo di rivendita nella Comunità per quanto concerne le società incluse nel campione

22. Per valutare eventuali variazioni dei prezzi nella Comunità a livello di esportatori/produttori, il prezzo medio degli Ppfaf per tipo di prodotto, stabilito per il nuovo Pi, è stato confrontato con il prezzo medio degli Ppfaf, determinato nel corso del Pi iniziale allo stesso stadio commerciale e alle stesse condizioni di consegna.

23. Dal confronto effettuato su tali basi è emerso che per quanto concerne tutte le società del campione il prezzo medio nella Comunità degli Ppfaf originari della Cina non è diminuito durante il nuovo Pi.

24. La variazione del prezzo di rivendita di un importatore collegato, stabilito nella Comunità, è stata valutata relativamente a ciascun tipo di prodotto. È stato effettuato un confronto dei prezzi di rivendita dei due periodi di inchiesta, applicati ad acquirenti indipendenti nella Comunità alle stesse condizioni di consegna. In base alle informazioni raccolte, è stato dimostrato che i prezzi erano aumentati in misura superiore al dazio antidumping.

3.3. Argomentazioni delle parti interessate

25. Varie parti interessate hanno sostenuto la necessità di un adeguamento del proprio prezzo all'esportazione, asserendo che la variazione del tasso di cambio Usd/Eur determinava una riduzione artificiale del prezzo all'esportazione durante il nuovo Pi. Non si è tuttavia ritenuto necessario esaminare la tesi sostenuta dalle parti interessate, dato che durante il nuovo Pi non è stata riscontrata alcuna riduzione di prezzo anche senza applicazione della richiesta di adeguamento che determinerebbe prezzi in diminuzione nel Pi iniziale.

3.4. Variazione del prezzo di rivendita nella Comunità per quanto concerne le società che non hanno collaborato all'inchiesta

26. Dato l'elevato livello di omessa collaborazione, pari in questo caso a circa il 70 %, è opportuno istituire un dazio antiassorbimento a carico di tutti gli esportatori/produttori della Repubblica popolare cinese che non hanno collaborato. Il dazio antiassorbimento deve essere istituito sulla base del-

l'articolo 18 del regolamento di base, ovvero sulla base delle migliori informazioni disponibili.

27. Nel caso in esame si ritiene che le statistiche Eurostat delle importazioni rappresentino i dati più diretti e affidabili da utilizzare al fine di stabilire il prezzo al quale gli esportatori cinesi che non hanno collaborato esportavano gli Ppfaf sul mercato comunitario. Escludendo dai dati Eurostat i dati verificati a livello delle società che hanno collaborato e per le quali non è stato constatato alcun assorbimento, si perviene - per le società che non hanno collaborato - a un margine di assorbimento del 18,6 % sulla base dei dati Eurostat.

3.5. Conclusioni sulla variazione dei prezzi di vendita nella Comunità

28. In base ai dati e alle considerazioni di cui sopra, si è concluso che nessuno degli esportatori/produttori del campione ha assorbito il dazio antidumping in vigore. Non deve quindi essere istituito alcun dazio antiassorbimento per tutti quegli esportatori/produttori cinesi che hanno accettato di collaborare e di essere inclusi nel campione.

29. Si deve comunque applicare un dazio antiassorbimento del 18,6 % a tutti gli esportatori/produttori cinesi che non hanno collaborato.

4. Nuovo livello della misura

a) Società incluse nel campione

30. Dato che le società incluse nel campione sono state in grado di dimostrare che il loro prezzo all'esportazione, sul mercato comunitario, del prodotto in esame non ha subito riduzioni, il livello della misura resta immutato.

Società	Dazio definitivo
Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co., Ltd	14,1 %
Fuzhou Ta-Tung Textile Works Co., Ltd	14,1 %
Hangzhou De Licacy Textile Co., Ltd	14,1 %
Nantong Teijin Co., Ltd	14,1 %
Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co., Ltd	14,1 %
Wujiang Longsheng Textile Co., Ltd	14,1 %
Wujiang Xiangsheng Textile Dyeing & Finishing Co., Ltd	14,1 %

b) Produttori esportatori che hanno collaborato, non inclusi nel campione

31. La medesima conclusione deve applicarsi alle 17 società che si sono offerte di collaborare e hanno accettato di essere incluse nel campione.

Società	Aliquota del dazio antidumping definitivo
Shaoxing Zhengda Group Co., Ltd	14,1 %
Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd	14,1 %
Zhejiang Yonglong Enterprises Co., Ltd	14,1 %
Zhuji Bolan Textile Industrial Development Co., Ltd	14,1 %
Zhejiang Shaoxing Tianyuan Textile Printing and Dyeing Co., Ltd	14,1 %
Zhejiang XiangSheng Group Co., Ltd	14,1 %
Hangzhou ZhenYa Textile Co., Ltd	14,1 %
Huzhou Styly Jingcheng Textile Co., Ltd	14,1 %



Commercio estero

L'Informatore

novembre 2007

Legislazione comunitaria

Hangzhou Yongsheng Textile Co., Ltd	14,1 %
Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co., Ltd	14,1 %
Hangzhou Hongfeng Textile Group Co., Ltd	14,1 %
Shaoxing Yinuo Printing & Dyeing Co., Ltd	14,1 %
Shaoxing Ancheng Cloth Industrial Co., Ltd	14,1 %
Hangzhou Jieenda Textile Co., Ltd	14,1 %
Hangzhou Mingyuan Textile Co., Ltd	14,1 %
Hangzhou Yililong Textile Co., Ltd	14,1 %
Zhejiang Singmetat Print and Dyeing Co., Ltd	56,2 %

c) Tutti gli altri produttori esportatori

32. Per quanto concerne le parti che non hanno collaborato, si è ritenuto opportuno - come recita il considerando 26 - modificare il livello del dazio antidumping conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, ultima frase, del regolamento di base. Le aliquote riviste del dazio anti-dumping applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono le seguenti:

Società	Dazio definitivo
Hangzhou CaiHong Textile Co., Ltd	55,7 %
Hangzhou Fuen Textile Co., Ltd	55,7 %
Hangzhou Jinsheng Textile Co., Ltd	55,7 %
Hangzhou Shenda Textile Co., Ltd	28,2 %
Hangzhou Xiaoshan Phoenix Industry Co., Ltd	55,7 %
Hangzhou Zhengda Textile Co., Ltd	55,7 %
Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile Co., Ltd	55,7 %
Shaoxing County Fengyi Textile Printing & Dyeing Co., Ltd	55,7 %
Shaoxing County Huaxiang Textile Co., Ltd	45,3 %
Shaoxing County Pengyue Textile Co., Ltd 2	8,2 %
Shaoxing County Qing Fang Cheng Textiles Imp. & Exp. Co., Ltd	52,5 %

Xingxin Holding Group Co., Ltd	28,2 %
Shaoxing Golden tree silk Printing Dyeing and Sandwashing Co., Ltd	55,7 %
Shaoxing Nanchi Textile Printing-Dyeing Co., Ltd	55,7 %
Shaoxing Ronghao Textiles Co., Ltd	52,5 %
Shaoxing Tianlong Import and Export Co., Ltd	65 %
Shaoxing Xinghui Textile Co., Ltd	55,7 %
Shaoxing Yongda Textiles Co., Ltd	55,7 %
Wujiang Canhua Imp. & Exp. Co., Ltd	74,8 %
Zhejiang Golden Time Printing and Dyeing knitwear Co., Ltd	55,7 %
Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co., Ltd	55,7 %
Zhejiang Shaoxiao Printing and Dyeing Co., Ltd	55,7 %
Tutte le altre società	74,8 %

5. Disposizione speciale applicabile agli esportatori cinesi che potrebbero non aver assorbito le misure antidumping

33. Considerati i risultati dell'inchiesta e la scarsa cooperazione in Cina che potrebbe essere connessa al fatto che i produttori esportatori di Ppfaf sono piccole e medie imprese, la Commissione può riesaminare la situazione degli esportatori che non hanno potuto collaborare a questa nuova inchiesta, qualora essi presentino elementi di prova che dimostrino di non aver assorbito le misure antidumping in vigore all'epoca dell'attuale periodo di inchiesta. Questa possibilità è prevista per tutti i produttori/esportatori cinesi del prodotto in esame,

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (Ce) n. 1487/2005, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Società	Dazio antidumping definitivo	Codice addizionale Taric
Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co., Ltd	14,1 %	A617
Fuzhou Ta-Tung Textile Works Co., Ltd	14,1 %	A617
Hangzhou De Licacy Textile Co., Ltd	14,1 %	A617
Nantong Teijin Co. Ltd	14,1 %	A617
Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co., Ltd	14,1 %	A617
Wujiang Longsheng Textile Co., Ltd	14,1 %	A617
Wujiang Xiangsheng Textile Dyeing & Finishing Co., Ltd	14,1 %	A617
Shaoxing Zhengda Group Co., Ltd	14,1 %	A617
Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd	14,1 %	A617
Zhejiang Yonglong Enterprises Co., Ltd	14,1 %	A617
Zhuji Bolan Textile Industrial Development Co., Ltd	14,1 %	A617
Zhejiang Shaoxing Tianyuan Textile Printing and Dyeing Co., Ltd	14,1 %	A617
Zhejiang Xiangsheng Group Co., Ltd	14,1 %	A617
Hangzhou ZhenYa Textile Co., Ltd	14,1 %	A617
Huzhou Styly Jingcheng Textile Co., Ltd	14,1 %	A617
Hangzhou Yongsheng Textile Co., Ltd	14,1 %	A617



Commercio estero

L'Informatore

novembre 2007

Legislazione comunitaria

Società	Dazio antidumping definitivo	Codice addizionale Taric
Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co., Ltd	14,1 %	A617
Hangzhou Hongfeng Textile Group Co., Ltd	14,1 %	A617
Shaoxing YINUO Printing & Dyeing Co., Ltd	14,1 %	A617
Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co., Ltd	14,1 %	A617
Hangzhou Jieenda Textile Co., Ltd	14,1 %	A617
Hangzhou Mingyuan Textile Co., Ltd	14,1 %	A617
Hangzhou Yililong Textile Co., Ltd	14,1 %	A617
Zhejiang Singmetat Print and Dyeing Co. Ltd	56,2 %	A836
Hangzhou CaiHong Textile Co., Ltd	55,7 %	A623
Hangzhou Fuen Textile Co., Ltd	55,7 %	A623
Hangzhou Jinsheng Textile Co., Ltd	55,7 %	A623
Hangzhou Shenda Textile Co., Ltd	28,2 %	A837
Hangzhou Xiaoshan Phoenix Industry Co., Ltd	55,7 %	A623
Hangzhou Zhengda Textile Co., Ltd	55,7 %	A623
Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile Co., Ltd	55,7 %	A623
Shaoxing County Fengyi Textile Printing & Dyeing Co., Ltd	55,7 %	A623
Shaoxing County Huaxiang Textile Co., Ltd	45,3 %	A619
Shaoxing County Pengyue Textile Co., Ltd	28,2 %	A837
Shaoxing County Qing Fang Cheng Textiles Imp. & Exp. Co., Ltd	52,5 %	A621
Xingxin Holding Group Co., Ltd	28,2 %	A837
Shaoxing Golden tree silk Printing Dyeing and Sandwashing Co., Ltd	55,7 %	A623
Shaoxing Nanchi Textile Printing-Dyeing Co., Ltd	55,7 %	A623
Shaoxing Ronghao Textiles Co., Ltd	52,5 %	A620
Shaoxing Tianlong Import and Export Co., Ltd	65 %	A622
Shaoxing Xinghui Textile Co., Ltd	55,7 %	A623
Shaoxing Yongda Textiles Co., Ltd	55,7 %	A623
Wujiang Canhua Imp. & Exp. Co., Ltd	74,8 %	A618
Zhejiang Golden Time Printing and Dyeing knitwear Co., Ltd	55,7 %	A623
Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co., Ltd	55,7 %	A623
Zhejiang Shaoxiao Printing and Dyeing Co., Ltd	55,7 %	A623
Tutte le altre società	74,8 %	A999

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



Economico

Indice

ECONOMIA

► L'articolazione dell'offerta di beni e servizi negli ambiti territoriali commerciali della Regione Lombardia . **Pag. 75**

INDICATORI STATISTICI

► Il costo della vita in Italia. **Pag. 79**
► Indice delle vendite al dettaglio **Pag. 80**

IN PRIMO PIANO

L'articolazione dell'offerta di beni e servizi negli ambiti territoriali commerciali della Regione Lombardia

Nella panoramica sull'organizzazione spaziale delle attività economiche della Lombardia, avviata nel numero scorso sul tema della domanda, l'attenzione è rivolta al sistema di produzione di beni e servizi. Naturalmente anche in questa parte del mercato le economie e le diseconomie di agglomerazione, i fattori che determinano l'aggregazione e la dispersione nello spazio degli insediamenti, plasmano l'assetto economico del territorio e concorrono insieme a determinare la direzione e l'intensità dei flussi di spostamento casa-lavoro.


Nell'articolazione della superficie della nostra Regione per Ambiti territoriali commerciali gli effetti di queste forze sono percepibili chiaramente e determinano un assetto spaziale del sistema di offerta, che lascia intuire quali saranno le principali direttrici territoriali dello sviluppo economico. La rappresentazione della geografia economica della Lombardia costituisce la prima chiave di lettura del sistema d'offerta e, quindi, deve essere riproposta anche in questo caso così come è stato fatto per la domanda come sarà fatto nel prossimo numero per la rete dei servizi che qualificano lo spazio urbano.

La chiave di lettura degli Ambiti territoriali commerciali

I sei Ambiti territoriali commerciali si possono rappresentare in queste tre fasce della superficie regionale:

- la fascia settentrionale articolata nei due Ambiti montano e lacustre
- la fascia centrale della pianura occupata dall'area metropolitana milanese è articolata in tre ambiti, Addensamento commerciale metropolitano, commerciale metropolitano, pianura lombarda, in funzione della densità abitativa e, quindi, delle particolari caratteristiche assunte dal servizio e dalle strutture commerciali.
- la fascia meridionale, dove il tessuto edilizio ed urbano si dirada e acquista maggior rilievo il paesaggio agricolo tipico dell'ambiente padano, coincide con l'ambito della pianura Lombardia.

L'ultimo Ambito, urbano dei capoluoghi, non può avere univoca identificazione geografica, perché le città capoluogo sono dislocate in ciascuna delle tre grandi ripartizioni e devono essere considerate nel contesto di riferimento.




Il sistema d'offerta negli Ambiti territoriali commerciali

Le informazioni dal lato dell'offerta sono tratte in prima battuta dal censimento Istat 2001 delle Imprese e delle Istituzioni, che consente di descrivere i principali caratteri strutturali della produzione di beni e servizi in Lombardia e il trend dell'occupazione nel periodo 1991-2001; la dinamica del numero di imprese in epoca più recente, 2001-2005, è invece disponibile sulla base dei dati del Registro delle imprese.

Il campo di osservazione è circoscritto alla sfera delle imprese e considera solo i servizi pubblici ricompresi nelle categorie di istruzione e sanità, rimangono escluse le altre attività della pubblica amministrazione e tutto il sistema delle associazioni.

In un'economia caratterizzata dalla presenza importante dell'industria e delle costruzioni, gli altri tre macrosistemi possono essere ricondotti a tre diverse funzioni del sistema del terziario: le reti di vendita, di ospitalità e ristorazione da un lato, tutto il mondo dell'intermediazione creditizia e dei trasporti insieme alla rete di servizi di consulenza dall'altro e, infine, le utility e i servizi di base alle famiglie che hanno un ruolo sovrachiaro rispetto all'apporto del settore primario.




Economico

'Informatore

novembre 2007

Economia



Nella nostra Regione operavano nel 2001 3,7 milioni di occupati, il 43,1% del totale era impegnato nel sistema dell'industria e delle costruzioni, un fenomeno che conferma la vocazione manifatturiera della Lombardia; la domanda di lavoro è ampiamente sostenuta anche dal sistema della consulenza, credito e trasporti, che assorbe il 28,9% del totale e dal commercio e alberghi che conta il 12,4% della forza lavoro occupata, infine tutte le altre attività tra cui si distinguono i settori dell'energia, dell'istruzione e della sanità esprimono il 5,6% degli addetti complessivi.

Definita la composizione per macrosistemi dell'offerta è di primaria importanza riflettere sulla sua distribuzione nello spazio e a tal proposito giova osservare che più del 50% dell'occupazione delle imprese è concentrata nell'Ambito di addensamento commerciale metropolitano.

serie di vantaggi localizzativi per le grandi imprese correlati all'abbondanza di forza lavoro qualificata, alla vicinanza dei centri di eccellenza nella ricerca e nella consulenza, alla dotazione di infrastrutture e servizi.

A questi elementi positivi corrispondono, tuttavia, anche elementi negativi come la lievitazione del costo dei terreni e dei fabbricati, la congestione del traffico e, quindi, la dilatazione dei tempi necessari a spostarsi nel territorio.

Nell'interazione di queste forze opposte e nel progressivo aumento delle diseconomie di agglomerazione si creano i presupposti per un cambiamento dell'assetto spaziale del sistema delle imprese, che delocalizzano in direzione degli ambiti meno congestionati e caratterizzati da costi d'insediamento più contenuti.

La dimensione dell'impresa

È noto che la dimensione dell'impresa condiziona le sue performance e che nell'attuale contesto competitivo di mercato alcune funzioni strategiche per lo sviluppo possono essere svolte solo nell'ambito di organizzazioni che si pongono al di sopra della soglia dimensionale minima di 9 addetti; è quindi importante indagare sul peso che la dimensione d'impresa riveste in ciascun ambito territoriale.

1-9 addetti

Nella media regionale le imprese fino a 9 addetti rappresentano il 36,6% del totale:

- si colloca abbondantemente al di sopra della media solo l'Ambito di addensamento commerciale metropolitano;
- superano la media in proporzioni relativamente contenute l'Ambito commerciale metropolitano e quello urbano dei capoluoghi;

AMBITI TERRITORIALI	ADDETTI	ATTIVI	SALDO	POPOLAZIONE 2001
Ambito Commerciale Metropolitano	767.874	885.582	-117.708	1.678.610
Ambito della Pianura Lombarda	450.929	581.157	-130.228	1.174.457
Addensamento Commerciale Metropolitano	1.646.896	1.423.356	223.540	2.830.487
Ambito Lacustre	115.205	145.427	-30.222	302.669
Ambito Montano	305.438	380.343	-74.905	770.133
Ambito Urbano dei Capoluoghi	611.742	533.073	78.669	1.084.973
Totale complessivo	3.898.084	3.948.938	-50.854	7.841.329

Il saldo tra il numero di addetti e il numero di attivi per ciascun ambito territoriale è una buona approssimazione del rapporto tra domanda e offerta di lavoro: come si può osservare dalla tabella gli unici due ambiti in cui la differenza assume segno positivo sono quelli dell'Addensamento milanese e urbano dei capoluoghi.

I flussi di spostamento quotidiano per motivi di lavoro sono di proporzioni assolutamente rilevanti e si sviluppano dall'Ambito commerciale metropolitano verso l'Addensamento commerciale metropolitano, dall'Ambito della pianura, dei laghi e dei monti in direzione dei rispettivi capoluoghi.


La concentrazione della domanda di lavoro in uno spazio così ristretto è il risultato delle economie di agglomerazione, una

- lo scostamento dalla media è di entità rilevante per i restanti tre Ambiti della pianura, dei laghi e delle montagne.

10-49 addetti

In questa classe dimensionale si riconoscono le imprese che sono in grado di raccogliere la sfida del mercato globale e di investire nella formazione e nell'innovazione dei prodotti e dei processi, conciliando la minore scala operativa rispetto alle grandi aziende con strategie focalizzate su mercati di nicchia o su posizionamenti di fascia medio alta.

- L'Addensamento commerciale metropolitano ha la quota più bassa, 15,4%, quale riflesso della sua vocazione a ospitare nel suo territorio le aziende con più di 49 addetti;
- in linea con la media l'Ambito lacustre e quello urbano dei



Economico


capoluoghi;

- superiori alla media gli Ambiti commerciale metropolitano, della pianura lombarda e montano.

Oltre 49 addetti

Questo tipo di imprese si rivela particolarmente sensibile al vantaggio localizzativo della concentrazione di offerta di lavoro e di servizi avanzati; la media regionale è attestata al 43,2%:

- nell'Ambito di addensamento commerciale metropolitano più del 55% delle imprese attive dispone di un organico di almeno 50 addetti;
- l'Ambito commerciale metropolitano e quello urbano dei capoluoghi rivelano un peso percentuale in questa classe dimensionale superiore al 32%;
- gli Ambiti lacustre, montano e della pianura presentano una quota largamente inferiore al valore medio regionale.



Il trend 1991-2001

Sulla base delle due fonti statistiche citate all'inizio di questa sezione è stato possibile ricostruire il trend del numero di imprese dei quattro macrosistemi di attività economica in ciascun ambito territoriale, prima per il decennio 1991-2001 (censimento Istat), poi per il periodo 2001-2005 (Registro delle imprese).

Nel complesso della regione il tasso di crescita è stato pari al 121,1% per le attività di consulenza, credito e trasporti che a fine periodo esprimevano poco meno di un quarto della forza lavoro complessiva, considerevole la crescita anche del sistema residuale imperniato sulle attività di energia, istruzione, sanità con un tasso del 38,5% e un peso percentuale del 18,3%, molto più contenuto il contributo di industria e costruzioni che insieme crescono del 14% in dieci anni grazie al sistema delle costruzioni, che compensa l'andamento negativo dell'Industria. L'apporto della produzione è importante anche in virtù del peso che l'occupazione riveste in questo sistema rispetto al totale delle attività, 35,1%.

Stazionario il profilo del settore commercio e alberghi.

Letture per ambiti territoriali


La rappresentazione grafica per ambito territoriale mostra innanzi tutto come via sia una sostanziale omogeneità del segno della variazione, almeno per quanto riguarda tre

L'Informatore

novembre 2007

Economia

macrosistemi su quattro; per il commercio e gli alberghi, infatti, il trend negativo di tre ambiti territoriali è compensato da quello positivo degli altri tre che alla fine produce una variazione nulla.



- Consulenza, credito e trasporti crescono maggiormente nell'Ambito di addensamento commerciale metropolitano 155,1% e in quello commerciale metropolitano 108,6%, tuttavia anche il trend delle altre zone è ampiamente positivo.
- Il primato dell'Addensamento commerciale metropolitano si conferma anche per il settore dell'industria e costruzioni, +17,7%, ma gli scostamenti dalla media regionale degli altri ambiti sono abbastanza contenuti.
- Ampia variabilità è riscontrabile nel settore residuale, che appare fortemente condizionato dal vantaggio delle economie di agglomerazione tipiche degli ambiti impegnati dall'Area metropolitana milanese e dalle città capoluogo.

Il trend 2001-2005


La dinamica ricostruita in base al Registro delle imprese non può essere perfettamente sovrapposta a quella del periodo intercensuario, perché il settore residuale è profondamente diverso, nel caso della fonte più recente tale sistema comprende tutte le altre attività della pubblica amministrazione, oltre a quelle della sanità e le istituzioni no profit.

La prima cosa da osservare è che il tasso di crescita purtroppo si ridimensiona notevolmente passando da una media annua del 3% negli anni Novanta ad una media annua di 1,5% nel periodo 2001-2005.

Anche negli anni più recenti sono le attività di consulenza, credito e trasporti ad esprimere un maggior contributo allo sviluppo complessivo, conforta il positivo andamento di industria e costruzioni, 5,9% e la crescita, non più la stasi, di commercio ed alberghi.


Il tasso di incremento del 2,5% del settore residuale probabilmente dipende dall'effetto restrittivo della pubblica amministrazione locale che riduce l'apporto espansivo di energia, istruzione e sanità.

- A differenza del trend degli anni '90 l'aumento delle Imprese di consulenza, credito e trasporti non è più elevato nell'Area metropolitana milanese rispetto agli altri ambiti; il tasso di crescita è, infatti, pari al 19% nell'Ambito commerciale metropolitano e nella pianura, si attesta al 16% nell'Ambito dei capoluoghi e nell'Ambito montano, si ferma al 12-13% nell'Addensamento commerciale metropolitano e nell'Ambito lacustre.



Economico

- Industria e costruzioni aumentano ad un tasso inferiore alla media negli Ambiti di addensamento, lacustre e montano, mentre si attestano su trend più elevati nella pianura lombarda, nei capoluoghi e nell'Ambito commerciale metropolitano.
- Commercio e alberghi diminuiscono negli ambiti meno urbanizzati e aumentano in quelli dove la densità demografica è maggiore.



'Informatore

novembre 2007


Economia

Sintesi

I principali caratteri identitari del sistema economico lombardo si possono riassumere nella sua vocazione industriale, nella concentrazione di grandi imprese e nella ricca dotazione di servizi qualificati nei sistemi della distribuzione, ospitalità, consulenza e credito.

Il maggior contributo all'aumento dell'occupazione proviene dal sistema di consulenza, credito e trasporti, ma il segno positivo della variazione del settore industria e costruzioni, anche se di entità contenuta, incide favorevolmente sulla media per il peso che questa componente assume nella domanda di lavoro complessiva.

Nel periodo 2001-2005 lo sviluppo economico rallenta rispetto al decennio precedente, ma cambia la sua geografia, perché si rivelano più elevati i tassi di aumento dell'occupazione degli Ambiti commerciale metropolitano e della pianura lombarda rispetto all'Ambito dell'addensamento commerciale metropolitano.



Economico

'Informatore

novembre 2007

Indicatori statistici


ECONOMICO

Il costo della vita in Italia

Riportiamo gli indici del costo della vita in Italia con base 2000 = 100 da gennaio 2003 all'ultimo dato disponibile

NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI

Base 2000 = 100	AL	ALCOL	ABB	ABT ELT	DOM	SAN	TRAS	COM	RIC	IST	ALB	ALTRI	INDICE	Var 100%	Var
Ottobre 2002	120,9	136,3	125,1	129,2	117,9	119,9	120,7	91,2	116,7	125,4	130,0	123,7	121,5	2,4	1,80
Novembre	121,1	137,0	125,4	129,3	118,4	120,0	121,2	90,7	116,9	125,5	130,1	124,0	121,8	2,5	1,88
Dicembre	121,3	138,2	125,7	129,4	118,5	120,2	121,2	90,2	116,9	125,6	130,2	124,0	121,8	2,5	1,88
Media anno	119,2	134,3	114,8	128,7	117,4	119,5	120,7	93,3	116,0	124,1	128,7	123,0	120,8	2,4	1,80
Gennaio 2004	121,8	138,2	125,7	129,9	118,5	120,6	121,1	90,3	117,5	125,7	130,5	124,6	122,0	2,0	1,50
Febbraio	121,9	138,3	125,8	129,9	119,2	121,0	122,0	89,9	117,4	125,9	130,9	124,9	122,4	2,2	1,65
Marzo	121,9	145,1	126,1	129,9	119,2	121,3	122,7	88,4	117,6	125,9	131,2	125,1	122,5	1,9	1,43
Aprile	122,0	145,5	126,2	130,3	119,3	121,4	123,5	87,7	117,8	125,9	131,8	125,2	122,8	2,0	1,50
Maggio	122,3	145,8	126,6	130,4	119,8	121,8	124,1	87,2	117,7	126,0	132,3	125,4	123,0	2,1	1,58
Giugno	122,3	145,8	126,6	130,8	119,9	121,8	124,7	86,7	117,8	126,0	132,5	126,1	123,3	2,2	1,65
Luglio	121,9	145,9	126,7	131,2	119,9	121,9	124,8	86,5	118,7	126,0	133,3	126,1	123,4	2,1	1,58
Agosto	121,5	145,9	126,7	131,3	120,3	121,8	126,0	86,0	118,9	126,0	134,0	126,4	123,6	2,1	1,58
Settembre	121,4	146,1	127,0	131,6	120,3	121,8	125,7	86,1	118,9	127,2	134,4	126,5	123,6	1,8	1,35
Ottobre	121,2	146,5	127,7	132,6	120,3	120,6	125,7	85,5	118,3	129,7	133,8	126,6	123,6	1,7	1,28
Novembre	120,9	146,5	127,8	132,9	121,0	120,0	126,4	85,1	118,3	130,1	133,8	127,2	123,9	1,7	1,28
Dicembre	121,1	153,7	128,0	133,0	121,0	120,1	127,0	84,8	118,1	130,1	133,6	127,2	123,9	1,7	1,28
Media anno	121,7	145,3	126,7	131,2	119,9	121,2	124,5	87,0	118,1	127,0	132,7	125,9	123,2	2,0	1,80
Gennaio 2005	121,2	153,7	128,0	133,9	121,0	119,5	126,0	84,8	118,6	130,4	134,1	127,5	123,9	1,6	1,20
Febbraio	121,6	153,7	128,1	134,1	121,5	119,9	126,7	83,9	118,3	130,4	134,5	128,3	124,3	1,6	1,20
Marzo	121,7	153,7	128,3	134,6	121,5	119,9	128,0	83,8	118,3	130,4	135,1	128,5	124,5	1,6	1,20
Aprile	121,9	153,9	128,5	135,8	121,5	120,0	128,8	83,1	118,6	130,4	136,0	128,6	124,9	1,7	1,28
Maggio	122,1	154,0	128,6	135,8	122,0	120,2	129,5	82,7	118,5	130,4	136,3	129,0	125,1	1,7	1,28
Giugno	122,1	154,0	128,8	136,2	122,1	120,2	129,5	82,3	118,5	130,4	136,7	129,0	125,3	1,6	1,20
Luglio	121,7	157,5	128,8	137,3	122,1	120,2	131,2	82,2	118,7	130,5	136,9	129,2	125,6	1,8	1,35
Agosto	121,5	157,7	128,8	137,7	122,3	120,1	131,6	82,1	119,4	130,5	137,5	129,4	125,8	1,8	1,35
Settembre	121,6	157,7	128,9	138,1	122,3	120,0	131,7	81,7	119,4	132,4	137,6	129,6	125,9	1,9	1,43
Ottobre	121,6	157,8	129,4	139,5	122,3	120,0	132,2	81,6	118,9	134,0	137,1	129,7	126,1	2,0	1,50
Novembre	121,7	157,8	129,7	139,5	122,9	121,7	131,4	81,4	119,0	134,0	136,4	130,1	126,1	1,8	1,35
Dicembre	122,1	158,0	129,7	139,4	122,9	121,7	131,3	81,2	118,9	134,0	136,4	130,4	126,3	1,9	1,43
Media anno	121,7	155,8	128,8	136,8	122,0	120,3	129,8	82,6	118,8	131,5	136,2	129,1	125,3	1,7	1,28
Gennaio 2006	122,5	158,6	129,7	140,8	122,9	102,8	131,2	81,2	119,6	134,1	136,9	130,8	126,6	2,2	1,65
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Marzo	123,0	162,4	129,8	141,5	123,4	121,1	132,5	80,8	119,6	134,4	137,8	131,6	127,1	2,1	1,58
Aprile	123,1	162,4	130,2	143,3	123,4	121,0	133,7	80,4	119,4	134,4	138,4	131,8	127,4	2,0	1,50
Maggio	123,4	162,4	130,2	143,2	123,9	121,1	134,6	79,7	119,3	134,4	138,9	132,7	127,8	2,2	1,65
Luglio	123,9	166,2	130,3	145,3	123,9	120,1	135,6	78,8	119,9	134,4	139,3	133,0	128,2	2,1	1,58
Agosto	124,2	166,2	130,3	145,4	124,3	120,1	136,2	78,2	120,7	134,4	139,5	133,1	128,4	2,1	1,58
Settembre	124,5	166,2	130,6	145,4	124,3	120,1	134,5	78,4	120,9	135,1	140,1	133,3	128,4	2,0	1,50
Ottobre	124,8	166,4	131,1	145,8	124,4	118,7	132,9	78,8	120,2	136,9	140,2	133,4	128,2	1,7	1,28
Novembre	125,2	166,4	131,5	145,8	124,7	118,9	133,3	77,2	120,2	137,1	139,8	133,8	128,3	1,7	1,28
Dicembre	125,4	166,4	131,5	146,0	124,9	118,9	133,5	76,5	120,7	137,1	139,8	133,9	128,4	1,7	1,28
Media anno	123,9	164,0	130,4	143,9	124,0	118,8	133,7	79,2	119,9	135,1	138,9	132,6	127,8	2,0	1,50
Gennaio 2007	125,7	166,4	131,5	146,6	124,9	118,9	133,4	76,9	120,6	137,2	140,1	133,9	128,5	1,5	1,13
Febbraio	125,8	169,8	131,6	147,0	125,7	120,0	133,4	76,4	121,1	137,2	140,4	134,5	128,8	1,5	1,13
Marzo	125,9	169,9	131,8	147,0	125,8	120,4	134,7	71,8	121,1	137,2	141,0	134,6	129,0	1,5	1,13
Aprile	126,4	170,1	131,9	146,8	125,9	120,4	135,2	72,1	120,7	137,2	141,9	135,1	129,2	1,4	1,05
Maggio	126,7	170,1	132,0	146,8	126,9	120,4	136,4	72,1	120,3	137,2	142,5	135,7	129,6	1,4	1,05
Giugno	126,9	170,2	132,1	147,0	126,9	120,2	137,5	71,2	120,5	137,2	142,7	135,9	129,9	1,6	1,20
Luglio	126,9	170,2	132,0	147,4	127,0	120,2	138,4	71,5	120,9	137,2	143,3	136,0	130,2	1,6	1,20
Agosto	127,2	170,3	132,1	147,5	127,4	120,3	138,2	71,5	121,7	137,2	143,7	136,2	130,4	1,6	1,20



Economico

'Informatore

novembre 2007

Indicatori statistici

INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE (2000=100) PER IL TOTALE DEI PRODOTTI E PER CLASSI DI ADDETTI

Media annua e indici mensili da gennaio 2003 all'ultimo dato disponibile

CLASSI DI ADDETTI ALLE IMPRESE

Base 2000=100	Piccole e medie imprese			Grandi imprese		Totale generale
	Imprese con 1 o 2 addetti	Imprese con addetti da 3 a 5	Imprese con addetti da 6 a 9	Imprese con addetti da 10 a 19	Imprese con almeno 20 addetti	
2003						
Dicembre	150,0	147,3	137,9	150,6	168,6	153,2
2004						
Febbraio	82,6	86,6	93,5	93,0	113,8	94,5
Marzo	90,8	96,3	107,3	98,9	116,2	101,8
Aprile	101,2	102,6	109,8	109,9	119,1	108,4
Maggio	110,1	108,6	102,4	101,1	107,9	107,3
Giugno	93,2	102,6	106,8	105,7	123,7	106,6
Luglio	100,9	100,5	106,5	110,8	110,0	105,1
Agosto	78,2	74,3	75,4	89,9	100,7	84,6
Settembre	98,4	98,7	94,2	102,3	111,0	101,9
Ottobre	102,0	108,0	110,7	106,8	127,4	111,8
Novembre	108,7	115,4	109,5	101,8	114,5	111,0
Dicembre	146,7	146,0	137,0	150,0	171,1	152,5
2005						
Gennaio	6,7	7,1	9,2	7,9	9,3	7,9
Febbraio	80,7	85,0	110,1	94,5	111,2	95,0
Marzo	83,6	85,8	94,5	91,4	115,6	95,1
Aprile	90,4	96,2	110,3	102,3	122,0	104,0
Maggio	94,6	98,7	109,3	105,0	115,9	104,2
Giugno	110,8	110,1	104,9	102,5	108,1	108,3
Luglio	91,6	100,4	109,1	105,9	123,5	105,9
Agosto	98,6	97,7	105,8	108,3	107,8	102,9
Settembre	79,1	75,8	79,2	91,2	103,9	86,6
Ottobre	98,7	98,1	97,2	102,6	113,8	103,0
Novembre	102,4	109,7	116,0	108,3	128,7	113,4
Dicembre	109,4	116,1	113,0	102,5	118,4	112,9
2006						
Gennaio	146,6	149,1	145,7	152,3	177,7	156,2
Febbraio	81,5	86,4	116,6	95,2	113,1	96,9
Marzo	83,3	85,6	99,1	91,5	119,5	96,5
Aprile	87,9	93,7	109,8	100,3	120,5	102,1
Maggio	95,9	100,9	113,1	106,3	120,7	107,0
Giugno	111,9	111,3	107,1	104,2	110,3	109,9
Luglio	91,6	101,1	110,4	107,5	126,8	107,3
Agosto	98,3	98,2	107,3	110,5	110,3	104,0
Settembre	80,1	76,7	80,1	93,5	107,1	88,3
Ottobre	99,6	99,5	99,5	105,4	116,7	104,9
Novembre	102,0	111,9	115,3	108,3	129,0	113,8
Dicembre	111,2	117,0	113,1	105,1	121,5	114,8
2007						
Gennaio	148,5	148,7	146,5	154,0	179,9	157,6
Febbraio	81,2	86,9	116,7	96,6	112,3	96,9
Marzo	83,4	86,2	99,2	91,7	120,0	96,9
Aprile	90,1	94,7	113,1	103,5	124,8	104,8
Maggio	95,9	101,3	112,5	105,4	119,8	106,6
Giugno	111,4	110,9	106,8	103,9	112,0	110,1
Luglio	92,5	99,3	110,8	108,1	129,3	108,0
Agosto	98,4	98,8	107,0	110,1	110,3	104,1